CAMERA DEI DEPUTATI N. 1987-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORI **LA LOGGIA** E **SCOTTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 ottobre 1969 (*Stampato n. 815*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PRETI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 novembre 1969

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970

Presentata alla Presidenza il 5 dicembre 1969

INDICE

L'ENTRATA (*Relatore* LA LOGGIA) *Pag:* 3

LA SPESA (*Relatore* SCOTTI) » 23

DISEGNO DI LEGGE » 63

Modifiche allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) proposte dalla Commissione » 108

PAGINA BIANCA

L'ENTRATA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. – L'esame dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1970 ricade in un momento particolarmente delicato della situazione generale del Paese, sia per le tensioni sociali collegate alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, per una parte così cospicua dei settori produttivi, e per le conseguenti ripercussioni sulla produzione e sul reddito, sia per la perdurante incertezza della situazione politica. Esso si colloca, inoltre, in un periodo in cui, essendo prossima la scadenza del programma economico 1966-70, si devono trarre dai risultati raggiunti e dalle esperienze acquisite valutazioni responsabili ai fini della individuazione degli obiettivi da raggiungere in base a nuove ipotesi di sviluppo che appaiano fondatamente attendibili. Si aggiunga che l'attuazione dell'ordinamento regionale, ormai prossima, pone problemi complessi sia per quanto attiene alle conseguenti ripercussioni sulle entrate dello Stato, sia, soprattutto, per i problemi relativi alla potestà di imposizione delle Regioni, ai suoi limiti ed al necessario coordinamento con i poteri e la attività dello Stato, sia per la revisione ormai indifferibile delle funzioni e dell'autonomia dei comuni e delle province in rapporto alla autonomia regionale.

Infine non può non rilevarsi quali e quanto delicate questioni si pongano in rapporto alla prospettiva della riforma tributaria di cui è oggetto il disegno di legge che conferisce al riguardo delega al Governo, sia per i problemi giuridico-amministrativi e di organizzazione che ne conseguiranno, sia per le inevitabili incognite del periodo di transizione.

2. – Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1970 presenta una entrata complessiva di milioni 10.957.782,6 con un aumento di milioni 1.238.933 in confronto della previsione relativa al precedente anno 1969 di milioni 9.718.849,6. Il complesso delle entrate considera: entrate tributarie per milioni 10.351.290,3, entrate extra-tributarie per milioni 514.637,9, entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti per milioni 57.964,8 nonché entrate per accensione di prestiti per milioni 33.889,6. Dette previsioni, poste a confronto con quelle iniziali per l'anno finanziario 1969, si riassumono come appresso:

	Previsioni per l'anno 1969	Previsioni per l'anno 1970	Differenze
	(milioni di lire)		
Entrate tributarie	9.170.470,3	10.351.290,3	+ 1.180.820 –
Entrate extra-tributarie	471.212,9	514.637,9	+ 43.425 –
	9.641.683,2	10.865.928,2	+ 1.224.245 –
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	69.317,2	57.964,8	— 11.352,4
Accensione di prestiti	7.849,2	33.889,6	+ 26.040,4
	9.718.849,6	10.957.782,6	+ 1.238.933 –

Le previsioni per le entrate tributarie e per quelle extra-tributarie dell'anno 1969 e dell'anno 1970 sono poste a confronto, nel prospetto che segue, per i vari gruppi di cespiti con la indicazione delle differenze risultanti, nonché dell'incidenza del gettito delle categorie sia sull'ammontare del rispettivo titolo, sia sul complesso dei titoli I e II.

CATEGORIE	PREVISIONI		Differenze	Rapporto % sull'ammontare rispettivi titoli	Rapporto % sull'ammontare complessivo
	Anno 1969	Anno 1970			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE.	(milioni di lire)				
Categoria I. – Imposte sul patrimonio e sul reddito	2.640.370 –	2.994.107	+ 353.737 –	28,4	27,6
Categoria II. – Tasse ed imposte sugli affari	3.287.350 –	3.674.896 –	+ 387.546 –	35,5	33,8
Categoria III. – Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane . . .	2.313.358,3	2.608.075,3	+ 294.717 –	25,2	24 –
Categoria IV. – Monopoli	737.600 –	876.430 –	+ 138.830	8,5	8,1
Categoria V. – Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	191.792 –	197.782 –	+ 5.990 –	1,9	1,8
TOTALE DEL TITOLO I . . .	9.170.470,3	10.351.290,3	+ 1.180.820 –	100 –	95,3
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.					
Categoria VI. – Proventi speciali . .	76.529,5	76.307,6	— 221,9	14,8	0,7
Categoria VII. – Proventi di servizi pubblici minori	71.014,5	73.866 –	+ 2.851,5	14,3	0,7
Categoria VIII. Proventi dei beni dello Stato	23.202,7	23.605 –	+ 402,3	4,6	0,2
Categoria IX. – Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestioni . .	126.203,6	137.861,1	+ 11.657,5	26,8	1,2
Categoria X. – Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro . .	5.864,1	6.062	+ 197,9	1,2	0,1
Categoria XI. – Ricuperi, rimborsi e contributi	145.152,6	172.690,3	+ 27.537,7	33,6	1,6
Categoria XII. – Partite che si compensano nella spesa	23.245,9	24.245,9	+ 1.000 –	4,7	0,2
TOTALE DEL TITOLO II . . .	471.212,9	514.637,9	+ 43.425 –	100	4,7
TOTALE DEI TITOLI I E II . . .	9.641.683,2	10.865.928,2	+ 1.224.245 –	—	100 –

L'aumento netto, in milioni 1.180.820 delle entrate tributarie, è stato valutato distintamente per categorie:

a) per le imposte sul patrimonio e sul reddito tenendo anche conto degli effetti del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

b) per le tasse ed imposte sugli affari, tenendo conto degli effetti del decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3;

c) per le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane tenendo conto dell'andamento del gettito (anche in rapporto alla intervenuta Unione doganale nell'area del MEC) e della conseguente armonizzazione delle legislazioni doganali, nonché degli effetti dei seguenti principali provvedimenti legislativi:

decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, convertito nella legge 2 aprile 1969, n. 118, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato;

decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili;

decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1151, convertito nella legge 30 gennaio 1968, n. 25, concernente la proroga del trattamento tributario per l'importazione dalla Somalia delle banane fresche ivi prodotte;

d) per i monopoli tenendo conto dell'andamento dei relativi cespiti, nonché degli effetti del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, concernente variazione della tabella allegato *E* annessa alla legge 13 luglio 1963, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697 e del decreto ministeriale 2 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1969, n. 166, concernente variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette.

Per le entrate derivanti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti le previsioni dell'anno 1970, poste a raffronto con quelle relative all'anno precedente, risultano dal prospetto che segue:

CATEGORIE	Previsioni		Differenze
	Anno 1969	Anno 1970	
	(milioni di lire)		
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.			
Categoria XIII. – Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni	20.100 –	7.100 –	— 13.000 –
Categoria XIV. – Ammortamento di beni patrimoniali	15.180,8	16.375 –	+ 1.194,2
Categoria XV – Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	34.036,4	34.489,8	+ 453,4
TOTALE DEL TITOLO III . . .	69.317,2	57.964,8	— 11.352,4

Per l'accensione di prestiti la previsione complessiva per l'anno 1970 ammonta a milioni 33.889,6 e presenta un aumento di milioni 26.040,4 nei confronti di quella relativa all'anno 1969, derivante principalmente dall'importo del prestito stipulato in base all'accordo commerciale finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947.

Nel corso della gestione 1970, la voce « accensione dei prestiti » dovrà considerare i ricavi derivanti dalle emissioni previste dalle seguenti autorizzazioni legislative, destinate al finanziamento di talune particolari spese (in milioni di lire):

legge 30 aprile 1969, n. 153, per quanto concerne apporti dello Stato al « Fondo sociale » . . .	286.400
legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970	193.900
legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa al piano finanziario di intervento per l'edilizia scolastica e universitaria nel quinquennio 1967-1971	277.700
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, relativamente allo sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno per favorire nuovi investimenti nel settore dell'industria	100.700
legge 20 dicembre 1967, n. 1252, riguardante l'aumento del Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale . . .	80.000
legge 5 febbraio 1968, n. 113 e legge 19 novembre 1968, n. 1209 riguardanti l'aumento del Fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi	105.000
legge 26 giugno 1965, n. 717, e decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241, e legge 8 aprile 1969, n. 160, riguardanti interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno . . .	100.000
legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6, riguardanti interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale	30.000
legge 12 marzo 1968, n. 260 (modificativa della legge 30 dicembre 1960, n. 1676) relativa al finanziamento del piano di costruzione di case per i lavoratori agricoli . .	20.000
Totale . . .	1.193.700

3. – In relazione ai ricorrenti rilievi, formulati, in sede di esame dei rendiconti, dalla Corte dei conti, circa la imprecisione delle previsioni, è apparso opportuno un esame comparativo sugli esercizi decorsi, dell'andamento delle variazioni rispetto alle previsioni originarie. I risultati di tale esame (che si è condotto a partire dell'esercizio 1965) si rilevano dal prospetto che segue:

Previsioni di entrata.

(in lire)

ESERCIZIO	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive
1965:			
Tributarie	6.256.250.000.000	20.458.478.718	6.276.708.478.718
Extra-tributarie	293.830.463.250	101.878.047.026	395.708.510.276
	6.550.080.463.250	122.336.525.744	6.672.416.988.994
1966:			
Tributarie	6.675.572.000.000	199.487.800.000	6.875.059.800.000
Extra-tributarie	348.672.106.980	93.380.073.480	442.052.180.460
	7.024.244.106.980	292.867.873.480	7.317.111.980.460
1967:			
Tributarie	7.346.676.100.000	284.675.200.000	7.631.351.300.000
Extra-tributarie	370.386.733.000	142.980.942.806	513.367.675.806
	7.717.062.833.000	427.656.142.806	8.144.718.975.806
1968:			
Tributarie	8.322.466.000.000	202.348.000.000	8.524.814.000.000
Extra-tributarie	426.332.319.000	121.286.161.686	547.618.480.686
	8.748.798.319.000	323.634.161.686	9.072.432.480.686
1969:			
Tributarie	9.170.470.337.000	(a) 137.500.000.000	(a) 9.307.970.337.000
Extra-tributarie	471.212.867.000	—	—
	9.641.683.204.000	—	—
1970:			
Tributarie	10.351.290.300.000	—	—
Extra-tributarie	514.637.900.000	—	—
	(a) 10.865.928.200.000	—	—

(a) Dati non definitivi.

Raffrontando le previsioni definitive con gli accertamenti in sede di consuntivo, si hanno i risultati esposti nei quadri seguenti, dai quali si ricava un ulteriore sensibile divario con le previsioni originarie:

Entrate tributarie accertate, rilevate in sede di consuntivo.

(in lire correnti)

ESERCIZIO	In milioni	INCREMENTO FRA UN ESERCIZIO ED IL PRECEDENTE	
		In milioni	In %
1965	6.451.820	—	—
1966	6.958.129	506.309	+ 7,84
1967	7.848.357	890.228	+ 12,79
1968	8.703.687	855.330	+ 10,89
1969 (gennaio-ottobre)	(*a*) 7.649.907	—	—

(*a*) Dati provvisori dei primi dieci mesi dell'anno 1969.

Entrate tributarie ed extra-tributarie accertate, rilevate in sede di consuntivo.

(in lire correnti)

ESERCIZIO	In milioni	INCREMENTO FRA UN ESERCIZIO ED IL PRECEDENTE	
		In milioni	In %
1965:			
Tributarie	6.451.820		
Extra-tributarie	410.389		
	6.862.209	—	—
1966:			
Tributarie	6.958.129		
Extra-tributarie	495.467		
	7.453.596	591.387	+ 8,61
1967:			
Tributarie	7.848.357		
Extra-tributarie	561.077		
	8.409.434	955.838	+ 12,82
1968:			
Tributarie	8.703.687		
Extra-tributarie	606.061		
	9.309.748	900.314	+ 10,70

Entrate tributarie.

(in milioni)

ESERCIZIO	Entrate provvisorie al 31 dicembre (1)	Entrate definitive rilevate dal consuntivo (2)	Differenza (2—1)
1965	6.375.029	6.451.820	+ 76.791
1966	6.860.858	6.958.129	+ 97.271
1967	7.734.419	7.848.357	+ 113.938
1968	8.589.977	8.703.687	+ 113.710

Entrate tributarie accertate, rilevate in sede di consuntivo.

(in lire settembre 1969)

ESERCIZIO	In milioni	INCREMENTO FRA UN ESERCIZIO ED IL PRECEDENTE	
		In milioni	In %
1965	6.961.514	—	—
1966	7.424.324	+ 462.810	+ 6,64
1967	8.209.381	+ 785.057	+ 10,57
1968	9.069.242	+ 859.861	+ 10,47
1969	(*a*) 7.649.907	—	—

(*a*) Dati provvisori dei primi dieci mesi dell'anno 1969.

In percentuale il divario dianzi accennato, calcolato in lire settembre 1969, risulta: per il 1966, + 6,64; per il 1967, + 10,57; per il 1968, + 10,47.

Il confronto tra le entrate relative all'ottobre 1969 rispetto allo stesso mese del 1968, di quelle relative ai primi dieci mesi dello esercizio 1969 rispetto al corrispondente periodo del 1968 ed il confronto in percentuale fra le entrate e le relative previsioni nello ottobre degli esercizi dal 1964 al 1969, danno i risultati seguenti:

ENTRATE DELL'ANNO 1969 CONFRONTATE CON QUELLE DELL'ANNO 1968

(in milioni)

TITOLO DI ENTRATA	Previsioni anno 1969	MESE DI OTTOBRE				A TUTTO IL MESE DI OTTOBRE				Previsioni ottobre 10/12	VARIAZIONI FRA LE ENTRATE E LE RISPETTIVE PREVISIONI	
		1968	1969	Differenze (3—2)		1968	1969	Differenze (5—4)				
				In milioni	In %			In milioni	In %		In milioni	In %
		(2)	(3)			(4)	(5)			(6)	(5-6)	(5/6)
Imposta sul patrimonio e sul reddito . . .	2.640.370	197.292	214.862	+ 17.570	+ 8,90	2.052.683	2.305.748	+ 253.065	+ 12,32	2.200.308	+ 105.140	+ 4,79
Tasse e imposte indirette sugli affari . . .	3.287.350	270.536	270.743	+ 212	+ 0,07	2.495.605	2.745.257	+ 249.652	+ 10,00	2.739.458	+ 5.799	+ 0,21
Imposte sulla produzione e sui consumi - Dogane . . .	2 313.358	231.275	225.091	— 6.184	— 2.67	1.846.082	1.843.848	— 2.234	— 0,12	1.927.798	— 83.950	— 4,35
Monopoli . . .	737.600	65.836	49.897	— 15.939	— 24,21	592.162	608.691	+ 16.529	+ 2,79	614.667	— 5.976	— 0,97
Lotto e lotterie ed altre attività di giuoco	191.792	27.544	19.367	— 8.177	— 29,68	230.615	146.364	— 84.251	— 36,53	159.827	— 13.463	— 8,42
TOTALE GENERALE	9.170.470	792.483	779.965	— 12.518	— 1,57	7.217.147	7.649.908	+ 432.761	+ 5,99	7.642.058	+ 7.850	+ 0.10

CONFRONTO PERCENTUALE FRA LE ENTRATE E LE RISPETTIVE PREVISIONI

TITOLO DI ENTRATA	OTTOBRE					
	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Imposta sul patrimonio e sul reddito	— 12,67	+ 13,55	+ 9,92	+ 6,38	+ 5,33	+ 4,79
Tasse e imposte indirette sugli affari	+ 17,80	— 2,19	— 0,53	+ 1,51	— 1,76	+ 0,21
Imposte sulla produzione e sui comuni - Dogane .	— 9,95	— 4,51	+ 1,62	+ 7,06	+ 8,49	— 4,35
Monopoli	— 17,63	— 6,19	+ 1,96	— 3,90	+ 2,67	— 0,97
Lotto e lotterie ed altre attività di giuoco . . .	+ 20,40	+ 1,01	+ 7,61	+ 33,84	+ 88,90	— 8,42
TOTALE GENERALE . .	+ 1,18	+ 1,03	+ 3,16	+ 3,96	+ 4,75	+ 0,10

Gli incrementi delle entrate tributarie nel 1969 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente e quelli relativi agli esercizi precedenti fino al 1965, risultano come segue:

ENTRATE

INCREMENTO RISPETTO AL MEDESIMO

(in milioni di lire

TITOLO DI ENTRATA	RISULTATI A TUTTO IL MESE DI OTTOBRE		Differenze	%	RISULTATI A TUTTO IL MESE DI OTTOBRE	
	1965	1966			1966	1967
Imposte sul patrimonio e sul reddito	1.691.031	1.752.239	+ 61.208	+ 3,61	1.752.239	1.951.508
Tasse e imposte indirette sugli affari	2.046.151	2.244.119	+ 197.968	+ 9,67	2.244.119	2.440.241
Imposte sulla produzione e consumi - Dogane	1.338.771	1.451.025	+ 112.254	+ 8,38	1.451.025	1.699.382
Monopoli	531.950	571.437	+ 39.487	+ 7,42	571.437	585.178
Lotto e lotterie ed altre attività di giuoco	94.322	104.647	+ 10.325	+ 10,94	104.647	138.816
TOTALE GENERALE . . .	5.702.225	6.123.467	+ 421.242	+ 7,38	6.123.467	6.815.125

TRIBUTARIE

PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE

settembre 1969)

Differenze	%	Risultati a tutto il mese di ottobre		Differenze	%	Risultati a tutto il mese di ottobre		Differenze	%
		1967	1968			1968	1969		
+ 199.269	+ 11,37	1.951.508	2.138.896	+ 187 388	+ 9,60	2.138.896	2.305.748	+ 166.852	+ 7,80
+ 196.122	+ 8,37	2.440.241	2.600.420	+ 160.179	+ 6,56	2.600.420	2.745.257	+ 144.837	+ 5,56
+ 248.357	+ 17,11	1.699.382	1.923.617	+ 224.235	+ 13,19	1.923.617	1.843.848	— 79.769	— 4,14
+ 13.741	+ 2,10	585.178	617.033	+ 31.855	+ 5,44	617.033	608.691	— 8.342	— 1,35
+ 34.169	+ 32,65	138.815	240.301	+ 101.485	+ 73,10	240.301	146.364	— 93.937	— 39,09
+ 691.658	+ 11,29	6.815.125	7.520.267	+ 705.142	+ 10,34	7.520.267	7.649.908	+ 129.641	+ 1,72

ENTRATE

INCREMENTO RISPETTO AL MEDESIMO

(in milioni di

TITOLO DI ENTRATA	RISULTATI A TUTTO IL MESE DI OTTOBRE		Differenze	%	RISULTATI A TUTTO IL MESE DI OTTOBRE	
	1965	1966			1966	1967
Imposte sul patrimonio e sul reddito	1.567.221	1.642.211	+ 74.990	+ 4,78	1.642.211	1.865.686
Tasse e imposte indirette sugli affari	1.896.340	2.103.204	+ 206.864	+ 10,90	2.103.204	2.332.926
Imposte sulla produzione e consumi - Dogane	1.240.752	1.359.911	+ 119.159	+ 9,60	1.359.911	1.624.648
Monopoli	493 003	535.555	+ 42.552	+ 8,63	535.555	559.444
Lotto e lotterie ed altre attività di giuoco	87.416	98.076	+ 10.660	+ 12,19	98.076	132.711
TOTALE GENERALE . . .	5.284.732	5.738.957	+ 454.225	+ 8,59	5.738.957	6.515.415

TRIBUTARIE

PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE

lire correnti)

Differenze	%	Risultati a tutto il mese di ottobre		Differenze	%	Risultati a tutto il mese di ottobre		Differenze	%
		1967	1968			1968	1969		
+ 223.475	+ 13,60	1.865.686	2.052.683	+ 186.997	+ 10,02	2.052.683	2.305.748	+ 253.065	+ 12,32
+ 229.722	+ 10,92	2.332.926	2.495.605	+ 162.679	+ 6,97	2.495.605	2.745.257	+ 249.652	+ 10,00
+ 264.737	+ 19,46	1.624.648	1.846.032	+ 221.434	+ 13,62	1.864.082	1.843.848	— 2.234	— 0,12
+ 23.889	+ 4,46	559.444	592.162	+ 32.718	+ 5,84	592.162	608.691	+ 16.529	+ 2,79
- 34.635	+ 35,31	132.711	230.615	+ 97.904	+ 73,77	230.615	146.364	— 84.251	— 36,53
- 776.458	+ 13,52	6.515.415	7.217.147	+ 701.732	+ 10,77	7.217.147	7.649.908	+ 432.761	+ 5,99

L'indice di elasticità delle entrate tributarie, rilevate in sede di consuntivo, rispetto al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato, risulta, rispettivamente con riferimento ai valori in lire correnti ed in lire settembre 1969, come segue:

INDICI DI ELASTICITA TRA LE ENTRATE TRIBUTARIE RILEVATE IN SEDE DI CONSUNTIVO ED IL RELATIVO REDDITO NAZIONALE

(in lire correnti)

ANNI	VARIAZIONI % SUI VALORI		Indici di elasticità
	Entrate tributarie rilevate dal consuntivo	Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato	
1966	+ 7,8	+ 11,7	0,67
1967	+ 12,8	+ 9,3	1,38
1968	+ 10,9	+ 7,3	1,49
1969	+ (*a*) 6,0	+ 10,5	0,57
		+ (*b*) 9,5	0,63
		+ 8,5	0,71

(*a*) L'incremento annuo di entrata 1969/1968 è stato considerato uguale a quello riscontrato fra i due periodi provvisori gennaio-ottobre dei due anni.

(*b*) + 9,5 è l'incremento del reddito nazionale 1969 calcolato ufficiosamente dall'ISCO nello scorso mese di ottobre, tenendo conto dei fattori negativi creati dagli scioperi; si ritiene che attualmente tale incremento percentuale possa essere sceso a + 8,5.

INDICI DI ELASTICITÀ TRA LE ENTRATE TRIBUTARIE RILEVATE IN SEDE DI CONSUNTIVO ED IL RELATIVO REDDITO NAZIONALE

(in lire settembre 1969)

ANNI	VARIAZIONI % SUI VALORI		Indici di elasticità
	Entrate tributarie rilevate dal consuntivo	Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato	
1966	+ 6,6	+ 10,5	0,63
1967	+ 10,6	+ 7,2	1,47
1968	+ 10,5	+ 6,9	1,52
1969	+ (*a*) 6,0	+ 6,0	1,00

(*a*) L'incremento annuo di entrata 1969/1968 è stato considerato uguale a quello riscontrato fra i due periodi provvisori gennaio-ottobre dei due anni.

Come si vede, scontati gli effetti della recessione verificatisi negli anni 1963 e 1964 (che, in conseguenza del meccanismo di applicazione delle imposte di ricchezza mobile e sulle società, si sono ripercossi prevalentemente nei due anni successivi), l'incremento del gettito aveva assunto un andamento quanto mai favorevole superando largamente il tasso di incremento del reddito nazionale.

Senonché con decreto-legge 30 agosto 1968 convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è stata concessa praticamente l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sulle società su una quota del reddito di impresa corrispondente al 50 per cento dei maggiori investimenti effettuati rispetto alla media del quinquennio precedente. Questa agevolazione opera per l'esercizio in corso alla data del citato decreto e per i due esercizi successivi. Un sondaggio fatto sui bilanci 1968 presentati dalle maggiori società fa rilevare che, già per l'anno 1969, si sono avuti i primi effetti negativi sul gettito tributario, effetti che si protrarranno in larga parte negli anni 1970 e 1971 e, in misura minore (conguagli), nel 1972 e 1973. Pur non conoscendosi ancora l'ammontare dei maggiori investimenti che le imprese opereranno ai fini delle agevolazioni fiscali, la minore entrata determinata da queste ultime può calcolarsi in non meno di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1969 e 1970, così che, se non fosse intervenuto tale provvedimento, le imposte dirette presenterebbero per il 1969 un incremento di gettito rispetto all'anno precedente pari al 12,79 per cento, cioè aderente allo sviluppo del reddito in termini reali, ed allo slittamento della moneta.

Per altro, non sembra si sia tenuto conto nel formulare le previsioni della minore entrata della quale si è fatto cenno, né della circostanza che l'eventuale maggiore slittamento della moneta viene acquisito all'imposizione diretta negli anni successivi, in base al meccanismo proprio di questo tipo di imposizione, il che induce a ritenere che saranno per manifestarsi obbiettive difficoltà nel reperimento della materia imponibile e nel conseguimento dei risultati previsti.

Finora, però, come risulta dai dati esposti, solo sporadicamente, e limitatamente a singole categorie e per qualche anno, si è riscontrato il caso di previsioni rivelatesi in eccesso rispetto agli accertamenti, mentre normalmente si è constatato il fenomeno inverso che ha, nel complesso, fatto registrare per il 1968 uno scarto pari a circa miliardi 838,4, il più alto dell'intero periodo.

L'ammontare netto dell'indebitamento, mediante ricorso al mercato finanziario è stato, nell'anno 1968, di 1.351,5 miliardi, raggiungendo un livello sensibilmente più alto di quelli dell'intero quadriennio 1965-1968; sensibilmente aumentata, peraltro, rispetto agli esercizi precedenti, è l'eccedenza passiva del conto dei residui, salita a 3.891,3 miliardi, alla quale cifra aggiungendo il saldo negativo della situazione di cassa (per incassi e pagamenti in conto competenze ed in conto residui), pari a 167,4 miliardi, si ottiene un totale di 4.058,7 miliardi (1965: 2.722,8; 1966: 1.924,9; 1967: 3.095). Ed, ove si ponga mente che l'ammontare dei residui passivi, a fine dell'esercizio 1968, è di 5.821,4 miliardi, se ne deduce come, di contro, le partite attive ammontano a meno di un terzo. Quanto all'avanzo tra l'ammontare delle entrate tributarie ed extratributarie e quello delle spese correnti è da rilevare che il totale delle risorse formatesi, in conseguenza di esso, nel periodo 1965-1968 ha raggiunto un importo sufficiente a fornire alle spese in conto capitale una copertura del 29,8 per cento del loro ammontare, in confronto della previsione del rapporto tra risparmio pubblico e spese in conto capitale, previsto dal programma economico 1966-70 in misura pari al 45 per cento; il che spiega il ricorso all'indebitamento in misura proporzionalmente più elevata rispetto alle previsioni del programma.

4. – La Commissione ha dovuto rilevare come nella previsione sia stata inclusa, al capitolo 1202, l'entrata di 271 miliardi relativa all'addizionale sull'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, mentre il termine di applicazione di tale legge va a scadere il 31 dicembre 1969 ed il disegno di legge, che ne prevede una ulteriore proroga, è stato presentato alla Camera il 15 ottobre 1969, cioè qualche mese dopo la presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 1970, avvenuta il 31 luglio 1969.

Ciò ha determinato, in palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione, l'approvazione, da parte del Senato, dello stato di previsione dell'entrata in cui era compreso il gettito di una imposta, per una parte della quale non era stata autorizzata l'imposizione con precedente legge sostanziale. Pur se il disegno di legge che prevede l'ulteriore proroga dell'addizionale in parola era già stato posto, al momento della votazione in Commissione, all'ordine del giorno della Camera in seduta pubblica e se ne potesse prevedere l'approva-

zione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento anteriormente alla votazione in Aula del bilancio di previsione, la Commissione, data la gravità, che ha voluto particolarmente sottolineare, della violazione della norma contenuta nell'articolo 81 della Carta costituzionale, ha ritenuto di apportare al citato capitolo 1202 le necessarie variazioni.

La Commissione ha, altresì, rilevato, in rapporto ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, nella decisione sul rendiconto per lo esercizio 1968, che la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ENAL per la gestione del concorso pronostici si presta a rilievi sia per quanto attiene alla mancata osservanza del procedimento previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, sia per la costituzione di un fondo di riserva a garanzia delle obbligazioni assunte dall'ENAL, senza una precisa determinazione del relativo ammontare ovvero, comunque, senza la delineazione di criteri per detta determinazione.

La Commissione, inoltre, ha dovuto sottolineare che la convenzione con l'*Automobil Club* d'Italia per il servizio di riscossione diretta delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio è stata recentemente stipulata ed avrà corso a partire dal 22 dicembre del corrente anno, mentre sono tuttora rimasti non regolati da formale convenzione i servizi di riscossione esercitati dall'*Automobil Club* d'Italia, di fatto, dal 21 dicembre 1966 alla data di inizio della nuova convenzione predetta.

5. – Particolare rilievo sembra doversi dare, nella prospettiva della riforma tributaria, alla esigenza di una radicale ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria centrale e periferica. In proposito è da rilevare che non si può certo sopperire all'attuale deficienza dei ruoli organici, rispetto alle sempre più accresciute esigenze di servizio, tante volte segnalate dalle Amministrazioni interessate attraverso le assunzioni di personale autorizzate dalla legge – articolo 24 – 19 luglio 1968, n. 959. Né tanto meno, attraverso questo sistema, si può provvedere ad una generalmente auspicata più razionale distribuzione del personale tra gli uffici finanziari, notando che presso gli uffici del Nord (che sono quelli più produttivi dal punto di vista del gettito fiscale) si rilevano preoccupanti carenze di personale che rendono particolarmente difficile provvedere, con la dovuta efficienza, all'adempimento dei compiti di istituto. Ad ovviare a tale inconveniente la Commissione ritiene di formulare una esplicita sollecitazione al Governo perché prenda in esame l'opportunità della istituzione di ruoli periferici regionali, così da assicurare, specie con riferimento alla prossima entrata in vigore dell'ordinamento regionale, nelle singole regioni, attraverso una razionale distribuzione del personale in rapporto alle effettive esigenze, regolarità, speditezza, tempestività dei servizi. Al riguardo si potrebbe, senza attendere l'approvazione della legge-delega per la riforma tributaria, anticipare, attraverso apposito disegno di legge, almeno per questa parte, la riorganizzazione degli uffici finanziari.

Si vuol tuttavia aggiungere per ragioni obiettive che, in rapporto alle varie sopravvenute esigenze, gli uffici finanziari, pur se i relativi organici non corrispondono a quelli che sarebbero necessari, hanno risposto in maniera particolarmente soddisfacente. A titolo di esempio va ricordato che, per quanto attiene all'attività dell'amministrazione delle imposte dirette, negli anni dal '66 al '68 sono stati presentati agli uffici distrettuali n. 13.245.971 dichiarazioni, di cui 11.451.795 da persone fisiche, 1.453.040 da ditte collettive, 341.000 da società ed enti. Al 31 dicembre 1968, epoca di scadenza del termine per la rettifica delle dichiarazioni presentate nel 1966, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile erano state riesaminate 1.597.096 domande. Delle suddette dichiarazioni n. 218.643 (pari al 13,69 per cento) sono state accettate; n. 1.378.453 (pari all'86.101 per cento) sono state rettificate, con un maggior reddito acquisito rispetto al dichiarato di 2.668 miliardi di lire. Sono rimaste in contestazione n. 214.020 domande (pari al 15,52 per cento), con un reddito di 1.288 miliardi, pari al 48,27 per cento del maggior reddito rettificato.

Per quanto attiene alle dichiarazioni presentate nel 1966 agli effetti dell'imposta complementare progressiva, si hanno i seguenti dati, riferiti alla data del 31 dicembre 1968: dichiarazioni esaminate 1.755.818, di cui 739.512 (pari al 42,12 per cento) sono state accettate; 1.016.306 (pari al 57,88 per cento) sono state rettificate. Il maggior reddito acquisito, rispetto al dichiarato, è stato di 1.910 miliardi di lire; sono rimaste in contestazione 198.704 dichiarazioni (pari al 19,55 per cento), con un reddito di 735 miliardi, pari al 38,48 per cento del maggior reddito rettificato.

D'altro canto, al 31 dicembre 1968 erano stati eseguiti 87.915 nuovi accertamenti a carico di persone fisiche, ditte collettive e società ed enti tassabili in base al bilancio, che

avevano omesso di presentare la dichiarazione nell'anno 1965 agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Il reddito acquisito è stato di 130 miliardi di lire, mentre sono rimasti in contestazione 24.516 accertamenti, pari al 27,88 per cento del totale di quelli eseguiti, con un reddito di 81 miliardi di lire, pari al 62,31 per cento del reddito accertato. Quanto all'imposta complementare progressiva, alla richiamata data del 31 dicembre 1968, erano stati eseguiti 97.671 nuovi accertamenti nei confronti di coloro che avevano omesso di presentare la dichiarazione nell'anno 1965. Il reddito accertato è stato di 192 miliardi di lire, mentre sono rimasti in contestazione 26.325 nuovi accertamenti, pari al 26,95 per cento, con un reddito di 80 miliardi di lire, pari al 41,67 per cento del totale del reddito accertato.

Si vuole aggiungere, sempre a titolo esemplificativo, che nell'anno 1968 sono stati eseguiti 1.150.150 volture catastali (tra terreni e fabbricati), mentre ne sono rimaste da esaminare 4.272.717; nello stesso anno gli uffici distrettuali delle imposte hanno rilasciato, in rapporto ad esigenze che via via vanno accrescendosi per effetto, soprattutto, di disposizioni legislative (specie di agevolazioni fiscali) 5.277.973 certificati richiesti da cittadini.

Ma, pur se si debba dare atto dei risultati conseguiti, rimane il problema di fondo di un adeguamento degli ordinamenti dell'amministrazione finanziaria, che risponda, da un canto, alle esigenze della riforma tributaria, le quali postulano il perfezionamento dei servizi di rilevazione in materia tributaria, migliore efficienza e rendimento degli uffici preposti all'accertamento e alla riscossione, revisione delle competenze delle direzioni generali e degli uffici centrali, riordinamento degli uffici periferici e delle relative circoscrizioni territoriali, riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici, semplificazione e snellimento nei procedimenti amministrativi, ampi decentramenti, ammodernamento delle attrezzature e meccanizzazione dei servizi; da un altro canto, alle più moderne concezioni strutturali ed organizzative.

Il problema, come è ovvio, non attiene soltanto all'amministrazione finanziaria, ma all'organizzazione in genere dei servizi della pubblica amministrazione; ad esso andrebbe dedicata una più vigile, più costante, più penetrante attenzione da parte degli organi governativi, in particolare con riferimento al fenomeno della introduzione di sistemi di rilevazione e di rielaborazione meccanografica ed elettronica, che va sviluppandosi in quasi tutte le amministrazioni statali, senza, come ha giustamente rilevato la Corte dei conti, una visione organica generale, che sola può assicurare risultati a livello di quelli che le moderne tecnologie consentono.

Non è chi non veda come sia necessaria in proposito l'adozione di sistemi armonizzati ed omogenei di raccolta e di elaborazione dei dati che attraverso i sistemi meccanografici ed elettronici possono essere acquisiti e di una più efficiente, più rapida, più razionale attività della pubblica amministrazione, sia per una maggiore tempestività ed incidenza dei controlli, sia per un coordinamento sempre più intimo e costante tra la gestione generale del bilancio dello Stato e quella delle singole aziende contabili, sia soprattutto per l'acquisizione di tutti gli elementi necessari ad offrire agli organi cui sono demandate responsabili scelte di ordine politico, di ordine amministrativo, di ordine economico, approfondita, tempestiva, analitica conoscenza e correlativamente ampia possibilità di valutazione, di sintesi, di decisione. Inoltre ne potrebbe risultare una razionalizzazione ed omogeneizzazione dei servizi e dei dati, che consentirebbe più facilmente e più tempestivamente al Parlamento l'esercizio del controllo più documentato e perciò più consapevole, approfondito ed ampio, sull'attività dello Stato nel suo complesso (bilancio e rendiconto; andamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in rapporto all'attuazione degli obiettivi fissati dal programma economico nazionale; indebitamento generale diretto ed indiretto dello Stato e di tutti gli enti pubblici; analisi dei costi interni della pubblica amministrazione e del rendimento dei servizi pubblici; controllo del ritmo di attuazione delle leggi e stima degli effetti relativi, eccetera) per trarne, attraverso lo studio e l'analisi critica dei dati e delle documentazioni acquisite, le valutazioni conseguenti e formulare indirizzi che, dalla obiettiva conoscenza dei problemi, traggano fondamento per la impostazione dei bilanci, per l'eventuale revisione del programma, per la formazione dei programmi futuri.

Per quanto attiene specificamente al settore finanziario, va rilevato che il programma di meccanizzazione delle imposte dirette attraverso la istituzione di anagrafi distrettuali tributarie è in avanzato corso di realizzazione. In atto 370 uffici sono stati dotati di macchine ed attrezzature accessorie, mentre sono in corso di organizzazione altri 27 uffici. La meccanizzazione consente di impiantare una scheda di posizione per ogni contri-

buente destinata a ricevere la registrazione di tutti i dati anagrafici e contabili di ogni soggetto di imposta, con riferimento a tutti i rapporti che intercorrono tra gli uffici ed il contribuente. Sono state finora codificate 3.174.661 dichiarazioni uniche su circa 4.200.000 annualmente presentate, e sono state già intestate 2.035.456 schede di posizione relative ad altrettanti contribuenti.

È però da rilevare che ancora non tutti gli uffici sono in grado di svolgere il lavoro meccanografico, in quanto 65 di essi sono completamente privi di personale, mentre altri 128 dispongono di personale insufficiente; si può calcolare che in pratica manchino in atto circa 150 operatori tecnici.

Peraltro, si rivela ogni giorno più indifferibile la realizzazione dell'anagrafe tributaria centrale per la raccolta e lo smistamento di tutte le notizie che pervengano dalle diverse fonti di rilevazione in modo da poter fornire agli uffici distrettuati delle imposte dirette le necessarie informazioni per il controllo delle dichiarazioni dei redditi e per la ricerca degli evasori. Improrogabile altresì appare la formazione dello schedario centrale dei contribuenti.

Anche per far fronte tempestivamente a tale esigenza così che si possa far fronte ai problemi applicativi della riforma tributaria e realizzarne i principali obiettivi, la Commissione ritiene opportuno di rivolgere formale sollecitazione al Governo perché vi si provveda, con apposito disegno di legge ed eventualmente con una delega stralcio.

6. — La Corte dei conti ha più volte sottolineato come l'analisi della spesa dello Stato sotto il profilo economico, pur se ponga in evidenza un complesso di elementi che possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento dei costi di funzionamento della pubblica amministrazione, manchi di un dato fondamentale, quello, cioè, di una indagine sui costi nei vari settori amministrativi.

È evidente come una analisi di tal genere potrebbe offrire elementi di giudizio di notevole importanza, sia per quanto attiene alla efficienza dell'azione amministrativa, sia ai risultati che da essa possano conseguire, sia ai fini delle riforme o ristrutturazioni che possano rivelarsi necessarie. Uno studio recente del professor De Nardo pone in luce che il costo dell'attività di prelievo tributario per l'anno 1968 ammonta a lire 443,1 miliardi, di cui 332,9 miliardi per i tributi accertati dallo Stato e 110,2 per quelli accertati direttamente dagli enti locali, cosicché il costo totale è attribuibile per il 75,1 per cento ai tributi accertati dallo Stato e per il 24,9 per cento a quelli accertati dagli enti locali. La parte maggiore del costo appare, dai dati forniti dal professor De Nardo, quella relativa alle imposte dirette: 160,6 miliardi, pari al 36,3 per cento del totale; il secondo posto è occupato dai tributi locali e il terzo dalle tasse e imposte indirette sugli affari con 87 miliardi, pari al 19,6 per cento, il quarto posto dai dazi e dagli altri diritti di confine nonché dalle imposte di fabbricazione con 62,6 miliardi, pari al 14,1 per cento, poi le privative fiscali con 22,1 miliardi, pari al 5 per cento, e per ultimo il lotto e le lotterie con 0,5 miliardi pari allo 0,1 per cento. Analizzando i risultati dell'indagine secondo le varie categorie di spese, il professor De Nardo calcola che il costo della amministrazione periferica, con gli organi ausiliari e quelli ad attività promiscua, rappresenta il 97,39 per cento del totale, quello dell'amministrazione centrale l'1,47 per cento del totale, quello degli organi legislativi e di controllo centrale lo 0,35 per cento, il costo dell'attività contenziosa e giudiziaria lo 0,79 per cento. Il costo dell'amministrazione periferica nel 1968 è costituito, per 106,3 miliardi, pari al 24 per cento del totale, da remunerazione al personale, e per 17,8 miliardi, pari al 4 per cento, da spese di funzionamento, il che importa che per ogni 100 lire spese per l'accertamento dei tributi, 85,63 sono remunerazioni al personale, e 14,37 spese di funzionamento. Gli aggi di riscossione, esclusi quelli per imposte di consumo, hanno raggiunto nel 1968 la cifra di 118,3 miliardi, pari al 26,70 per cento del totale; aggiungendovi le indennità di mora, le spese di riscossione raggiungono la cifra di 126,1 miliardi, pari al 28,46 per cento del totale. Un peso di notevole portata hanno, sul totale, le spese per la guardia di finanza, che ammontano a 83 miliardi, pari al 18,73 per cento del totale. Le une e le altre (aggi e indennità di mora e guardia di finanza), sommate insieme, raggiungono un totale di miliardi 209,1, e, nell'ambito dei soli tributi erariali, rappresentano il 60,56 per cento.

Il rapporto tra il costo totale del prelievo e del gettito totale dei tributi è nel 1968 pari al 4,52 per cento, con un massimo per le imposte di consumo del 18,89 per cento e un minimo per il lotto dello 0,18 per cento; il rapporto anzidetto era, per il 1954, 5,71 per cento e nel 1964, 4,75 per cento, il che va posto in rapporto con la diversa dinamica del gettito dei tributi.

7. – La Corte dei conti ha posto in rilievo la importanza che hanno via via assunto gli interventi per l'amministrazione finanziaria nell'ambito della finanza locale e le provvidenze a titolo di restituzione e rimborsi di imposte a favore di categorie agricole o industriali. Tali interventi hanno determinato nel 1968 erogazioni a favore degli enti locali per oltre 332 miliardi ed, a favore delle categorie sopra indicate, per oltre 98 miliardi.

Tale sottolineazione suggerisce di rilevare, per ovvia connessione, come a cifre di gran lunga rilevanti (se pur non è possibile precisarle) debbano ormai ammontare i redditi che godono di totali o parziali esenzioni, in dipendenza della congerie di norme che via via sono venute emanandosi, senza una razionale ed organica visione, ora per ragioni congiunturali, ora per particolari esigenze agevolative di categorie o di settori produttivi.

La riforma tributaria potrà fornire l'occasione per affrontare il problema di una ricognizione e razionalizzazione del sistema delle esenzioni fiscali nel nostro paese, disponendo, per il futuro, che per ogni esenzione fiscale, totale o parziale che sia, si provveda ad apposite rilevazioni, al fine di accertare l'ammontare delle minori entrate che da esse conseguono. Di tali minori entrate dovrebbe farsi apposita menzione nello stato di previsione dell'entrata in apposito allegato da istituire, così che le relative risultanze possano essere oggetto di valutazione responsabile, anche ai fini di un sostanziale rispetto dell'articolo 81 della Carta costituzionale.

Per quel che riguarda le imposte dirette un mezzo di rilevazione dei redditi che godono, in atto, di esenzioni fiscali potrebbe essere studiato attraverso l'aggiunta di apposito foglio nel modulo della denunzia annuale ai fini dell'imposta complementare, nel quale ogni contribuente, a pena di decadenza, debba indicare i redditi per i quali gode l'esenzione totale o parziale.

8. – Per quanto attiene alla riforma tributaria, essendo il relativo disegno di legge di delega al Governo in atto all'esame della Commissione per il bilancio e le partecipazioni statali ai fini del parere da esprimere, a norma di regolamento, alla Commissione competente in via principale, cioè quella finanze e tesoro, non è sembrato opportuno trattare dell'argomento in sede di esame dello stato di previsione dell'entrata.

La Commissione si limita perciò al riguardo a sottolineare l'esigenza che si provveda con sollecitudine alla riforma del regime delle società per azioni in modo che possano essere prescritti criteri uniformi per la impostazione dei relativi bilanci e degli allegati ai medesimi, per l'omogeneizzazione delle scritture e dei dati contabili presi a base per la formazione dei bilanci medesimi, nonché per un accertamento globale delle attività delle società principali e di quelle da esse in qualsiasi modo controllate, ovvero ad esse collegate.

9. – L'esigenza di un coordinamento generale della finanza pubblica è stata più volte richiamata dalla Corte dei conti nelle sue relazioni sui rendiconti generali dello Stato. Tale esigenza è divenuta, in questi ultimi tempi assai pressante in vista della prossima entrata in vigore dell'ordinamento regionale.

Il coordinamento razionale della finanza pubblica non può però prescindere da una esatta individuazione e ripartizione dei compiti istituzionali da demandare rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni, essendo in atto la materia regolata da un complesso di norme, che determinano notevoli ed irrazionali interferenze fra la competenza dei detti enti, in quanto vi sono materie attribuite, senza possibilità di obiettiva discriminazione, promiscuamente sia alle regioni sia alle province sia ai comuni. Occorre, perciò, procedere senza ulteriori indugi ad una radicale revisione dell'ordinamento vigente che si fondi su di un organica e differenziata visione degli interessi nazionali, regionali, provinciali e comunali che lo Stato, le regioni, le province ed i comuni sono rispettivamente chiamati ad esprimere e a tutelare.

Soltanto in tal modo si potranno evitare duplicazioni e dispersioni di spese e le correlative ripercussioni sui bilanci dei comuni, delle province e delle regioni nonché gli effetti conseguenti in materia di finanza regionale e locale.

Con le osservazioni sopra riportate e le modifiche apportate, di cui si sono illustrate le ragioni, si propone alla Camera l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1970.

LA LOGGIA, *Relatore per l'entrata.*

PAGINA BIANCA

LA SPESA

1. — PREMESSA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La relazione previsionale e programmatica per l'anno 1970, presentata dai Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, non fornisce indicazioni circa la probabile evoluzione del nostro sistema economico nel 1970.

Non è un caso che si verifichi questa carenza, perché essa sta a significare l'incertezza con la quale si valuta, tra l'altro, il fenomeno – in atto nel paese – delle rivendicazioni salariali e, di conseguenza, la difficoltà di ipotizzare, o quanto meno di esplicitare, le linee di condotta dell'operatore pubblico per il prossimo anno.

Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato è stato determinato ipotizzando, implicitamente, un incremento del 6,5 per cento del reddito nazionale netto in termini reali e del 9,6 per cento in termini monetari.

Le previsioni per la spesa presentano, rispetto al 1969, un incremento – in termini monetari – pari al 12,32 per cento (1.407,3 miliardi in valori assoluti), con una accentuazione della tendenza alla espansione della spesa corrente: negli ultimi tre esercizi infatti l'incremento globale della spesa è stato del 27,7 per cento e le spese correnti, cioè quelle con effetto più immediato sulla domanda di consumo, sono cresciute del 32,5 per cento, mentre quelle in conto capitale, cioè le spese con effetto immediato sulla domanda d'investimenti, sono aumentate del 9,6 per cento.

Lo scontro sociale in atto nel paese nella seconda metà del 1969 presenta carattere talmente profondo da dover essere valutato nella sua importanza complessiva.

Si è discusso a lungo di compatibilità delle richieste salariali con la stabilità dei prezzi e del meccanismo di accumulazione, e con l'equilibrio della bilancia dei pagamenti.

Ma, più e oltre che l'incompatibilità in se stessa, occorre valutare la dimensione politica dei processi che sono emersi finora e che forse ancor più emergeranno dall'esame dei sindacati. Le incompatibilità, infatti, non si rivolgono tanto esclusivamente al problema dei prezzi, del meccanismo di accumulazione e della bilancia dei pagamenti, e ciò per vari motivi.

Innanzitutto occorre tener presente che i prevedibili termini di « chiusura » delle maggiori vertenze contrattuali non supereranno sensibilmente i prevedibili incrementi di produttività, anche se una concentrazione degli aumenti nel primo anno di applicazione dei contratti creerà delicate tensioni. A questo proposito va ricordato – per altro – che la dinamica del reddito da lavoro dipendente negli ultimi anni, per riconoscimento pure di organismi economici internazionali, è stata compressa al punto da giustificare un ampio aumento per i prossimi anni.

In secondo luogo è necessario sottolineare che il problema dei prezzi non può essere rapportato soltanto alla dinamica del reddito da lavoro dipendente, così come anche gli aumenti dei prezzi verificatisi negli ultimi tre anni – anni di relativa stasi salariale – stanno a dimostrare (si vedano, soprattutto, i vistosi aumenti del costo degli affitti, dei prodotti agricoli, dei servizi sanitari dei materiali da costruzione).

In terzo luogo va rilevato come il meccanismo di accumulazione (il risparmio) rimanga sufficientemente elevato, mentre troppo basso si mantenga da tempo il livello degli investimenti, e come, infine, il problema della bilancia dei pagamenti non si ponga in relazione alle partite correnti, ma bensì in relazione all'esodo dei capitali.

L'aspetto più importante dell'incompatibilità va ricercato, dunque, altrove. In qualsiasi modo si concluda l'attuale fase dei rinnovi contrattuali, è chiaro che un certo meccanismo di stabilità sta entrando in crisi definiti-

va: si tratta di un meccanismo finora basato sul presupposto che il settore dinamico nella nostra economia doveva creare spazio (a detrimento, in prevalenza, dei salari reali in quel settore) così da mantenere le forme di rendita e di « arretratezza amministrata » che prevalgono in altri settori. Tale meccanismo non è più a lungo sostenibile, in quanto è prevedibile – per i prossimi anni – una dinamica salariale nel settore industriale, tale da non lasciare margini per prelievi del genere, e ciò soprattutto perché la lotta sindacale ha investito, investe, ed investirà sempre più direttamente i problemi strutturali che tali posizioni di rendita presentano. L'istaurazione di un nuovo equilibrio richiederà, pertanto, non soltanto una accelerazione dello sviluppo industriale, onde consentire più elevati livelli organizzativi e di produttività, ma anche una « sferzata » al resto dell'economia ed una progressiva « compressione » almeno delle più macroscopiche sacche di rendita, oltre che degli sprechi rilevabili nella spesa pubblica.

In questa prospettiva, la « stretta monetaria » posta in essere nell'ultimo periodo, in presenza di notevoli tendenze inflazionistiche, poiché non tiene conto « delle radicali trasformazioni intervenute negli assetti fondamentali e determinanti delle strutture economiche », può funzionare nel breve periodo – al di fuori di qualsiasi valutazione dei costi – ma risulta, senza dubbio, controproducente proprio su quel piano strutturale cui il problema va ricondotto ed efficacemente reimpostato. In altri termini, se alle debolezze congenite dell'apparato produttivo italiano – debolezze, che finora sono state in parte superate da una dinamica produttiva del settore industriale marcatamente elevata – si aggiunge una ulteriore politica di *stop and go*, si condanna l'economia italiana a fasi prolungate di stagnazione relativa.

L'indicazione che emerge chiaramente da questo punto di vista è che viene ad aprirsi un circolo vizioso, che tende a condannare l'economia italiana ad un aggravamento del distacco strutturale rispetto ad altre economie. Il che fa sì che l'Italia si trovi ad essere presente nel gioco finanziario internazionale su posizioni di intrinseca debolezza strutturale, che è pericoloso nascondere dietro sia pur esistenti problemi differenziali nell'imposizione fiscale o dietro la mancanza di più efficaci strumenti di intermediazione finanziaria.

È da queste considerazioni, che scaturisce l'urgenza di riprendere, non senza una franca valutazione delle esperienze di questi anni, il discorso su scelte di « politica economica globale », da affrontare « oltre che con coraggio e tempestività, anche con un indispensabile bagaglio di idee nuove ».

In questi ultimi anni, mentre l'adozione della programmazione (forse accolta un po' troppo « miticamente » ed in forme illuministiche) implicava severità e coerenza nelle scelte, si sono in pratica elusi tutti i vincoli nel perseguire, sotto la spinta di istanze particolari, obiettivi tra loro profondamente incompatibili.

Ai primi ostacoli concreti si è, di fatto, ritornati alla pratica dei singoli provvedimenti, in sé e per sé anche positivi, ed all'azione settoriale, lasciando che la programmazione non si configurasse come metodo nuovo di espressione e di soddisfacimento dei bisogni della comunità e restasse un modello astratto di comportamento dei pubblici poteri.

È chiaro che il passaggio ad una economia programmata è quanto mai complesso ed è certamente facile prendere atto della distanza che separa il modello dalla realtà, ma è altrettanto facile prendere a pretesto proprio questo *gap* per non modificare metodi e comportamento della politica economica.

D'altra parte non si può neppure ricorrere a nuove invenzioni programmatiche o ad alternative tecniche diverse dall'esperienza dei piani quinquennali, senza aprire un dibattito politico che faccia riprendere il cammino della programmazione dal punto cui gli ultimi sviluppi del nostro sistema economico lo hanno condotto.

2. — EVOLUZIONE DELLA CONGIUNTURA INTERNA.

Gli aumenti salariali e i miglioramenti normativi conseguenti alla stipulazione dei contratti in atto avranno, indubbiamente, per effetto, aumenti sensibili del costo del lavoro; aumenti, peraltro, diversamente tollerabili a seconda del settore produttivo e della dimensione d'impresa. L'altro effetto della conclusione dei contratti sarà quello di un'espansione della domanda interna di consumo, come conseguenza necessaria dell'incremento del reddito da lavoro. Aggiungendosi all'effetto di precedenti misure, come l'aumento delle pensioni in seguito alla legge n. 153 del 1969, l'espansione della domanda può prevedersi considerevole. Essa tenderà, naturalmente, ad indurre un maggior volume di investimenti,

estendendo così le proprie conseguenze allo intero sistema economico.

Un aumento della domanda globale, peraltro, comporta generalmente un incremento della produzione e dell'occupazione: il che è particolarmente auspicabile, data la persistente riduzione delle forze di lavoro e dell'occupazione totale. Dal luglio 1968 al luglio 1969 l'occupazione si è ridotta, infatti, di 280 mila unità. Si tratta di una riduzione concentrata prevalentemente nell'agricoltura, ma presente anche nel settore terziario e non sufficientemente controbilanciata dall'espansione nel settore industriale (1).

L'espansione produttiva potrà, inoltre, consentire il migliore sfruttamento degli impianti e l'impiego di macchine e strumenti più moderni, facilitando l'aumento della produttività che consentirà di assorbire più agevolmente gli aumenti del costo del lavoro: anche se questi effetti non potranno essere immediati, l'incremento della produttività non potrà nel 1970 uguagliare l'aumento del costo del lavoro.

Questa espansione di domanda interna deve essere valutata a fronte di un probabile raffreddamento della domanda estera, la quale ha contribuito in modo determinante al sostegno della congiuntura italiana negli ultimi due anni.

Le esportazioni italiane hanno attraversato una fase di eccezionale espansione, anche per via dell'espansione mondiale che ha caratterizzato il 1968-1969. Il commercio estero dei paesi industriali, che era cresciuto regolarmente al tasso del 9 per cento all'anno tra il 1961 ed il 1967, è cresciuto del 13 per cento tra il 1967 ed il 1968 e del 22 per cento tra il secondo trimestre 1968 ed il secondo trimestre 1969: un'espansione legata all'eccezionale *boom* di alcune economie-guida, come gli Stati Uniti, la Germania, la Francia. È naturale che l'espansione di queste economie, che da sole assorbono oltre il 40 per cento delle nostre esportazioni, abbia trascinato con sé l'espansione delle nostre esportazioni, le quali sono aumentate dell'8 per cento tra il 1966 ed il 1967, del 17 per cento tra il 1967 ed il 1968 e del 22 per cento tra il primo semestre 1968 ed il primo semestre 1969.

L'andamento descritto ha avuto due principali conseguenze sulla nostra economia:

a) Da un lato l'esportazione ha contribuito in modo decisivo alla ripresa produttiva in atto, ed anzi proprio alla dinamica delle economie comunicanti con la nostra va attribuito in misura preponderante il merito di aver evitato all'economia italiana una recessione nel corso del 1968. Il prodotto nazionale lordo è aumentato, infatti, tra il 1967 ed il 1968, di 3.200 miliardi; di questo incremento le esportazioni di merci e servizi, aumentate di 1.170 miliardi, costituiscono il 37 per cento. Tenendo grossolanamente conto degli effetti moltiplicativi a catena che un aumento delle vendite all'estero genera nel sistema economico, si può stimare l'effetto complessivo della domanda estera sul prodotto lordo italiano in non meno di 2.000 miliardi; in altre parole, se le esportazioni fossero rimaste al livello dell'anno precedente, il reddito nazionale lordo sarebbe cresciuto non del 7,3 per cento, ma solo di una percentuale attorno al 2,5 in termini monetari e ancor meno – quindi – in termini reali.

Questo effetto trainante delle esportazioni si è accentuato nella prima metà del 1969: le esportazioni di merci e servizi sono state nel primo semestre superiori di ben 850 miliardi a quelle del primo semestre 1968, ciò che fa ritenere l'effetto espansivo sull'economia italiana ancor più marcato di quello dello scorso anno e ben maggiore di quello risultato dalle misure di rilancio dell'economia adottate nell'autunno 1968 (il « decretone » e gli altri vari provvedimenti).

b) L'altra conseguenza dell'incremento di volume delle esportazioni riguarda la bilancia delle transazioni commerciali con l'estero. Il 1968, anno di modesta espansione interna, ha visto un aumento delle esportazioni molto superiore a quello delle importazioni (per le sole merci, +17 per cento contro +5 per cento; per merci e servizi assieme +15 per cento contro +7 per cento). In questo modo una quota crescente della nostra produzione andava a soddisfare la domanda estera, e l'interscambio di merci e servizi ci attribuiva un avanzo di 1.440 miliardi, il doppio dell'anno precedente, e costituiva la base per le argomentazioni successivamente avanzate in sede internazionale a favore di una rivalutazione della lira.

Nella prima metà del 1969 l'espansione interna, ripresa vigorosamente per l'effetto congiunto dello stesso stimolo proveniente dall'estero, delle misure di rilancio dell'economia e di una ripresa degli investimenti ormai da lungo tempo attesa, ha fatto naturalmente crescere le importazioni in misura assai più marcata (+27 per cento rispetto alla prima metà del 1968 per le sole merci; +22 per cento per

(1) Per una valutazione dell'andamento della occupazione vedasi l'allegato *A*.

merci e servizi; contro rispettivamente il 22 per cento ed il 20 per cento di aumento delle esportazioni). Il saldo attivo della bilancia commerciale è rimasto così pressoché invariato (622 miliardi contro 589 nel primo semestre 1968), lasciando prevedere per il complesso del 1969 un saldo ancora largamente attivo, di certo non inferiore ai 1.000 miliardi.

La domanda estera, che ha avuto un ruolo determinante nel rilancio dell'economia italiana, dovrebbe ora indebolirsi. Gli Stati Uniti stanno entrando in quella recessione che il governo e le autorità monetarie americane tentano obiettivamente di provocare, da un anno a questa parte, assillate come sono dall'inflazione e dal disavanzo dei pagamenti con l'estero. Il governo francese, a sua volta, sta deflazionando l'economia per arrestare l'aumento continuo delle importazioni e, come si usa dire, « far funzionare » la svalutazione dell'agosto scorso. In posizione più incerta sono la Germania e l'Inghilterra. La rivalutazione del marco avrà l'effetto di favorire le nostre esportazioni, rispetto alla produzione tedesca, sia sul mercato tedesco sia sugli altri mercati; d'altra parte, il timore dell'inflazione induce la politica economica (e specialmente monetaria) tedesca ad esercitare una funzione di freno alla domanda e, quindi, alle importazioni. Ancora più incerta la situazione dell'Inghilterra, dove il rilancio dell'economia dipende proprio dall'andamento della bilancia dei pagamenti, che accenna ora a migliorare, ma su cui è ancora difficile fare previsioni decisamente ottimistiche.

In complesso, la congiuntura internazionale dipende dall'esito di opposte tendenze: quelle espansionistiche in Italia, in Giappone, più moderatamente in Germania e forse in Gran Bretagna, contro quelle deflazionistiche negli Stati Uniti e in Francia. Mentre sarebbe assurdo prevedere un andamento catastrofico, come qualcuno ha suggerito nel ricordo del 1929, è senz'altro probabile un rallentamento generale rispetto agli ultimi due anni.

L'espansione della domanda interna giungerà, dunque, particolarmente opportuna per sostituire la domanda estera in quella funzione trainante, che essa ha ricoperto finora. Non va dimenticato, inoltre, il probabile, pesante rallentamento dell'attività edilizia, che farà seguito all'anormale espansione in corso e che interverrà bruscamente alla scadenza dei termini di utilizzazione delle licenze rilasciate nell'agosto 1967 (né sarebbe, peraltro, opportuno sacrificare ancora una volta alle esigenze congiunturali ogni speranza di un sia pur graduale controllo dell'indisciplina urbanistica, che ha già grandemente danneggiato il paese, come avverrebbe qualora si indulgesse ai suggerimenti di proroga, anche parziale, delle scadenze indicate nella legge-ponte). Complessivamente l'espansione della domanda interna appare, pertanto, positiva e necessaria. Essendo prevedibile l'operare di importanti fattori riduttivi, non vi è motivo per ritenere probabile un'eccessiva espansione globale della domanda; la espansione dovrebbe consentire un miglioramento della situazione occupazionale ed una accelerazione dello sviluppo.

Queste prospettive favorevoli sono tuttavia soggette ad una duplice ipoteca, costituita dalla dinamica dei prezzi e dall'andamento dei pagamenti con l'estero. Il tasso di incremento dei prezzi, mantenutosi a livelli trascurabili negli ultimi anni, ha ripreso a crescere nell'anno in corso, raggiungendo il 5,8 per cento per i prezzi all'ingrosso tra il settembre 1968 ed il settembre 1969, il 3,4 per cento per i prezzi al consumo ed il 3,5 per cento per il costo della vita. Gli aumenti verificatisi finora sono riconducibili a cause specifiche e ben localizzate, soprattutto nei settori dell'edilizia e di alcuni servizi, mentre non si ha per il momento un aumento generalizzato dei prezzi che stia ad indicare un'eccessiva pressione della domanda o un incremento dei costi dei fattori superiori all'incremento della produttività (anzi, la dinamica del costo del lavoro è stata finora inferiore a quella della produttività del lavoro).

C'è da chiedersi, se su questi aumenti localizzati verrà ad innestarsi un processo inflazionistico generalizzato per effetto degli aumenti salariali. A questo, come ad altri quesiti d'importanza strategica, è molto difficile comunque rispondere ed è, anzi, praticamente impossibile dare una risposta precisa in termini quantitativi, vale a dire dare il tipo di risposta che si richiede per poter impostare un'azione pubblica che abbia un effetto riequilibratore.

Sia consentito, a questo proposito, lamentare il particolare stato di carenza di informazioni e di elaborazioni statistiche in cui si dibatte l'attività di controllo del Parlamento. La valutazione dei problemi economici e sociali richiede il massimo grado d'informazione possibile: appare perciò particolarmente urgente che il Parlamento, nel quadro di una organica riforma degli istituti pubblici di informazione economica (ISTAT, ISCO, ISPE, INEA), venga dotato di strumenti adeguati, che consentano un accesso agevole a tutti i dati ed a tutte le informazioni disponibili e che

svolgano un lavoro di documentazione e di organizzazione del materiale informativo ad uso del Parlamento medesimo.

Se non è possibile formulare una precisa previsione in merito all'andamento dei prezzi, alcune considerazioni di metodo – tuttavia – si impongono. La situazione dell'offerta offre un margine considerevole all'espansione della domanda: la capacità produttiva del settore industriale è prossima alla piena utilizzazione solo in alcuni settori, mentre conserva ampi margini in altri settori. Sussiste, inoltre, un attivo nella bilancia delle partite correnti con l'estero dell'ordine di 1.000 miliardi nell'anno in corso, cifra che può essere riassorbita consentendo un'espansione delle importazioni. Appare, dunque, ragionevole supporre che l'accrescimento della domanda interna possa realizzarsi senza determinare un generale squilibrio tra domanda e offerta.

La situazione dei costi si presenta indubbiamente difficile per il 1970, almeno nei settori in cui i contratti collettivi vengono rinnovati in queste settimane. Gli aumenti del costo del lavoro previsti non sono in genere superiori al prevedibile aumento della produttività nel periodo di durata del contratto, onde non appaiono propriamente incompatibili con il mantenimento dell'equilibrio aziendale nello stesso tempo, soprattutto in relazione al fatto che negli ultimi anni i salari sono rimasti indietro rispetto alle produttività del lavoro. Tuttavia la concentrazione degli aumenti nel primo anno di applicazione dei contratti ed il probabile aggiungersi di costi dovuti al funzionamento della scala mobile possono rendere transitoriamente difficile la situazione di molte imprese, specialmente di piccola o media dimensione. Trattandosi di difficoltà per buona parte transitorie, dovute cioè alla concentrazione nel tempo degli aumenti di costo, è necessario che sia assicurato alle imprese un flusso di finanziamento esterno, adeguato al fabbisogno eccezionalmente elevato che si manifesterà; così come è necessario assicurare un livello costantemente sostenuto alla domanda dei prodotti, in modo da consentire la realizzazione degli incrementi di produttività.

È possibile che le imprese traducano, in parte, l'aumento dei costi in aumento dei prezzi: ciò sarebbe quanto mai dannoso per l'economia e consoliderebbe un aumento di costi, che può essere invece riassorbito dall'incremento di produttività. Naturalmente il ricorso all'aumento dei prezzi è tanto più inevitabile, quanto meno è possibile per l'impresa ricorrere a fonti esterne di finanziamento, onde risulta particolarmente necessario assicurare che queste fonti non si inaridiscano nei prossimi mesi. Inoltre, dovranno essere usati gli strumenti disponibili per impedire aumenti di prezzo non pienamente giustificati da aumenti di costo; a maggior ragione tale linea di comportamento dovrà essere imposta nei settori in cui esiste una forte presenza dell'impresa pubblica. I recenti aumenti dei materiali da costruzione e dei prodotti siderurgici devono essere valutati in modo negativo e non devono costituire in alcun modo un precedente.

Dal punto di vista dell'equilibrio dei prezzi la situazione esige, in definitiva, di essere seguita con attenzione e, pur con la previsione di un aumento del livello dei prezzi assai più marcato di quello eccezionalmente basso riscontrato negli anni scorsi, non vi è motivo per ritenere che l'Italia si trovi sulla soglia di un processo inflazionistico di particolare gravità. In ogni caso, se dovesse apparire necessario un intervento, esso dovrà essere rivolto al contenimento della domanda o all'alleggerimento temporaneo dei costi di produzione, senza però incidere sulla disponibilità di finanziamento esterno da parte delle imprese: infatti, una politica di restrizione del credito, prima di raggiungere l'obiettivo di controllare la domanda globale e quindi i prezzi, determinerebbe una situazione di crisi in molte aziende con effetti dannosi sull'occupazione, sulla produttività e sulla stessa struttura produttiva. Il costo sarebbe elevatissimo e certamente superiore a quello che si può affrontare, se si affida l'eventuale azione antiinflazionistica ad altri strumenti, quali la manovra delle aliquote fiscali o contributive ed il ritocco di alcune voci di spesa pubblica, come si dirà più avanti (1).

È, quindi, con particolare apprensione, che si nota già oggi una situazione generalizzata di carenza del credito, non certamente controbilanciata, specie per le imprese medie e piccole, dalla cauta ripresa della borsa e dalle conseguenti accresciute possibilità di collocamento di titoli azionari. Tale stato di cose si è determinato, se non per iniziativa delle autorità monetarie, certo sotto il loro controllo e in misura soggetta alla loro azione, e scaturisce essenzialmente dal fatto che la Banca d'Italia ha seguito « il criterio di compensare solo parzialmente la riduzione di liquidità

(1) Si fa riferimento alle autorevoli voci sollevatesi a denunciare le gravi perplessità di una « stretta » monetaria, a cui non è sembrato estraneo neppure il Governatore Carli nel suo discorso a New York.

prodotta dal disavanzo della bilancia dei pagamenti » (per usare le parole pronunciate recentemente dal Governatore).

Per i motivi sopra esposti una politica di deliberata restrizione del credito suscita oggi molte e fondate perplessità e, poiché essa viene giustificata sulla base di considerazioni che riguardano la bilancia dei pagamenti, appare opportuno soffermarsi su questo tema.

3. — LA BILANCIA DEI PAGAMENTI

La bilancia delle transazioni commerciali si è chiusa nel 1968 con un attivo di 1.440 miliardi; aggiungendo le rimesse degli emigranti e gli altri trasferimenti unilaterali si ha un avanzo delle partite correnti di 1.650 miliardi; ma l'avanzo netto della bilancia dei pagamenti è stato di soli 390 miliardi, la differenza essendo costituita per la maggior parte dal saldo negativo del movimento di capitali (1.070 miliardi: gli altri 180 miliardi di passivo sono classificati come « errori ed omissioni » e certamente contengono, a loro volta, una quota di movimenti di capitale).

Nel 1969 la tendenza si è accentuata. Nei primi sei mesi l'avanzo delle partite correnti (720 miliardi) è stato largamente superato dal saldo negativo del movimento di capitali (1.140 miliardi), generando così un passivo nel saldo globale della bilancia dei pagamenti (560 miliardi, compresi 140 miliardi di « errori ed omissioni »). Portato su base annua, ciò significherebbe un attivo di 1.440 miliardi delle partite correnti, cui si contrapporrebbe un'uscita netta di capitale per 2.280 miliardi, col risultato di un saldo passivo globale di circa 1.000 miliardi. Non c'è da stupirsi che quando queste cifre sono state conosciute, vale a dire a settembre, si sia generato uno stato d'animo – a dir poco – di preoccupazione.

Per quello che si conosce dei mesi successivi, l'uscita dei capitali si è accentuata ulteriormente fino a settembre, mentre dovrebbe risultare in nettissima diminuzione a partire da ottobre. In ogni caso i risultati di fine anno presumibilmente non saranno molto lontani dalla semplice equazione: partite correnti + 1000, movimento capitali — 2000, saldo — 1000. È probabile che la previsione sia più pessimistica che ottimistica, ma non dovrebbe contenere grossi margini di errore.

Un esodo di capitali di queste dimensioni costituisce un pericolo per lo sviluppo della economia italiana e rischia di far saltare tutto il ragionamento fatto precedentemente. In effetti, in queste circostanze, tutto viene a dipendere dal grado di controllo che si ritiene di poter esercitare sul movimento di capitali: se questa variabile può essere controllata, allora vale il discorso avanzato sopra circa la opportunità di un'espansione della domanda e di un riassorbimento dell'avanzo commerciale; mentre se, per ipotesi, il movimento dei capitali sfuggisse ad ogni controllo, le conseguenze di una politica di espansione sarebbero gravissime. Riassorbito l'avanzo delle partite correnti, il saldo negativo del movimento capitali non avrebbe più alcun contrappeso e la bilancia dei pagamenti peggiorerebbe paurosamente. Occorre aggiungere che, se le cose stessero veramente in questi termini, vi sarebbe assoluta incompatibilità tra la politica dell'occupazione e di sviluppo, da un lato, ed il vincolo della bilancia dei pagamenti, dall'altro: saremmo condannati a oscillare tra recessioni interne e crisi valutarie, ripetendo l'esperienza inglese.

Va precisato, a questo punto, che più di metà dell'uscita netta di capitali riguarda operazioni illegali. Queste operazioni sono ben note: si tratta di vero e proprio contrabbando di valuta, attuato mediante trasporto clandestino dei biglietti di banca attraverso il confine svizzero. Vi è una rete organizzatissima di « operatori », che entrano in contatto con i clienti attraverso il « cortese » interessamento degli agenti di cambio e delle banche, e che fanno capo dall'altra parte alle banche svizzere, lavorando con buoni margini di profitto, coperti – come sono – da regolari contratti di assicurazione contro l'eventuale perdita dei biglietti. Di solito si assume come misura dell'esportazione illegale di capitali la cosiddetta « rimessa di banconote », cioè lo ammontare di banconote che, trovandosi all'estero per qualche motivo, vengono inviate in Italia da parte di banche estere per l'accredito sui loro conti correnti con le corrispondenti banche italiane. Le rimesse di banconote, come risulta dalla tabella, costituiscono oggi oltre metà del saldo passivo del movimento di capitali. Se guardiamo, però, alla serie degli ultimi anni nel suo complesso, la importanza della rimessa di banconote appare ancora più rilevante: dal 1962 alla metà del 1969 abbiamo avuto un saldo passivo complessivo del movimento di capitali di 4.400 miliardi e rimesse di banconote per 4.200 miliardi in totale. Le rimesse di banconote costituiscono, di conseguenza, la quasi totalità del passivo: in loro assenza, il movimento dei capitali sarebbe rimasto praticamente in equilibrio.

	1968		Primo semestre				Variazione (miliardi)
			1968		1969		
	Miliardi	%	Miliardi	%	Miliardi	%	
Investimenti privati .	65	6	— 32	— 6	44	4	+ 76
Prestiti privati . . .	13	1	48	9	202	18	+ 154
Prestiti pubblici . . .	39	4	18	3	4	—	— 14
Crediti commerciali .	257	24	105	20	191	17	+ 86
Rimesse di banconote	705	65	410	79	646	56	+ 236
Altri	—	—	— 28	— 5	57	5	+ 85
Totale . . .	1.079	100	521	100	1.144	100	+ 623

N.B. — Saldo passivo del movimento di capitali nella bilancia dei pagamenti italiana (le voci attive compaiono con segno negativo).

Questa equivalenza complessiva risulta da due diversi tipi di andamento, che hanno caratterizzato il periodo 1962-1964 ed il periodo 1965-1969.

Nei primi tre anni (1962-64) le rimesse di banconote si sono mantenute al livello di 600 miliardi l'anno, mentre il saldo del movimento di capitali ammontava a meno di 150 miliardi annui: ciò significa, che negli stessi anni i movimenti di capitale per via legale avevano un saldo attivo di circa 450 miliardi l'anno. In quegli anni, infatti, l'esodo dei capitali era prevalentemente determinato da considerazioni di carattere fiscale e non poteva, pertanto, non scegliere la via clandestina; i capitali, poi, riaffluivano prevalentemente in Italia sotto nome estero. Il flusso clandestino in uscita aveva – in definitiva – contropartita nel flusso legale in entrata.

Negli anni successivi (1965-69) il processo è cambiato. Prima, la recessione ha reso particolarmente debole l'investimento in Italia; nel frattempo, si sviluppava un mercato di obbligazioni in dollari (euroemissioni) e di fondi d'investimento e società finanziarie di comodo situate in paesi « fiscalmente accoglienti » come il Lussemburgo ed il Lichtenstein; infine, si verificava una situazione monetaria internazionale che faceva salire i tassi d'interesse sui depositi in dollari (eurodollari). Tutto ciò creava una catena di incentivi ad investire all'estero piuttosto che in Italia, in aggiunta al movente fiscale. Di conseguenza, anche le voci corrispondenti ai movimenti legali entravano in *deficit*: tra il gennaio 1965 ed il giugno 1969 si verificava in queste voci un passivo di 1.500 miliardi, pari a 350 miliardi su base annua.

Avvenga per vie legali o illegali, l'uscita dei capitali risponde ad alcune motivazioni abbastanza ben individuate. Vale la pena di isolare concettualmente i principali tipi di movimento in corrispondenza delle principali motivazioni.

Vi sono due tipi di movimento di capitali che si possono ritenere fisiologici e, anzi, del tutto positivi. Innanzitutto gli investimenti diretti, quelli – cioè – che servono alle imprese di un paese per impiantarsi in un altro paese con unità di produzione o di distribuzione tanto creando unità nuove, quanto assorbendo unità esistenti. Questo tipo di movimenti di capitale, che è tra i più auspicabili per il rafforzamento della struttura produttiva nazionale, è – non certo a caso – attivo: gli investimenti di imprese estere in Italia superano gli investimenti diretti di imprese italiane all'estero (nel 1968 il saldo è stato di circa 65 miliardi).

Il secondo tipo di movimento di capitali è costituito dai crediti all'esportazione, cioè da quelle aperture di credito sia di fonte pubblica che privata, che accompagnano e rendono possibile l'esportazione, con speciale riguardo all'esportazione di beni di investimento nei paesi sottosviluppati o nei paesi socialisti. Se si guarda al saldo dei crediti a lungo termine e ai prestiti, che propriamente rappresentano questo tipo di movimenti di capitale, si nota che sono ancora una parte molto ridotta del totale: nel 1968 si è registrato un saldo passivo di una quarantina di miliardi.

La quasi totalità dell'uscita di capitali non può essere ricondotta a queste motivazioni: si può, con larghezza, accettare che parte degli investimenti di portafoglio (azioni, obbligazioni) partecipi della natura di strumento di espansione delle imprese italiane all'estero; si può ammettere, altresì, che parte del credito commerciale a breve termine abbia natura e scopi analoghi a quelli del credito a lungo termine. Anche ragionando in questi termini, risulta, tuttavia, spiegata solo piccola parte dell'uscita di capitali: non più del 10 per cento del saldo negativo globale nel 1968, forse il 20 per cento nel primo semestre 1969 (1).

Gli altri motivi sono noti: la ricerca di mercati azionari più ampî e stabili di quello italiano, l'evasione fiscale, la ricerca di saggi d'interesse più elevati. La ricerca di mercati azionari più solidi è giustificata e resa più impellente dalle condizioni della borsa italiana, dove le dimensioni così ridotte della contrattazione, il segreto (senza paragone nei paesi industriali) che avvolge i dati di bilancio delle società quotate, il grado di concentrazione della struttura finanziaria italiana, permettono a pochi operatori di controllare il mercato, prevalendo con le loro manovre speculative sul puro valore economico dei titoli.

(1) Nell'ultima Relazione della Banca d'Italia si trova (pag. 157) una « stima della ripartizione, per causali, dei movimenti di capitale della Italia ». I due motivi sopra esposti conterebbero per un'uscita netta di 300 milioni di dollari, pari al 17 per cento del saldo negativo: ma il calcolo non convince, perché vengono inclusi tutti i crediti commerciali a breve concessi dall'Italia all'estero (quasi che i tassi di interesse non avessero alcun peso) e nessun credito commerciale dell'estero all'Italia (come se queste operazioni dipendessero esclusivamente dai tassi di interesse). Per il primo semestre 1969 il calcolo è impossibile, in quanto non si posseggono dati sufficientemente dettagliati.

Quest'ultimo motivo è più importante di quanto non sembri: di fatto, una certa esportazione di capitali per l'acquisto di titoli esteri è più che normale in un paese piccolo, dove chi possiede capitali di certe dimensioni tende a differenziare il portafoglio; ma a questa tendenza dovrebbe contrapporsene una uguale ed opposta, ed è appunto questa potenziale corrente di acquisti esteri, che viene frenata dallo stato di particolare arretratezza e dal regime di « monopolio » in cui versa la borsa italiana, onde gli unici acquisti esteri di titoli italiani sono quelli che servono ad acquisire il controllo di imprese italiane e che, perciò, hanno piuttosto la natura di investimenti diretti.

Altro obiettivo prioritario insito nella fuga dei capitali è l'evasione all'imposizione fiscale, che è notoriamente la motivazione prevalente in questo genere di operazioni. Si può ricordare che uno studio econometrico ha confermato l'esistenza di un effetto significativo prodotto dalla variazione del regime fiscale dei titoli azionari: nel primo periodo in cui fu in vigore la nominatività obbligatoria (con imposta cedolare unicamente di acconto per i residenti), cioè il 1963, si calcola che l'uscita di capitali connessa con questa causa specifica fu di oltre 30 milioni di dollari al mese, cioè quasi 250 miliardi di lire all'anno (1). Oggi quella misura fiscale è di nuovo in vigore e si può ritenere non produca effetti diversi.

Esistono, infine, due ordini di motivi di data più recente: il divario dei saggi di interesse e la speculazione internazionale sulla moneta. I tassi di interesse sul mercato finanziario internazionale più sviluppato, quello dell'eurodollaro, sono saliti a livelli senza precedenti nell'ultimo anno, toccando punte del 13 per cento sui depositi vincolati a breve e brevissimo termine. È stato, questo, il risultato del forte rastrellamento di fondi effettuato dalle banche e dalle imprese americane, le quali hanno reagito in tal modo alla stretta monetaria interna negli Stati Uniti: con queste manovre gli Stati Uniti hanno conseguito un temporaneo, apparente risanamento della loro bilancia dei pagamenti, coprendo il *deficit* attraverso i prestiti privati ed evitando di perdere riserve auree, e contemporaneamente hanno forzato un moto ascensionale dei tassi di interesse che si è propagato

(1) V. MESALLES, « Le rimesse di banconote nella recente esperienza italiana » in *Moneta e credito*, 1/1968, pp. 87-99.

in tutto il mondo. Per il possessore di fondi liquidi in Italia il divario tra tassi interni e tassi esteri si è configurato in misure tali da rendere oltremodo attraente l'esportazione di capitali.

Per finire, la speculazione internazionale sulle monete. L'attesa, ormai certa nei mesi estivi, di rivalutazione del marco rendeva possibile un'operazione molto vantaggiosa e poco rischiosa: acquistare marchi per rivenderli dopo la rivalutazione. Anche l'Italia ha finanziato parte dell'enorme afflusso di moneta in Germania avvenuto prima della fine di settembre.

I due ultimi motivi agiscono sotto varie forme. Non si tratta solo di capitali vaganti che cercano guadagni più elevati sotto forma di interessi o di rivalutazioni; tutto il meccanismo dei pagamenti connesso con il commercio estero si deforma in rapporto alle possibilità di guadagno monetario. Il commercio internazionale si basa largamente sul credito e il credito lo si cerca dove costa meno: così, è normale che il commercio sia d'importazione che di esportazione venga in questo periodo finanziato in Italia. Allo stesso modo, in attesa della rivalutazione del marco, gli esportatori tedeschi tendevano a farsi pagare rapidamente e gli importatori tedeschi a prolungare i pagamenti, per trovarsi in possesso di marchi e non di altre valute al momento della rivalutazione. Questi episodi costituiscono, di fatto, un'esportazione temporanea di capitali dall'Italia, che viene registrata sotto la voce dei crediti commerciali o sotto quella dei prestiti privati nella contabilità della bilancia dei pagamenti (1).

Una parte della fuga di capitali, probabilmente preponderante nei mesi di fuga più massiccia, appare – in ultima analisi – di tipo temporaneo. Ma occorre essere cauti nei giudizi: le circostanze contingenti costituiscono anche l'occasione per creare abitudini e canali di trasferimento dei capitali che poi funzionano anche in differenti contesti; difficilmente i capitali attratti all'estero dai saggi di interesse sul mercato dell'eurodollaro rientreranno tutti in Italia, anche quando e se i tassi interni e quelli esteri torneranno a coincidere (1).

Sull'interpretazione del movimento dei capitali e sulle valutazioni politiche che se ne possono dare vi è aperta controversia e molta confusione di argomenti fondati e di statistiche più o meno fondate. Al di là d'ogni pretesa di giungere a calcoli scientificamente fondati, si può, semplicemente impostando un calcolo corretto, togliere di mezzo alcuni ragionamenti inesatti e porre le premesse per una valutazione politica del fenomeno: premesse, che non possono essere ignorate nemmeno da chi intenda dare una valutazione politica diversa.

Una prima controversia riguarda la quota illegale dell'esodo di capitali. Il Governatore Carli ha affermato recentemente che « soltanto la metà circa delle esportazioni di capitali assume la forma di spedizioni all'estero di biglietti di banca, poi rispediti in Italia, per la conversione in valute estere. Dietro questi movimenti si nascondono i trasferimenti illegittimi di capitali... » (2). Alcuni esperti sono andati più in là, affermando esplicitamente che questa « metà » corrispondente alla rimessa di banconote non misura affatto la fuga illegale, perché le banconote rispedite in Italia per l'incasso hanno in parte origine assai più innocente: si tratterebbe di banconote portate all'estero dai turisti italiani o, comunque, da residenti italiani in viaggio per motivi di lavoro o di studio e regolarmente cambiate presso banche estere contro valuta. La parte illegale sarebbe – in realtà – inferiore a quanto creduto. Ammettendo per un istante che la rimessa di banconote misuri il movimento illegale, bisogna notare che il Governatore del-

(1) Una conferma dell'importanza di questo fattore si ha guardando al peso crescente, sul saldo complessivo del movimento di capitali, delle voci connesse con il finanziamento del commercio internazionale. Sommando assieme la voce « crediti commerciali » e la voce « prestiti privati », si ha un saldo passivo di 153 miliardi (29 per cento del totale) nel primo semestre 1968 e di 393 miliardi (35 per cento del totale) nel primo semestre 1969. Nel 1967 (intero anno) il passivo di queste voci fu di 100 miliardi, pari al 15 per cento del saldo passivo totale.

(1) Un ruolo importante, in questa direzione, hanno avuto certamente i fondi comuni di investimento esteri, che hanno operato e operano in Italia. Le organizzazioni operanti in questo settore hanno sfruttato ampiamente lo stato di incertezza di molti risparmiatori italiani, mettendo in atto una campagna di vendite a domicilio senza precedenti e rastrellando, così, somme notevolissime attraverso la vendita di quote esenti da imposte. Le somme sono state naturalmente trasferite all'estero, non di rado per vie illegali, per essere poi parzialmente reinvestite in Italia onde acquisire benemerenza agli occhi delle nostre autorità monetarie e, quindi, la necessaria protezione. Il tutto con l'attiva collaborazione di alcune banche italiane.

(2) Discorso pronunziato in occasione della giornata del risparmio, 31 ottobre 1969.

la Banca d'Italia è stato molto cauto nella sua stima. Nei primi sei mesi del 1969 la percentuale è chiaramente superiore alla metà (è il 59 per cento), ma nel 1968 era pari ai due terzi e, come abbiamo visto, se consideriamo gli ultimi sette anni in blocco siamo praticamente al 100 per cento.

Quanto all'interpretazione del fenomeno, si può ipotizzare che la rimessa di banconote sia un indicatore errato per difetto e non per eccesso. È vero che tecnicamente è possibile (e sarà certamente vero in qualche misura) che tra le banconote rispedite in Italia vi siano banconote di origine turistica o « culturale ». Ma vale la pena di approfondire l'argomento. Gli italiani vanno all'estero con un po' di valuta estera acquistata presso banche italiane e un po' di banconote italiane da cambiare presso banche estere; in situazione analoga gli stranieri vengono in Italia; quando il turista, o l'uomo d'affari, o lo studente italiano cambia le sue lire a Parigi o a Londra, vi è normalmente un altro turista o uomo d'affari o studente estero che acquista lire per venire in Italia. La compensazione avviene all'interno della stessa banca o dei rapporti interbancari e non c'è bisogno di rispedire le banconote in Italia per la conversione. È possibile che in alcuni casi si verifichi un residuo netto di banconote italiane per questi motivi, ma si guardi alla situazione media: il turismo degli stranieri in Italia sopravanza ampiamente il turismo degli italiani all'estero, anche comprendendovi i viaggi a scopo non turistico; inoltre gli emigrati italiani acquistano lire in occasione dei loro viaggi in Italia, mentre non sussiste il caso opposto. Vi è dunque ogni probabilità che l'ammontare delle rimesse di banconote non solo corrisponda pressoché integralmente a operazioni di esportazione illegale di valuta, ma che un certo volume di tali operazioni trovi contropartita diversa e, conseguentemente, non venga misurato dalla rimessa di banconote (1).

Insomma, per quanto riguarda la legalità e quindi le implicazioni tributarie delle esportazioni di capitali, si può concludere, salvo ulteriori prove in contrario che finora non sono state però prodotte, che la rimessa di banconote è una misura minima (e probabilmente errata per difetto) dell'esportazione illegale di valuta; la quale – dunque – assomma ad almeno 4.200 miliardi negli ultimi sette anni e mezzo, ovvero ad almeno 1.350 miliardi nei diciotto mesi tra il gennaio 1968 ed il giugno 1969, ma probabilmente è più alta. Per la massima parte questa esportazione di valuta corrisponde ad esportazioni di capitali; è compresa in essa una quota di pagamenti che corrispondono all'importazione clandestina di merci (tabacco ed altro). Dal punto di vista giuridico questo processo è tutto illegale, da quello tributario è tutta evasione.

Da un punto di vista economico generale, è necessario valutare le conseguenze dei movimenti di capitale sullo sviluppo economico italiano. Una prima constatazione – del tutto elementare, ma fondamentale – è che vi sono 4.400 miliardi che nel corso del periodo 1962-1969 potevano essere investiti nel sistema economico italiano e non lo sono stati; l'investimento interno ne è stato conseguentemente ridotto e, con esso, il potenziale di crescita dell'economia italiana. A questo effetto tipicamente di lungo periodo, cioè connesso con la crescita della capacità produttiva, si aggiunge un effetto di breve periodo, relativo all'utilizzazione delle risorse già disponibili. Questo effetto di breve periodo ha assunto due forme diverse, in concomitanza con le diverse fasi congiunturali. Inizialmente, durante il *boom* 1962-63, la fuga di capitali ha aggravato la situazione della bilancia dei pagamenti, già passiva nel 1963 dal lato delle partite correnti (1) ed ha giocato – correlativamente – un ruolo fondamentale nel generare quel panico sulle sorti della lira, che ha reso necessarie, o se non altro giustificate agli occhi di una certa parte dell'opinione pubblica, quelle misure deflazionistiche che hanno prodotto la recessione. Durante la lunga fase recessiva (1964-66) è diventato particolarmente dannoso un altro aspetto della fuga dei capitali: nella misura in cui essi hanno rappresentato minori investimenti all'interno, hanno contribuito an-

(1) È probabile, ad esempio, che si verifichino fenomeni come questo: un biglietto da diecimila esportato illegalmente all'estero, depositato presso una banca svizzera, venduto da questa ad un emigrato italiano che lavora in Svizzera, portato da questo al paese in occasione del rientro natalizio. Come risultato, una fuga di capitali di 10.000 lire e un reddito da lavoro all'estero di pari importo che non compaiono nelle statistiche valutarie, né sotto le rimesse di banconote, né sotto le rimesse degli emigranti. Del resto, se delle banconote rispedite in Italia per la conversione una quota appena percettibile fosse di provenienza legale, perché la totalità, praticamente, delle rimesse di banconote proverrebbe dalla Svizzera, come di fatto accade? (Vedi, Banca d'Italia, Relazione 1968, pag. 159).

(1) Nel 1963 il saldo passivo delle partite correnti fu di 438 miliardi, quello del movimento di capitali di 324 miliardi.

che a ridurre la domanda interna, cioè a prolungare la stagnazione produttiva e la disoccupazione conseguente. Ora, in una fase di rilancio dell'economia, torna ad essere prevalente il primo effetto: la domanda interna ha una sufficiente forza espansiva, ma viene frenata dalle autorità monetarie proprio per la preoccupazione di un eccessivo disavanzo estero, cioè per effetto della fuga dei capitali.

Questi effetti negativi, di lungo come di breve periodo, non sono connessi con la natura o la legalità dei movimenti di capitale, ma scaturiscono semplicemente dal fatto che questi movimenti, globalmente considerati, danno un saldo negativo. Sono fuori luogo, a questo proposito, le considerazioni che si avanzano talvolta circa la compensazione di una voce con l'altra (le esportazioni di biglietti in Svizzera che danno origine ad investimenti di portafoglio svizzeri, cioè italiani sotto nome svizzero, in Italia). Qui il ragionamento viene condotto in termini di saldo, e la somma dei saldi dà 4.400 miliardi. Il punto non è che i 4.400 miliardi siano stati – per così dire – buttati al vento: essi rappresentano – più drammaticamente – l'entità delle risorse sottratte all'economia italiana, in termini meramente monetari, ma con il corrispettivo reale dei beni che potevano essere acquistati all'estero ove i capitali non fossero stati unilateralmente trasferiti (1).

Quali sono le eventuali contropartite alla uscita dei capitali? Si è vista l'utilità degli investimenti diretti da parte delle imprese italiane; si è anche visto come gli investimenti diretti esteri in Italia superino quelli italiani all'estero. Non si può negare l'utilità ed anzi la doverosità dei trasferimenti ai paesi meno sviluppati; ma è necessario pure constatare che l'Italia è in coda (e di gran lunga) ai paesi industriali nella concessione di aiuti pubblici e che tutto il nostro contributo allo sviluppo mondiale rientra nei crediti privati a lungo termine con cui accompagnamo le nostre esportazioni di beni capitali. Stralciamo, dunque, i crediti a medio e lungo termine, non tanto per fattori di solidarietà mondiale quanto, più realisticamente, per la loro funzione di sostegno dell'industria italiana: si sono stralciati – con questa operazione – per gli ultimi due anni, meno di cento miliardi all'anno e assai meno per gli anni precedenti. Dalla maggior parte dell'esportazione di capitali il nostro sistema economico non ricava alcun beneficio; né ricavano beneficio le nazioni povere. L'ultima « contropartita » la si potrebbe rinvenire nel fatto che si tratta di movimenti dannosi, sì, nel breve termine, ma determinati da cause fisiologiche e non patologiche, determinati cioè essenzialmente dal libero operare del mercato internazionale dei capitali: secondo questa interpretazione, il fenomeno andrebbe accettato di buon grado, perché il danno immediato non è tale da annullare il grande beneficio che proviene dalla integrazione economica internazionale, con la divisione del lavoro e l'aumento di efficienza e gli altri vantaggi già noti: integrazione internazionale, che – d'altra parte – esige dalle parti in causa il *fair play*, cioè l'accettazione docile di inconvenienti come l'esodo dei capitali. In queste considerazioni si nasconde un grosso equivoco: si vuol far credere che vi sia una sola alternativa al protezionismo gretto, nazionalistico e inefficiente, e che questa alternativa coincida semplicemente con la liberalizzazione completa di qualsiasi transazione con l'estero. Fortunatamente la realtà è più complessa.

L'utilità e l'irreversibilità del processo di liberalizzazione degli scambi è fuori discussione, almeno per un paese che abbia il grado di sviluppo dell'Italia. Se una riserva si deve esprimere sulla politica commerciale italiana

(1) Ad un più attento esame, l'entità delle risorse sottratte globalmente all'economia italiana attraverso l'interscambio con l'estero risulta maggiore. Nel calcolo dei 4.400 miliardi, infatti, si è considerata solo la sottrazione di risorse causata dall'uscita netta di capitali. In realtà, ogni avanzo registrato nel settore delle partite correnti costituisce un trasferimento di risorse dall'interno all'estero: ogni lira di avanzo di parte corrente è una lira di importazioni non effettuate e che potevano essere effettuate in condizioni di pareggio dei conti con l'estero. Ciò resta vero, sia che questa lira venga poi compensata da una lira di capitale trasferito all'estero, sia che rimanga un credito a breve di una banca italiana sull'estero, sia che vada ad accrescere le riserve valutarie ed auree della Banca d'Italia. È vero che è preferibile per la collettività accumulare riserve, sempre spendibili, presso la banca centrale, piuttosto che veder sfumare i capitali privati all'estero: ma quando si posseggono riserve in quantità eccessiva (l'Italia è al terzo posto nel mondo), anche l'accumulazione di riserve è un ingiustificato trasferimento di potere d'acquisto all'estero. Ora, se si fa il conto del trasferimento totale di risorse, cioè se si somma l'avanzo dei saldi attivi di partite corrente, per il periodo 1962-giugno 1969, si ottiene la cifra di 6.220 miliardi. La cifra di 6.000 miliardi, di cui si è parlato spesso, è dunque una somma di elementi eterogenei, ma non una misura errata dell'ordine di grandezza delle risorse sottratte allo sviluppo economico nazionale.

è, semmai, quella di aver troppo spesso ceduto alle istanze protezionistiche di certe parti, come è evidente se si guarda alla costruzione ora in disfacimento del mercato comune agricolo, se si prova a cercare un impegno del nostro paese alla liberalizzazione delle importazioni dai paesi sottosviluppati, se si segue la lunga serie delle controversie suscitata in sede MEC dal nostro rimborso dell'IGE alla esportazione, sfociata nella recente sentenza della Corte di giustizia europea che condanna l'Italia (1).

Diverso è il discorso per i movimenti di capitale. La libertà dei movimenti di capitale ha, rispetto alla libertà di commercio, assai minori giustificazioni sul piano dell'efficienza. È praticamente impossibile sostenere ancora, che il capitale risponde, nei suoi movimenti internazionali, prevalentemente al criterio della massima produttività e che la massima produttività del capitale si ha là dove il capitale è più scarso, cosicché la libera dislocazione dei capitali dà spontaneamente origine all'equilibrio migliore possibile per tutta l'umanità. Se la vecchia teoria marginalistica incontra limitazioni pesantissime nell'applicazione al commercio, essa è ancora meno capace di interpretare la realtà dei movimenti di capitale.

Ma i movimenti di capitale non sono solo di difficile giustificazione, sono anche altamente pericolosi, in quanto mettono in moto processi di squilibrio assai gravi per le economie coinvolte. Tutto questo è sentito esplicitamente e accettato come scontato nei trattati internazionali stipulati negli ultimi venticinque anni. La stessa convertibilità adottata dai paesi occidentali alla fine del 1958 è una convertibilità piena o quasi (in alcuni paesi, come l'Italia, la convertibilità piena è limitata ai non residenti) per quanto riguarda le transazioni correnti, mentre segna un indirizzo molto più cauto e gradualistico nel senso della trasferibilità dei capitali. La distinzione è, poi, chiarissima nel trattato istitutivo della CEE: i paesi membri s'impegnano ad attuare il mercato comune dei prodotti entro scadenze precise e relativamente ravvicinate, mentre la libertà di movimento dei capitali è affermata, in modo più generico, come obiettivo da raggiungersi gradualmente, in via subordinata all'armonizzazione delle strutture tributarie e delle politiche economiche, con possibilità di temporaneo recesso unilaterale per ragioni congiunturali (1).

L'attrazione esercitata dai più elevati tassi d'interesse offerti da alcuni paesi rispetto ad altri pone il problema del coordinamento tra le politiche monetarie. In regime di libertà di movimento dei capitali, basta un modesto differenziale tra i livelli di remunerazione del danaro per creare massicci spostamenti di fondi. Quando la politica monetaria viene usata energicamente, sia pure solo per motivi interni, da un paese di grandi dimensioni, gli effetti indotti sugli altri paesi possono essere drammatici: l'Europa ha sperimentato nel 1969 che cosa significhi da questo lato dell'Atlantico una stretta monetaria negli Stati Uniti.

L'attesa della svalutazione o rivalutazione di una moneta genera spostamenti massicci di capitali internazionali e rappresenta la fonte principale di instabilità del sistema monetario internazionale: sistema, che è così congegnato da stimolare e premiare questa instabilità, poiché le variazioni del cambio ufficiale avvengono di rado e bruscamente e la loro direzione (svalutazione o rivalutazione) è ben prevedibile, di modo che lo speculatore guadagna, se va bene, e, se va male, non perde.

La stessa varietà delle strutture finanziarie è una causa non secondaria di instabilità. Il capitalista italiano è fortemente tentato di in-

(1) Il rimborso dell'IGE all'esportazione contiene certamente elementi protezionistici, non facilmente individuabili, perché, essendo corrisposto secondo aliquote medie di settore, ha effetti diversi da azienda ad azienda: costituisce un sussidio anche notevole per i complessi integrati, i quali non hanno pagato l'IGE nei passaggi intermedi della produzione, mentre per i piccoli produttori rappresenta un effettivo rimborso forse anche non totale. Se si considera, poi, che i rimborsi vengono pagati con lunghissimi ritardi, che danneggiano soprattutto i piccoli produttori cui è difficile ricorrere al credito, si vede come un provvedimento può essere al tempo stesso protezionistico e tale da scontentare la gran parte dei beneficiari.

(1) Questa cautela è ben giustificata: basta esaminare le principali motivazioni del movimento di capitali per rendersene conto. I vantaggi fiscali che si possono ottenere con l'esportazione dei capitali sono connessi alla differenza delle strutture fiscali, e finché sussistono sensibili differenze su questo piano rimarrà l'incentivo ai trasferimenti. Il problema è reso difficile dal fatto che certe differenze sono tutt'altro che casuali o marginali: paesi come il Lussemburgo, il Lichtenstein o le Bahamas (così come la Liberia e Panama nel campo della navigazione) e, in certa misura, la Svizzera seguono una politica di sistematico incoraggiamento dell'evasione fiscale negli altri paesi, facendo di questa evasione una risorsa per il proprio arricchimento.

vestire nella borsa americana, dove trova ampia scelta tra i titoli di tipo diverso e che danno ogni garanzia di sviluppo, mentre in Italia, dove la scelta è ristretta e rischiosa, non si verifica l'opposto. Il flusso d'investimenti americano in Italia è piuttosto del tipo diretto: le grosse imprese dell'industria americana acquistano l'intera proprietà o almeno il pacchetto di controllo delle imprese italiane.

Si può, nel complesso, affermare che vi sono fattori sistematici che operano per rendere asimmetrico ed instabile il movimento dei capitali. Si tratta di fattori, che emergono ed acquistano peso crescente man mano che la rimozione dei controlli, ma soprattutto lo sviluppo delle istituzioni finanziarie internazionali e l'opera di persuasione da queste esercitata nei confronti dei detentori di capitali, accrescono la massa dei fondi trasferibili e la prontezza con cui si trasferiscono. Lo sviluppo del mercato dell'eurodollaro è cosa degli ultimi dieci anni. Oggi questo mercato è costituito da qualche decina di miliardi di dollari di depositi, cui sono interessate tutte le maggiori banche ed i maggiori gruppi industriali e finanziari d'Europa, e stabilisce una massa di manovra imponente, capace di mettere in difficoltà qualsiasi governo.

Non è difficile immaginare l'evoluzione di una situazione del genere. Se nulla verrà fatto per interferire sul « naturale » procedere delle cose, si avrà a che fare con un sistema sempre più profondamente marcato da caratteri che è possibile prevedere fin d'ora. Gli ordinamenti tributari tenderanno a livellarsi in modo molto favorevole al capitale, poiché nessun paese può sopportare la perdita di capitale che deriva dall'adottare un ordinamento più severo. I paesi come la Svizzera, dove vige il più ferreo segreto bancario, tenderanno ad assumere il ruolo di centri bancari mondiali. Gli Stati Uniti tenderanno a dominare lo sviluppo industriale, raccogliendo capitale azionario e obbligazionario in tutto il mondo per investire all'interno e all'estero, controllando le imprese. Gli spostamenti massicci di capitale renderanno instabile la congiuntura in tutti i paesi, accentuando quindi necessariamente in ciascun paese le preoccupazioni connesse con la stabilità e scoraggiando i tentativi di riforma strutturali: ne risulterà un rafforzamento delle tendenze alla conservazione sul piano della struttura e alla deflazione sul piano della gestione di breve periodo.

Perché ciò non avvenga occorre una politica di interventi sulle varie cause di squilibrio, tanto più necessaria, quanto più il procedere dell'integrazione finanziaria di fatto rimuove gli ostacoli tradizionali e rende concreti ed imminenti i rischi descritti. Ciò che importa innanzitutto notare, qui, è che la fuga dei capitali che si verifica oggi dall'Italia costituisce per larga parte un fenomeno che non può dirsi fisiologico, se non nel quadro di uno sviluppo del capitalismo, che appare del tutto inaccettabile anche da un punto di vista che si potrebbe definire ampiamente « razionalizzatore ». Appaiono, dunque, del tutto inutili le distinzioni sui termini « fuga » o « esportazione » dei capitali: se si vuol guardare al fenomeno dal punto di vista economico anziché da quello giuridico, il quadro peggiora e non migliora, poiché, oltre al saldo negativo delle transazioni illegali, anche gran parte del saldo delle operazioni legali corrisponde a tendenze chiaramente patologiche.

4. — STRUMENTI E POLITICHE D'INTERVENTO

L'analisi fin qui condotta mette in evidenza come il controllo dei movimenti di capitale sia essenziale alla gestione equilibrata dell'economia italiana nel prossimo futuro. D'altra parte è stata sottolineata l'esigenza di assicurare la costanza di un flusso di finanziamento esterno alle imprese, soprattutto nella delicata fase congiunturale che si prospetta. Se le due esigenze convergono nel rendere auspicabile un migliore funzionamento della borsa, esse entrano in parziale contraddizione riguardo alla politica del credito, dal momento che una politica di credito abbondante e a basso interesse non può che ulteriormente stimolare le esportazioni di capitale. Questa contraddizione è di estrema attualità: si assiste, oggi, ad uno sforzo di contenimento del *deficit* valutario che opera su questo solo strumento, la « stretta creditizia », ed ha l'effetto di mettere in difficoltà l'industria italiana, pur incidendo in modo ancora assai limitato sulla bilancia dei pagamenti.

Ci sia permesso, in proposito, richiamare i giudizi di autorevoli esperti, molto concordi nel ritenere che sarebbe grave errore pensare di risolvere il problema della fuga di capitali, ed eventualmente anche il problema del governo della congiuntura, esclusivamente o prevalentemente con il ricorso alla « stretta monetaria ». È necessario un approccio molto più ampio e articolato, per non soffocare con un intervento pesante unilaterale le possibilità di sviluppo dell'economia.

Si dirà che la contrazione verificatasi nella crescita della base monetaria è stata di circa 100-180 miliardi rispetto al corrispondente periodo del 1968, ma è bene ricordare che « la nostra politica monetaria sembra mancare di ammortizzatori: quando essa viene impiegata in direzioni restrittive, rischia di produrre effetti molto rapidi e non dimensionati all'obiettivo di stabilizzare l'economia contro disturbi temporanei e di dimensioni eccezionali ».

Se la politica monetaria deve rimanere uno strumento essenziale di intervento nell'economia, essa non dovrebbe, però, mirare nelle circostanze attuali ad attuare l'indiscriminata restrizione del credito, ma piuttosto ad assicurare una graduale transizione ad una situazione caratterizzata da più elevati saggi di remunerazione del risparmio, senza per altro che vengano a crearsi blocchi quantitativi del credito alle imprese.

La struttura del sistema creditizio italiano appare oggi scarsamente in grado di assicurare tale processo di transizione. Le misure di restrizione della base monetaria si traducono inevitabilmente in un brusco arresto del flusso di fondi alle imprese senza che corrispondentemente aumenti la remunerazione del piccolo risparmio. In tal modo gli effetti depressivi sulla produzione prevalgono sull'effetto di attrazione che dovrebbe verificarsi sul mercato dei capitali.

Questi ed altri aspetti della struttura monetaria e finanziaria del nostro paese rendono difficilmente valutabile per il Parlamento e per l'opinione pubblica il funzionamento del sistema monetario, l'efficacia degli interventi adottati dalle autorità monetarie, gli effetti che se ne possono attendere. Un'indagine ampia ed imparziale sulla struttura ed il funzionamento delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari in Italia appare – in questa luce – ampiamente desiderabile dal punto di vista di una corretta ed efficiente, oltre che controllabile e democratica, gestione della politica monetaria. A ciò si potrebbe aggiungere l'utilità che da una tale indagine ricaverebbe la stessa ricerca scientifica nel settore. Appare, dunque, opportuno raccomandare che anche l'Italia, come già i maggiori paesi industriali dell'Occidente, proceda a promuovere uno studio sistematico del settore monetario e finanziario, mediante l'istituzione di una commissione di esperti, che abbia ampio accesso alle informazioni esistenti ed adeguate possibilità di indagine sotto ogni punto di vista.

Nel breve tempo, comunque, rapide decisioni che permettano di migliorare l'aggravio dei nostri mercati finanziari appaiono come una condizione essenziale per evitare che il necessario, e forse troppo a lungo dilazionato, riaggiustamento degli obiettivi della politica della banca centrale si traduca in una brusca « frenata » dello sviluppo del nostro sistema economico, rovesciando, magari per parecchi anni, le aspettative ancora volte verso l'espansione delle nostre imprese industriali.

Il primo ordine di misure possibili, come si è accennato, attiene al problema dei movimenti di capitali, che deve essere affrontato prioritariamente in sede internazionale, e non scartando a priori possibili forme di controllo unilaterale.

Il secondo ordine di questioni attiene « alla struttura scarsamente articolata delle istituzioni e degli ordinamenti finanziari italiani ed alla assenza di un mercato monetario in senso proprio », e, quindi, alla urgenza di alcuni provvedimenti legislativi in grado di attivare una sostanziale offerta di impieghi monetari. Le indicazioni relative ad una maggiore flessibilità del quadro istituzionale riguardano anche i canali di finanziamento della stessa spesa pubblica (1).

Abbiamo già sottolineato come l'attuale fase di evoluzione della nostra economia imponga la ripresa di un impegno di politica economica programmata, tale da evitare che si continui ad attendere l'elaborazione di « improbabili » documenti basati su modelli, più o meno elaborati, e (di contro) tale da definire tutte quelle misure tendenti – da una parte – ad eliminare incompatibili posizioni di rendita, sprechi e disfunzioni nella spesa pubblica, incontrollata espansione dell'interventismo pubblico e – dall'altra – a dotare il paese di istituzioni finanziarie, economiche e sociali adeguate rispetto alle esigenze di una economia in avanzata fase di espansione industriale.

In questo contesto vanno considerati i provvedimenti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento e il funzionamento della borsa. Il disegno di legge sui fondi comuni di investimento ha fondamentalmente, come scopo, quello di pareggiare il trattamento fiscale del risparmio azionario in Italia con quello che vige nei paesi aventi una legislazione più favorevole al reddito azionario. Va detto che, se la legislazione fiscale attualmente vigente può essere rivista per attenuare al-

(1) Vedi allegati *B*, *C* e *D*.

cuni degli effetti più negativi che le sono attribuiti, occorre non compromettere la riforma del sistema fiscale italiano, così da non aggravare ulteriormente la ben nota regressività complessiva del nostro sistema fiscale. Ci sembra per altro che il disegno di legge possa avere scarsi effetti sul deflusso dei capitali all'estero, nella misura in cui non viene alterata la consistenza e la struttura dell'attuale listino di borsa e nella misura in cui la legislazione sulle società commerciali rimane quella attuale: ci si trova dinanzi ad una legislazione, come è noto, del tutto insufficiente a garantire al pubblico ed ai risparmiatori l'informazione circa l'effettiva gestione delle varie società.

Nella misura, inoltre, in cui i fondi comuni di investimento diventeranno, grazie al particolare trattamento fiscale, il canale attraverso il quale passerà gran parte dell'investimento azionario, vanno messe in atto cautele sufficienti a garantire che non avvenga un'ulteriore forte concentrazione di capitali nelle mani di pochi, grandi gruppi produttivi e finanziari. A tal fine sembra, in pratica, opportuno che il Ministero assuma, per quanto concerne i fondi comuni di investimento, un ruolo analogo a quello della *Securities Exchange Commission* americana: non sembra, infatti, che i limiti imposti dalla legge (in particolare dall'articolo 9) possano essere sufficienti a garantire – in un mercato borsistico ristretto come il nostro – l'interesse dei partecipanti al fondo e l'interesse collettivo al buon funzionamento della borsa. Riteniamo ad ogni modo necessario che il ministro del tesoro renda conto al Parlamento su l'attività svolta dal Ministero e dalla Banca d'Italia per quanto concerne il loro compito di vigilanza sul funzionamento dei fondi, nonché sui criteri seguiti per l'autorizzazione alla creazione di società di gestione dei fondi.

La delicatezza della gestione congiunturale dell'economia italiana non può lasciare inalterata la valutazione dei flussi di spesa di origine pubblica nel prossimo anno finanziario. Vengono, qui, in primo piano i problemi relativi alla impostazione stessa del bilancio dello Stato; « oggi la formulazione dei programmi di spesa è effettuata sulla base di criteri rispondenti alle esigenze di controllo " legale amministrativo " inteso a garantire che il denaro pubblico sia speso correttamente dal punto di vista giuridico, ma non a quello di una gestione economicamente efficiente ».

« Ciò che si ricava, come giustificazione delle richieste di fondi, è più un richiamo generico alle esigenze di funzionamento dell'amministrazione interessata, che non una indicazione ragionata dei " servizi aggiuntivi " conseguibili con l'impiego di tali fondi. Non essendo esplicita alcuna relazione diretta tra mezzi impiegati e fini perseguiti, risulta impossibile esprimere un giudizio economico sull'operare della pubblica amministrazione ».

Se questa è la situazione in cui ci troviamo di fronte al bilancio per il 1970, rischia di risultare accademico ogni dibattito in ordine al livello di spesa pubblica compatibile con il livello della domanda globale e la verifica sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali, anche perché l'entità raggiunta (1) dai residui passivi contribuisce a rendere aleatoria ogni previsione effettiva sulla spesa nel 1970, anche in ordine al ricorso al credito per il finanziamento di programmi di spesa pubblica. Da queste considerazioni discende l'urgenza di accompagnare all'attuale bilancio di competenza un bilancio previsionale di cassa, avvalendosi già fin d'ora delle esperienze di previsioni di cassa del tesoro.

Una analisi delle caratteristiche dell'attuale bilancio è stata effettuata nell'altro ramo del Parlamento dal relatore senatore Fossa.

Il giudizio conclusivo, espresso dal senatore Fossa, di un bilancio in espansione, che, mediante l'accrescimento della spesa in conto corrente, evidenzia una scelta di potenziamento della domanda interna, va condiviso.

Tuttavia in relazione all'andamento della congiuntura alcuni criteri vanno adottati da parte del CIPE e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per operare non tanto una compressione della spesa pubblica quanto una sua qualificazione in un momento nel quale è estremamente importante che non venga compromessa la disponibilità di crediti per il settore industriale ed in cui è necessario che vengano finalmente accelerati i molti programmi di spesa per gli investimenti sociali più rilevanti (scuola, casa, sanità, trasporto pubblico) e soprattutto si abbiano di mira gli obiettivi del pieno impiego e del Mezzogiorno.

A questi fini ci sembra doveroso elencare una serie di campi nei quali una verifica delle priorità di spesa non può non indicare la possibilità di una riduzione degli attuali flussi di spesa per far spazio ad altri impieghi di risorse ritenute più urgenti:

a) in primo luogo ci sembra necessaria una verifica del grado di priorità degli attuali

(1) L'allegato *B* contiene una dettagliata analisi dei residui.

programmi di costruzione di grandi infrastrutture viarie. Sembra cioè che la collettività nazionale possa beneficiare di un rallentamento di programmi di costruzione autostradali e di un « giro » delle risorse così recuperate verso altri investimenti sociali o impieghi direttamente produttivi. Del pari ci sembra necessario ribadire la validità degli ordini del giorno che la Camera ha approvato a conclusione del recente dibattito sulla situazione meridionale che invitavano, tra l'altro, il Governo a non finanziare nuove grandi opere – quali quelle idroviarie – e in genere il grado di concentrazione delle attività produttive in alcune regioni del paese;

b) ancora, sembra indispensabile verificare l'onere complessivo che grava sullo Stato a causa di una così generalizzata politica di agevolazioni finanziarie agli investimenti produttivi. L'estensione territoriale e generale dei benefici ha fatto perdere a questi il carattere di incentivi soprattutto per quanto attiene il Mezzogiorno. In particolare poi sembrano, per quanto attiene all'incentivazione allo sviluppo industriale meridionale, contraddittorie alcune affermazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica per il Mezzogiorno in ordine al grave problema della occupazione, con le decisioni di concedere ampie facilitazioni finanziarie (finanziamenti al tasso del 4 per cento con una durata di 15 anni e contributi a fondo perduto per un ammontare pari al 12 per cento della spesa di investimento) a nuove iniziative nei settori di base, soprattutto petrolchimico, con eccezionali oneri per lo Stato e scarsissima nuova occupazione.

Analogamente non sembrano più sostenibili alcuni criteri per la concessione di sussidi all'esercizio di attività di trasporti, il cui caso macroscopico è dato per i trasporti marittimi delle linee PIN, attività che non esplicano alcuna reale funzione né economica né sociale;

c) i programmi di investimento in agricoltura necessitano ugualmente di una più attenta qualificazione in vista degli obiettivi della politica agricola italiana e comunitaria: soprattutto con riferimento a interminabili programmi di bonifica in zone « asciutte » senza reali prospettive anche a breve termine;

d) va rigorosamente esercitato il controllo sulla proliferazione di enti pubblici e sul loro mantenimento in vita quando le finalità siano cessate o si trovino in grave stato di dissesto. Il permanere in vita di enti inutili o dissestati rappresenta un grave e ingiustificato onere finanziario per lo Stato e contrasta con le direttive del programma.

Al riguardo, il relatore segnala alla Camera che la Commissione ha approvato il seguente ordine del giorno, accolto dal Governo, a firma dello stesso Presidente Tremelloni e dei deputati Fabbri, Barca, Mussa Ivaldi Vercelli e Compagna:

« La Camera,

rilevato come la legge 1404 del 4 dicembre 1956, che prevede la soppressione degli enti di diritto pubblico e altri comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato o interessanti la finanza statale i cui scopi siano cessati o che si trovino in grave stato di dissesto, ha trovato scarsa e marginale applicazione;

considerato come il mantenimento in vita di enti inutili o dissestati rappresenti un grave ed ingiustificato onere finanziario per lo Stato e contrasti con le direttive contenute nel paragrafo 22 del programma economico per il quinquennio 1966-1970;

avuto presente come alla maggioranza degli enti in parola la Corte dei conti abbia ripetutamente fatto rilievi di fondo circa la legittimità e la regolarità degli atti di gestione, lamentando anche l'insufficienza e spesso la mancanza di direzione e di controllo da parte di ciascun dicastero preposto alla sorveglianza;

ricordate le difficoltà e spesso la impossibilità che incontrano la Corte dei conti e conseguentemente il Parlamento per esercitare un efficiente controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria per la inadeguatezza delle norme di cui alla legge 259 del 21 marzo 1958;

impegna il Governo

1) a sollecitare al massimo l'applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

2) a riferire alla Commissione bilancio e partecipazioni statali, entro il 28 febbraio 1970, sullo stato di applicazione della legge medesima ».

Molti altri esempi di « elasticità » della spesa pubblica rispetto agli obiettivi più rilevanti per la politica economica sono indicati nei pareri delle diverse Commissioni permanenti, allegati alla presente relazione: non serve qui tanto fare un elenco completo di tali gradi di elasticità quanto affermare l'importanza di una seria verifica dei flussi di spesa pubblica, tenendo costantemente presenti le priorità che la politica economica deve effettivamente darsi nelle sue scelte concrete.

5. — MEZZOGIORNO — CASE — RICERCA SCIENTIFICA

a) Nel 1970 viene a scadenza il primo programma quinquennale e sarebbe stato utile che, discutendosi del bilancio dello Stato, si fosse stati in grado di fare una valutazione critica di tale esperienza. Il Governo ha dichiarato che è in corso di elaborazione un documento di confronto tra previsioni, indicazione di politiche e strumenti e lo svolgimento reale dei fatti economico-sociali nel nostro paese negli anni trascorsi. Tale documento, unitamente a quello elaborato dall'ufficio del piano denominato « progetto 80 », costituirà utile presupposto per una riflessione e un dibattito in Parlamento, anche in riferimento alle soluzioni istituzionali fin qui adottate (CIPE - Ministero bilancio e programmazione - ISPE) o in via di adozione (legge sulle procedure della programmazione).

b) Giova ricordare come alla adozione della programmazione nazionale si giunse soprattutto in funzione di uno dei problemi fondamentali nella vita economica e politica del paese: la questione meridionale.

Essa costituisce, ancora oggi, problema politico cardine dello sviluppo civile del paese, soprattutto nel momento in cui più complessa ne diviene la soluzione nel quadro di una economia italiana fortemente integrata a livello internazionale, e il 1968 ha segnato « l'anno di accentuato divario tra il reddito delle due aree, ma anche l'anno della stagnazione degli investimenti industriali nelle regioni meridionali e insulari, mentre l'accumulazione di capitale riceveva nuova e vigorosa spinta nelle regioni del Centro-Nord » (1).

Sul Mezzogiorno il Parlamento ha di recente svolto un dibattito da cui sono scaturiti impegni per il Governo.

Rinviando al contenuto di quel dibattito, giova solo qui sottolineare come nel 1970 una politica di « stretta monetaria » potrebbe infliggere un ulteriore e pesante colpo all'ancora debole processo di sviluppo in atto nelle regioni meridionali. A questo si può ovviare solo nella misura in cui, come abbiamo più volte sottolineato, si darà vita ad una « organica politica economica » per affrontare i problemi emergenti dalle vicende di questi ultimi mesi e rispettando precise priorità di programma.

c) Tra tutti gli strumenti d'intervento per lo sviluppo industriale meridionale il sistema delle aziende a partecipazione statale ha un ruolo strategico.

La Commissione bilancio, esaminando il bilancio del Ministero competente e la Relazione programmatica, ha riscontrato limiti di informazione per un giudizio globale sulla condotta di tali aziende. « In proposito, ha riscontrato la carenza di informazioni sulla nota operazione Montedison (e, in particolare, sui criteri cui si ispirerà l'azione del gruppo pubblico, sulle prospettive di attività della azienda, sulla ventilata esistenza di un patto di sindacato azionario), sulla rilevazione, da parte di enti pubblici, di attività private, su accordi stipulati tra imprese publiche e società, sui casi di assorbimento di aziende pubbliche da parte di imprese private ed infine sui risultati di gestione delle singole imprese ».

Non sono, questi, problemi che attengono solo alla funzione economico-sociale esplicata da tali aziende, ma riguardano la crescente concentrazione di potere, spesso esercitato fuori da ogni controllo, che costituisce certamente un pericolo per il corretto funzionamento delle istituzioni politiche. In ordine al primo problema, e proprio in relazione alla operazione Montedison, è utile chiarire in quale misura si esplichi una funzione propria dell'azienda a partecipazione statale, cioè quella di stimolare e sostenere l'espansione industriale e rompere posizioni dominanti sul mercato, e non, invece, una operazione finanziaria propria della logica di un grande gruppo oligopolistico.

Non si può negare che oggi è urgente un coordinamento delle industrie imprenditoriali nel settore chimico, evitare duplicazioni di investimenti, razionalizzare l'intera struttura produttiva, consolidare le posizioni sulle produzioni di base e avviare nuove produzioni specialistiche di più elevato valore aggiunto.

È bene che lo Stato si dia carico di questo compito anche direttamente come operatore, oltre che nell'esercizio di una sua funzione di direzione politica.

Ciò che occorre predeterminare a livello politico sono i modi, le forme e le garanzie di tale processo.

d) Le spinte inflazionistiche in atto hanno evidenziato quale incidenza abbia il costo delle abitazioni, e come alla base di questo problema sussistano i gravi problemi della pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici.

(1) Relazione previsionale e programmatica per il 1970 presentata al Parlamento dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La IX Commissione parmente (lavori pubblici) ha giustamente evidenziato che « il programma quinquennale di sviluppo prevedeva la costruzione di circa 450 mila alloggi all'anno e di questi il 25 per cento costruiti con investimenti pubblici.

Questo traguardo non solo non è stato raggiunto, ma sul totale degli investimenti, gli investimenti pubblici rappresentano da ultimo solo il 7 per cento circa ».

Occorre porre ordine nel settore dell'edilizia economica e popolare e nel modo con cui lo Stato interviene. La discussione dei due disegni di legge proposti dal Governo sarà un'occasione utile per eliminare con coraggio remore e ostacoli, che impediscono all'apparato pubblico di funzionare (Gescal, Istituti case popolari e tutti gli altri 81 enti pubblici operanti nel settore).

Tutto questo presuppone un'organica politica del territorio, che non risulti la solita esercitazione di studiosi più o meno qualificati, ma quadro organico per l'esercizio di adeguati strumenti operativi. « L'esigenza di una nuova disciplina urbanistica è avvertita da tutti. Per superare le carenze e l'inefficacia degli strumenti attuali, è necessario promuovere un regime dei suoli che metta i proprietari di aree in posizione di assoluta indifferenza rispetto alle decisioni dei piani sulla destinazione delle aree stesse. Il raggiungimento di tale obiettivo può essere prospettato procedendo alla distinzione fra proprietà del suolo e diritto alla edificazione. Si può rendere in tal modo possibile la gestione pubblica dell'uso del territorio.

Sempre in questa direzione si pone l'esigenza di potenziare le competenze degli enti locali, in particolare comune e regioni ».

Per quanto attiene il breve termine, occorre subito riformare alcuni strumenti d'intervento e soprattutto la legge n. 167. La IX Commissione ha giustamente rilevato, infatti, che « La legge 18 aprile 1962, n. 167 ha scarsamente operato per il passato, soprattutto per la situazione deficitaria di quasi tutti i comuni e per la loro estrema difficoltà di acquisire le aree, anche per l'elevato costo delle stesse.

Per rendere operante questo strumento, appare indispensabile fissare nuove norme per la determinazione del prezzo delle aree e porre in essere un meccanismo per garantire ai comuni il finanziamento dell'acquisizione delle aree stesse e della loro urbanizzazione.

Nella Commissione vi è stata una larga convergenza sul punto che i criteri per la determinazione dei prezzi delle aree abbiano come premessa l'esigenza di abbattere la rendita fondiaria, per portare in tal modo una notevole riduzione dei costi delle abitazioni e delle costruzioni in genere ».

e) La Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia per il 1969, allegata alla Relazione previsionale e programmatica per il 1970 presentata dai ministri del bilancio e del tesoro, risulta, nel suo insieme, un documento frammentario. La Relazione effettua un'analisi che dimostra la drammaticità della situazione della ricerca scientifica in Italia, ma a questa analisi non corrisponde l'indicazione di un'azione sul piano operativo tendente a superare il così detto divario scientifico e tecnologico e tanto meno la prospettiva di linee essenziali su cui avviare una politica della ricerca. In altre parole, mentre si additano i problemi, non si indicano le soluzioni: ciò che esprime la mancanza di coordinamento fra le varie parti della Relazione e che probabilmente esprime la reale situazione della ricerca scientifica in Italia fatta, in generale, di buona volontà, nonché di improvvisazioni e di interventi settoriali.

Infine il documento non fornisce parametri significativi per giudicare la quantità e la qualità della spesa, confondendo spesso i desideri con le realizzazioni.

In realtà, come è noto, la situazione della ricerca scientifica italiana è giunta ad un livello così preoccupante che, senza interventi di tipo straordinario, sarà molto difficile in futuro poter colmare quel « divario » scientifico e tecnologico che, invece di ridursi, tende ad aumentare. La stessa Relazione in esame ci dà alcuni criteri come, ad esempio, la spesa per la ricerca che è diminuita nel 1969 (0,85 per cento) rispetto al prodotto nazionale lordo in confronto con il 1968 (0,9 per cento). Tali dati acquistano delle dimensioni ancora più preoccupanti ove si consideri che nel 1966 la Francia spendeva per la ricerca già il 2 per cento del prodotto nazionale lordo, essendo quest'ultimo di almeno tre volte superiore a quello italiano.

Ciò si riflette sul numero di ricercatori e tecnici che in Italia è rappresentato nella misura di 7 per 10.000 abitanti, mentre in Francia è di 38 e in Germania di 43

Se i dati assoluti sono gravi ben più pesante è il rilievo in ordine ad alcuni settori. È il caso, ad esempio, delle spese per la ricerca biologica e medica. In totale si spendono per il settore pubblico 28,8 miliardi e

per il settore privato circa 5,7 miliardi (pari all'8,18 per cento della spesa globale della ricerca). Come e quanto questa cifra totale di 34 miliardi sia assolutamente insoddisfacente risulta evidente dalla considerazione che il solo Istituto nazionale di sanità degli Stati Uniti spende più di 600 miliardi di lire e che la sola industria farmaceutica americana ha speso, nel 1968, 295 miliardi di lire.

Un discorso a parte meriterebbe l'analisi del dato della spesa dei 19 miliardi (sempre per le ricerche biologico-mediche e parte dei 28,8 miliardi già citati) del Ministero della pubblica istruzione, i quali sono stati calcolati semplicemente considerando che il 50 per cento delle spese per l'università siano in realtà spese per la ricerca.

In effetti è proprio a livello dei problemi dell'università che si colgono per intero le contraddizioni, che oggi travagliano la ricerca scientifica in Italia.

C'è una tendenza a centrare tutto attorno alle università ed a considerare la soluzione dei problemi di ricerca legata alla soluzione dei problemi delle università. Ciò riflette la stessa costituzione del CNR che è formato, nei suoi organi direttivi, in assoluta maggioranza, di cattedratici universitari, attraverso un sistema di elezioni di tipo corporativistico ormai superato.

Quello che oggi è dato riscontrare è l'assenza di una politica della ricerca e di una definizione chiara dei compiti delle università che devono essere compiti di formazione dei giovani e che richiedono una certa quantità di ricerca, ma che non possono accentrare ed esaurire le necessità di ricerca scientifica del paese.

Il CNR è, di fatto, preso fra le esigenze accademiche e quelle – sempre più pressanti – del progresso tecnologico come fattore organico allo sviluppo industriale capitalistico. Il punto più urgente della questione sta nella definizione di una sfera di autonomia della ricerca scientifica, da collegare per intero ad una agenzia di programmazione, tra cui in primo luogo il CNR, ristrutturato in funzione di una propria capacità di indirizzo, gestione e sviluppo della ricerca scientifica stessa.

Nel complesso, si sente – dunque – la necessità di una diversa politica della ricerca, che potrebbe essere efficacemente sostenuta dal costituendo Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica, a patto che esso nasca senza troppi compromessi e con la reale possibilità di dettare le linee generali della politica della ricerca e di coordinare i programmi dei vari enti che finanziano la ricerca scientifica in Italia (1).

Avendo presente la drammaticità della situazione, non resta che auspicare riforme sostanziali nelle organizzazioni che si occupano di ricerca (soprattutto, come s'è detto, il CNR) e un intervento molto più diretto dello Stato che colmi rapidamente la situazione di svantaggio in cui si trovano i ricercatori italiani. Un incremento del 10 per cento sulla spesa globale di ricerca è troppo limitato, se si tiene conto della svalutazione della lira, dell'aumento del costo della vita, dell'incremento del prodotto nazionale lordo. Va anche detto che una parte dello stanziamento viene ripreso dallo Stato attraverso varie forme di tassazione (dogana, IGE, oneri fiscali, ecc.).

Si deve, quindi, intervenire in modo molto più drastico, condizionando tale intervento ad alcune scelte prioritarie, che dovrebbero essere la formazione di nuovi nuclei di ricercatori e la individuazione di grossi temi di ricerca su cui concentrare la maggior parte degli sforzi della comunità scientifica.

6. — RILIEVI DI INCOSTITUZIONALITÀ A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO 1970

Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, così come trasmesso dal Senato alla Camera, accoglie due postazioni che versano in una marcata situazione di illegittimità ex articolo 81 della Costituzione. Si tratta di due postazioni riguardanti lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, o, meglio, lo stato di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. I bilanci delle due aziende presentano quest'anno una inedita introduzione di « specifici fondi globali », di capitoli di spesa, cioè, non sorretti da definitivi provvedimenti legislativi di spesa, ma destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi non ancora perfezionati: si tratta dei capitoli di spesa 324 e 325 dell'amministrazione postale e 354 e 355 dell'azienda telefonica.

(1) Va osservato a tale proposito come il Ministero della sanità non abbia praticamente fondi disponibili per la ricerca, con il grave svantaggio di non poter commissionare studi rilevanti per impostare una adeguata assistenza sanitaria.

Come è noto, non esiste alcuna norma, né nella legge di contabilità generale dello Stato né in altre fonti legislative, che disciplini il cosiddetto fondo globale, cioè quel fondo accolto ormai da un ventennio nel bilancio dello Stato e nel quale sono allocati tutti gli stanziamenti destinati al finanziamento del programma legislativo di spesa del Governo, quale che sia l'oggetto della spesa o il ramo della pubblica amministrazione a questa interessato. Il fondo globale, infatti, è stato, di proposito, sin qui regolato in via consuetudinaria per l'estrema delicatezza e fragilità del suo profilo giuridico, che facilmente potrebbe trovarsi esposto a confliggere con il sistema di vincoli e divieti congegnato dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione (« Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese »).

Proprio perché il fondo globale si presenta, almeno in una certa misura, come deroga al principio posto dalla norma costituzionale che ogni spesa accolta in bilancio deve essere sostenuta da una legge di spesa preventivamente perfezionata, la regolamentazione consuetudinaria del fondo globale è sempre stata ispirata al principio della globalità ed unitarietà di tale fondo, che in sé accoglie tutto il programma legislativo di spesa che il Governo intende sottoporre al Parlamento: in tal modo si evidenzia, di fronte al Parlamento, tutto quello che sfugge al principio della formalità del bilancio, cioè del bilancio come legge formale, che si limita a recepire voci di spesa già autorizzate singolarmente da preventive leggi di spesa. La unitarietà e globalità del fondo, asseverata sin nella sua denominazione, importa che non si disperdano né si celino in bilancio, fra le migliaia dei suoi capitoli, ulteriori minori deroghe a tale principio e che non venga, per tale via, diminuita la capacità di controllo, di indirizzo e di decisione del Parlamento nella fase di approvazione del bilancio e di autorizzazione alla sua gestione.

Tali motivi sono stati fortemente richiamati dalla Commissione bilancio della Camera, che si è veduta costretta ad esprimere parere contrario sui disegni di legge 1644 e 1688, che richiamavano, a copertura della maggiore spesa implicata, appunto i due fondi globali di settore qui segnalati: solo una situazione di emergenza nelle amministrazioni delle poste e dei telefoni ha fatto recedere la Commissione bilancio, in via del tutto eccezionale e derogatoria, dal parere negativo espresso per consentire il perfezionamento delle due leggi di spesa, non rinunziando per altro la Commissione a ribadire con ogni fermezza il principio sopra illustrato. Per altro, tale principio meglio sarebbe stato riaffermato se, approvate ormai le leggi sostanziali di spesa, la Camera avesse provveduto a modificare la iniziale impostazione del bilancio, trasformando le due postazioni di fondi globali settoriali in specifici capitoli di spesa riferiti alle leggi sostanziali ormai esistenti: in questo modo avrebbe impedito la costituzione di un insidioso precedente ed avrebbe affermato in modo positivo ed inequivoco la propria determinazione di impedire ogni frantumazione e proliferazione del fondo globale. Avrebbe, altresì, ribadito la primaria rilevanza del bilancio come strumento di indirizzo e di controllo del Parlamento sul Governo, anziché documento primariamente rilevante nei rapporti tra il tesoro e le altre amministrazioni dello Stato.

Tuttavia, anche se nell'esame e nell'approvazione del bilancio non possono e non debbono valere motivi di sollecitudine e di calendario con il sacrificio di princìpi fondamentali nella impostazione di un documento che regge tanta parte dei rapporti tra Parlamento e Governo (ed anche se il rinvio al Senato del bilancio, in questo caso, avrebbe avuto il significato di una solenne riaffermazione di princìpi ed avrebbe implicato un ritardo nella approvazione, valutabile in non più di pochissimi giorni o addirittura di poche ore), la Commissione bilancio ha ritenuto opportuno, in via assolutamente eccezionale, di non proporre una ulteriore modifica al bilancio dello Stato, ma ha impegnato il Governo a non ripetere per l'avvenire un anomalo accantonamento di fondi sui bilanci di aziende autonome, destinato al finanziamento di successive iniziative legislative. La Commissione ha, pertanto, tenuto a ribadire il principio che l'unico strumento di copertura accolto in bilancio resta il fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

* * *

Con queste considerazioni, onorevoli colleghi, il relatore porta a compimento il mandato conferitogli dalla Commissione, raccomandando alla Camera l'approvazione del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970.

SCOTTI, *Relatore per la spesa.*

Allegato *A*

ALCUNE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA (*)

1. — *Il potenziale di lavoro italiano è utilizzato in misura insufficiente ed in maniera irrazionale.*

Gran parte delle anomalie che si notano nel mercato del lavoro, in Italia, dipendono dalla carenza di occasioni di impiego.

Tale carenza è dimostrata da:

l'alto numero di disoccupati e di persone in cerca di prima occupazione;

il persistente, rilevante flusso di migrazioni verso l'estero;

la scarsa partecipazione delle donne, dei giovani e degli anziani alle attività produttive.

È da tener presente, peraltro, che in Italia è ancora molto elevata la quota dell'occupazione in agricoltura e dell'occupazione indipendente (che in molti casi nasconde attività lavorative a scarsa redditività); quota che contribuisce a mantenere relativamente più alto il livello di occupazione complessiva. È da aggiungere che, nell'impossibilità di trovare occupazioni stabili, e a sufficiente remunerazione, molti lavoratori sono costretti a svolgere attività occasionali, precarie o comunque marginali.

Questo quadro va evolvendosi di anno in anno: mentre *migliora la struttura dell'occupazione*, *peggiora la partecipazione al lavoro* (espressa dal rapporto tra occupati e popolazione complessiva).

2. — *Il tasso di occupazione è ad un basso livello ed in continua diminuzione.*

Non esistono criteri assoluti e che trovino generale consenso, in base ai quali valutare se il tasso di occupazione (inteso come rapporto tra occupati e popolazione) sia ad un livello basso o alto. Uno dei criteri che può essere impiegato è quello del rapporto tra occupati e famiglie.

Considerando che l'ampiezza media della famiglia italiana sia intorno a 3-4 persone per nucleo, si può notare che in Italia vi sono, in media, 1-2 persone occupate per famiglia. Anche se si tiene conto che alcune famiglie sono composte di persone in età di pensionamento, si può notare che tale indice è assai prossimo al « minimo empirico » di una persona occupata per famiglia.

Un altro criterio di valutazione del « tasso di occupazione » è rappresentato dai confronti internazionali. Tali confronti vanno considerati con cautela (in quanto è difficile che essi rispecchino la condizione *coeteris paribus*, della medesima struttura delle popolazioni, ad esempio per classi di età.

Un terzo confronto può essere condotto all'interno del Paese, tra le varie circoscrizioni e regioni.

Nel confronto si deve tener conto, come è naturale, della diversa struttura per sesso e per età della popolazione delle varie regioni; e si deve altresì scontare la diversa struttura produttiva delle singole regioni (in generale, nelle regioni agricole, e soprattutto in quelle a diffusa conduzione familiare, il numero di occupati è relativamente più alto, che non nelle regioni finitime).

Queste indicazioni si riferiscono ad una situazione statica. Se si passa ad un esame dinamico, si deve constatare che la struttura occupazionale migliora, perché diminuiscono le occasioni di lavoro marginali ed aumentano quelle stabili e più redditizie: ma le due componenti non si compensano. La valutazione potrebbe essere semplice (e del tutto positiva) se i posti di lavoro marginali che scompaiono venissero sostituiti da altrettanti posti di lavoro stabili: ma in realtà ciò non accade (si veda il prospetto 6).

Di più, la tendenza al diminuire delle occasioni di lavoro va valutata con riferimento alla situazione economico-sociale del paese: se l'Italia avesse raggiunto livelli occupazionali molto elevati, la diminuzione non sarebbe preoccupante. Ma i dati obiettivi sopra richiamati (persistere della disoccupazione, delle emigrazioni, della larga estraneità dal lavoro di persone in età attiva e disponibili per svolgere una proficua attività produttiva) suggeriscono una grande cautela e sconsigliano giudizi affrettatamente ottimistici. Non si può dire che la situazione del lavoro italiano *migliora*, se dall'aprile del 1968 all'aprile del

(*) Elaborazione e sintesi su testi CENSIS e ISPE.

1969 sono diminuiti di 244.000 gli occupati, ancorché i livelli di produttività e di remunerazione degli occupati del 1969 siano migliori di quelli del 1968. La situazione *evolve*, con aspetti positivi ed aspetti negativi: non vanno trascurati né gli uni né gli altri.

3. — *L'occupazione in Italia diminuisce in assoluto: ciò si verifica in modo sistematico soltanto in Paesi che presentano rilevanti emigrazioni nette.*

In Italia i tassi di occupazione, già bassi, tendono a diminuire ulteriormente. Di più, la diminuzione non avviene (come altrove) in misura di 1-2 punti percentuali in un decennio, ma in misura notevolissima (5,8 punti dal 1956 al 1966: i tassi di occupazione sono diminuiti dal 41,8 per cento al 36,0 per cento). Infine, questa diminuzione non è soltanto relativa, ma è una diminuzione in termini assoluti: il rapporto diviene più piccolo perché, all'aumentare del denominatore, il numeratore diminuisce. L'occupazione è passata da 20,3 milioni nel 1966, mentre la popolazione è aumentata da 48,5 milioni a 52,0 milioni.

Questi andamenti sono del tutto anomali. In tal senso l'interpretazione che viene proposta da qualche parte – secondo la quale la occupazione diminuirebbe a motivo dell'industrializzazione, del progresso economico, della diffusione del benessere – si dimostra parziale e per nulla confermata dai confronti internazionali.

Infatti, nei paesi a più forte sviluppo il tasso di occupazione è in aumento o in modesta riduzione; nessuno tra i paesi dell'OCSE di cui si dispone di una completa documentazione segnala una contrazione analoga a quella che si verifica in Italia (si veda il prospetto 7).

Anche paesi come la Francia e la Germania federale segnalano diminuzioni assai meno rilevanti di quella italiana; essi peraltro partono da tassi di occupazione più elevati del nostro e dispongono di livelli di reddito *pro-capite* alquanto superiori a quello italiano.

Inoltre, non ci si deve far ingannare dalla diminuzione *relativa* dell'occupazione (messa in evidenza dalla riduzione del tasso). In tutti i paesi di cui al prospetto 7, ad eccezione dell'Italia, del Portogallo e dell'Irlanda, tale diminuzione deriva da un aumento dell'occupazione inferiore all'aumento della popolazione complessiva.

Questa è la regola: nei paesi in via di sviluppo l'occupazione *aumenta* in senso assoluto ancorché in misura minore dell'aumento demografico complessivo. I paesi dell'OCSE nel loro complesso tra il 1956 ed il 1966 hanno segnalato un aumento di occupazione di 24,6 milioni di lavoratori (+ 9,6 per cento). In particolare, nello stesso periodo, l'occupazione è aumentata negli Stati Uniti di 9,3 milioni (13,9 per cento); nel Canadà di 1,6 milioni (28,2 per cento); nel Giappone occidentale l'occupazione è salita di 7,1 milioni di lavoratori, corrispondenti al 5,0 per cento.

A tale regola tre paesi fanno eccezione: l'Italia – sempre nel decennio considerato – ha visto diminuire la propria occupazione di 1.216.000 unità (— 6,0 per cento); il Portogallo di 265.000 (— 7,8 per cento) e l'Irlanda di 82.000 (— 7,3 per cento) (si veda il prospetto 8).

Si tratta di un fenomeno difficilmente interpretabile, se ci si riferisce unicamente allo sviluppo economico come variabile esplicativa dell'occupazione. Si può peraltro notare che l'Italia (benché abbia presentato un elevato tasso di sviluppo, rispetto al Portogallo e all'Irlanda) si trova in posizione analoga a questi Paesi dal punto di vista delle emigrazioni nette. Nel medesimo periodo (1956-66), il saldo emigratorio è stato di 1.117.000 persone per l'Italia, di 662.000 persone per il Portogallo e di 326.000 per l'Irlanda.

La coincidenza non è del tutto occasionale. Escluso che la diminuzione dell'occupazione sia di per sé un sintomo di benessere, sembra accertato che essa è caratteristica dei paesi che non sono in grado di offrire un sufficiente numero di occasioni di lavoro ai loro cittadini, una parte dei quali è costretta ad emigrare.

4. — *Le emigrazioni dimostrano che la nostra economia non è in grado di utilizzare adeguatamente i fattori di cui dispone.*

La conclusione a cui si è giunti al punto 3 sembra confortata anche dai confronti regionali. In tutta Italia – secondo le indagini campionarie sulle forze di lavoro – l'occupazione sarebbe in diminuzione: ma le regioni che presentano una riduzione preoccupante sono quelle tipicamente interessate a più considerevoli flussi emigratori (si veda il prospetto 9).

In termini temporali, invece, in Italia si verifica un fenomeno apparentemente assurdo. Dal dopoguerra ad oggi, nelle fasi di più accentuata espansione dell'occupazione extra-agricola, i flussi (ed i saldi) emigratori sono

stati più rilevanti; viceversa, nelle fasi di rallentamento o di crisi dell'occupazione extra-agricola, i flussi (ed i saldi) emigratori sono stati in genere meno rilevanti (si veda il prospetto 10).

Periodo 1952-67	Incremento dell'occupazione extra-agricola	Saldo emigratorio
in complesso . .	3.764.000	2.086.000
media annua . .	—	130.000

ANNI	Scarto medio dall'incremento annuo	Scarto medio dal saldo annuo
1952-54 . . .	+ 142.000	+ 19.000
1955-57 . . .	+ 95.000	+ 52.000
1958-59 . . .	— 85.000	— 16.000
1960-61 . . .	+ 89.000	+ 54.000
1962-63 . . .	— 47.000	— 33.000
1964-67 . . .	— 155.000	— 54.000

Anche questo fenomeno « anomalo » ha una sua spiegazione.

Le emigrazioni italiane sono rese possibili dalla carenza di convenienti occasioni di occupazione all'interno (come è dimostrato dalla distribuzione geografica dei flussi emigratori) e sono sollecitate dai forti dislivelli retributivi tra l'Italia e gli altri paesi (per un confronto al riguardo, si veda il prospetto 11). Ma questa « disponibilità » da parte dei lavoratori italiani ad emigrare non si traduce in effettivi espatrî se non in presenza di una domanda di lavoro da parte dei paesi stranieri. In particolare, occorre distinguere le emigrazioni permanenti (prevalentemente destinate ai continenti extra-europei) e da quelle temporanee (in prevalenza rivolte a far fronte alle domande di lavoro dei paesi europei in particolare di quelli comunitari). Ed occorre tener presente che – in presenza di una domanda da parte dei paesi europei – le nostre emigrazioni si rivolgono di preferenza verso tali paesi, anziché verso quelli di altri continenti. (In pratica, l'emigrazione extra-europea acquista notevole consistenza nei periodi in cui diminuisce la domanda di lavoro europea).

Ciò, premesso, si può comprendere perché all'aumentare dell'occupazione in Italia diminuiscono le emigrazioni e viceversa. Infatti:

a) dato il basso livello di utilizzazione del potenziale di lavoro del paese, la disponibilità di manodopera per l'emigrazione è sempre rilevante. L'emigrazione potenziale è maggiore di quella effettiva;

b) l'occupazione italiana all'estero (soprattutto in Europa) è marginale rispetto a quella dei cittadini dei singoli paesi ospitanti. Pertanto, essa presenta una elevata elasticità rispetto all'andamento congiunturale di tali paesi: i nostri connazionali vengono richiesti o respinti, in relazione all'andamento generale del mercato del lavoro europeo;

c) d'altra parte, le fasi di espansione e soprattutto quelle di recessione italiane tendono sempre più a coincidere (sia pure con qualche anticipo o ritardo) rispetto alle analoghe fasi di ciclo economico dei paesi europei verso i quali si indirizzano i più rilevanti contingenti della nostra emigrazione; e ciò come effetto del processo di integrazione;

d) ne consegue che:

anche in presenza di un relativo miglioramento nelle prospettive di occupazione nel paese (espresso dall'incremento dell'occupazione extra-agricola), si manifestano rilevanti flussi emigratori dall'Italia; e ciò può accentuare le tensioni – soprattutto in alcune zone – per carenza di manodopera qualificata;

d'altra parte, in presenza di un peggioramento delle prospettive interne di occupazione, i movimenti migratori (anziché alleviare le condizioni del mercato di lavoro italiano) le aggravano, a causa del concomitante flusso di rientri e del rallentamento degli espatrî.

Negli anni 1960-61 il saldo emigratorio italiano aveva raggiunto in media le 180.000 unità; dal 1963 al 1967 esso non ha superato le 90.000 unità, mantenendosi in media sulle 70 mila unità. Ciò trova spiegazione non nella diminuita propensione degli italiani ad emigrare, ma nella modifica di situazione del mercato del lavoro europeo. Gli espatrî verso l'Europa sono fortemente diminuiti, mentre i rientri dei nostri connazionali sono stati numerosi. Se – come sembra – la domanda di lavoro di altri paesi (in particolare della Germania) riprenderà, anche le nostre emigrazioni riprenderanno.

Il persistere delle emigrazioni (nonostante il rallentamento verificatosi negli anni recenti) dimostra, dunque, che in Italia c'è ancora un ampio potenziale di lavoro inutilizzato o sottoutilizzato. Si tenga presente che negli ultimi quindici anni il saldo emigratorio complessivo è stato di due milioni di persone: nonostante questa enorme emorragia, c'è ancora una propensione ad emigrare.

Se si aggiunge che il nostro paese è congiuntamente esportatore di lavoro e di capitali, appare evidente che l'Italia non riesce ad indirizzare la propria struttura produttiva in modo da utilizzare all'interno i fattori produttivi di cui dispone in sovrabbondanza.

La diminuzione dell'occupazione interna (che si accompagna all'accrescersi continuo del numero di italiani occupati all'estero) va spiegata con riguardo alle evoluzioni della nostra struttura produttiva. Essa ha conseguito progressi notevoli negli anni recenti, ed è diventata esportatrice netta di merci, servizi e capitali: essa, in particolare, si è dimostrata capace di far passare da negativo a positivo il saldo della nostra bilancia commerciale. Ma non è stata capace di far passare da negativo a positivo il saldo dei flussi emigratori. Attratti dalla possibilità di salari più elevati di quelli che in patria potrebbero percepire, molti nostri lavoratori vanno all'estero a sostenere lo sviluppo economico di altri paesi, anziché contribuire allo sviluppo economico nazionale. C'è da chiedersi se questa incapacità di utilizzare pienamente la potenzialità di lavoro di cui il paese dispone rappresenti un aspetto contingente o sistematico, radicato nell'apparato produttivo italiano.

5. — *La domanda di lavoro è scoraggiata, in particolare, da quella « imposta sull'occupazione » costituita dagli oneri sociali.*

Una delle distorsioni segnalate al punto precedente riguarda la differenza tra « costo del lavoro » e « redditi dei lavoratori », rappresentata per la massima parte dagli oneri sociali. Si discute tuttora – non essendo conclusivi i risultati fin qui raggiunti – sugli effetti dell'attuale sistema e sulle possibilità di finanziare la sicurezza sociale mediante un più ampio ricorso ai mezzi fiscali (in corrispondenza ad una diminuzione degli oneri commisurati ai salari).

Non sembra che l'oggetto della controversia, comunque, stia nel significato da dare agli oneri sociali, quali « imposta sull'occupazione ». Né sembra contestato che l'elevata incidenza degli oneri sociali rappresenti un freno all'occupazione. Il problema più dibattuto, invece, è quello degli effetti che le varie soluzioni alternative (parziale fiscalizzazione degli oneri sociali mediante imposte di consumo; mediante l'istituenda imposta sul valore aggiunto; mediante inasprimenti delle imposte sui redditi personali) potrebbero determinare sull'occupazione.

6. — *I differenziali salariali – benché molto accentuati – non sono sufficienti ad orientare i lavoratori verso i settori più produttivi.*

Com'è naturale, sia il livello salariale medio, sia la dinamica salariale sono molto diversi da settore a settore. In Italia i divari tra redditi di lavoro percepiti da operai di analoga qualifica, operanti in settori diversi, in regioni diverse, in aziende di diverse dimensioni sono notevolissimi. Di più – limitatamente ai settori industriali – è possibile accertare la tendenza all'aumento di tali divari.

Una situazione del genere mal si comprende, in un paese a forte disponibilità di lavoro, che tra l'altro negli anni recenti ha dimostrato di essere assai disponibile alla mobilità, sia territoriale che intersettoriale.

In realtà, i divari esistenti e la tendenza ad accentuarli dimostrano che in Italia non esiste un solo mercato del lavoro, con ampie possibilità di movimenti; ma esistono molti mercati del lavoro, tra loro relativamente permeabili a motivo di ostacoli costituiti da distanze, da impedimenti burocratici, da fattori di costume, da scarsa possibilità di cambiare tipo di lavoro o di acquisire una nuova qualificazione.

Non è da trascurare che sul presente gravano molte eredità negative del passato: tra le quali il basso livello di preparazione culturale di molta parte dei lavoratori anziani e la disordinata localizzazione delle attività produttive.

La struttura salariale risente in grande misura delle disparità nello sviluppo dei vari settori. I settori in crisi, quelli con una miriade di piccole aziende, quelli ad alta intensità di lavoro ed operanti in regime di concorrenza presentano in genere i livelli salariali molto bassi. (Ne sono esempio, oltre all'agricoltura, il commercio al minuto, le industrie conserviere, quelle tessili). I settori in rapida espansione, con forte concentrazione ed alta intensità di capitale, soprattutto se operanti in condizioni di oligopolio e di monopolio presentano salari più elevati, ed altresì maggiori possibilità di ulteriori aumenti. (Ne sono esempio le industrie dell'energia e l'industria automobilistica).

Il livello retributivo, in questi casi, dipende dalla forza contrattuale delle parti sociali (in conformità a quanto previsto in sede teorica in ordine al monopolio bilaterale); ma a sua volta questa forza contrattuale dipende

in parte da condizioni storiche particolari, da interessi corporativi, da privilegi consolidati.

Una condizione di relativo privilegio caratterizza anche la categoria degli impiegati rispetto a quella degli operai; ed in genere (salvo significative eccezioni) la categoria degli impiegati pubblici rispetto a quella degli impiegati privati.

Una struttura salariale di questo tipo non si dimostra dunque del tutto idonea ad indirizzare i lavoratori verso i settori a più elevata produttività. D'altra parte, la necessità di elevare i livelli retributivi delle categorie a più basso reddito pone problemi complessi. Se per elevare i salari si aspetta che le aziende marginali migliorino la loro produttività, ciò comporta in pratica realizzare un blocco dei salari di tali settori a tempo indeterminato. In verità, la stessa spinta salariale incoraggia in genere le aziende a migliorare la produttività. Ma, nei settori che – rispetto al livello attuale delle tecniche – dispongono di un eccessivo numero di addetti, l'incremento di produttività potrà comportare non soltanto innovazioni tecniche e riorganizzazioni produttive, ma anche riduzioni degli organici.

In tal senso sono stati presi provvedimenti importanti:

per rendere possibile il pre-pensionamento;

per adeguare l'indennità di disoccupazione in caso di innovazioni tecnologiche;

per alleggerire il peso degli oneri sociali nelle attività industriali del Mezzogiorno. Ma la vera difficoltà che si incontra è quella di trovare sollecitamente una nuova occupazione alle persone che intendono abbandonare i settori produttivi tradizionali a basse remunerazioni (o sono costrette a farlo a seguito di licenziamento, di chiusura di stabilimenti, di fallimenti, ecc.).

La difficile situazione occupazionale, dunque, frena la mobilità intersettoriale. Molte aziende cercano di limitare il numero di licenziamenti, ma al tempo stesso riducono i loro programmi di nuove assunzioni. In tal senso si giustifica la tendenza alla diminuzione dei « disoccupati » e l'aumento del numero di giovani in cerca di prima occupazione.

La propensione a cambiare lavoro, per molti che svolgono attività marginali, precarie o poco remunerative, è notevole; ma assai più limitata è la possibilità di trovare occupazione nei settori che assicurano un'occupazione stabile, produttiva, ben remunerata.

7. — *La mobilità intersettoriale e professionale è ostacolata da molti fattori, tra i quali la scarsa preparazione professionale.*

Contrariamente ad un'opinione largamente diffusa, la mobilità professionale si svolge – più che come passaggio da un settore all'altro – come ingresso dei giovani in settori nuovi e uscita degli anziani dai settori in contrazione. Soltanto nei periodi nei quali l'evoluzione della struttura produttiva è più rapida, il passaggio da un settore all'altro rappresenta una quota rilevante nella modifica della struttura professionale.

Dal dopoguerra al 1964, ad esempio, la diminuzione degli addetti agricoli in alcuni anni è stata rappresentata quasi esclusivamente dal ricambio naturale (mancata affluenza di giovani, esodo degli anziani, abbandono della attività lavorativa da parte delle donne) e dall'emigrazione verso l'estero (spesso previo cambiamento di qualifica); in altri anni – oltre a questi fattori – ha concorso in misura notevole l'attrazione esercitata dall'espansione delle attività extragricole (ossia « dall'esodo agricolo » propriamente detto). Il naturale ponte di passaggio dall'agricoltura agli altri settori era tipicamente rappresentato dall'industria delle costruzioni: dal 1951 al 1964 la diminuzione di addetti agricoli è stata di 3,7 milioni; per contro si è verificato un aumento di 3,8 milioni di addetti nei settori extra-agricoli, dei quali un milione nell'industria delle costruzioni, 1,2 milioni nelle altre attività industriali, 1,6 milioni nelle attività terziarie.

Nel periodo che va dal 1964 al 1968 la diminuzione degli addetti agricoli è stata sì, notevole, ma in larga misura determinata dalle ragioni naturali, dal deflusso delle donne, dal minore afflusso dei giovani: il passaggio ad altri settori è avvenuto in misura alquanto limitata ed in prevalenza verso le attività terziarie. Da notare: in questi quattro anni, di fronte ad una diminuzione di addetti agricoli nella misura di 720.000, vi è stato un aumento assai modesto nelle occasioni di lavoro extra-agricolo: 220.000 in complesso. L'industria delle costruzioni ha segnalato una diminuzione di 170.000 addetti; le altre attività industriali un aumento di 60.000; le attività terziarie un aumento di 330.000.

Mentre l'agricoltura costituisce ancora un « serbatoio di manodopera » (che peraltro va esaurendosi per progressivo invecchiamento), i recenti dati delle rilevazioni campionarie sembrano indicare che anche le attività terziarie – dopo un lungo periodo di espansione

– sono entrate in una fase di ammodernamento, con una contrazione nel numero di addetti.

Al tempo stesso le attività considerate « industriali » presentano andamenti contrastanti. Le imprese moderne, di media e grande dimensione, con livelli di produttività e di remunerazione competitivi, tendono a progredire ulteriormente e a razionalizzare sempre più i loro organici. Le imprese minori, artigianali o comunque di piccole dimensioni, presentano invece notevoli dislivelli di produttività e di remunerazione. Alcune di esse sono in espansione; altre in difficoltà congiunturali o in crisi strutturali, e tendono pertanto a contrarre in assoluto i livelli di occupazione.

La mobilità tra attività primarie, secondarie e terziarie e tra settore e settore incontra alcuni ostacoli, quali:

il basso livello di preparazione culturale di base e di qualificazione professionale;

la carenza di istituzioni specializzate nella formazione professionale e la scarsa partecipazione dei lavoratori ad iniziative intese a completare, aggiornare e modificare la loro qualificazione professionale;

la resistenza che i lavoratori di età più avanzata oppongono alle ripetute modifiche delle loro conoscenze e capacità professionali;

la difficoltà che le donne, soprattutto se coniugate e con impegni familiari, manifestano nell'accettare cambiamenti nella loro attività lavorativa.

A quest'ultimo proposito, è da notare che per la donna è in genere gravoso passare dall'attività di coadiuvante in un'azienda familiare (agricola, artigianale e commerciale) ad un'attività dipendente, in aziende con orari rigidi, lunghi tempi di trasferimento da casa al lavoro, intensi ritmi di produzione. Anche la partecipazione a corsi di riqualificazione di solito presenta maggiori difficoltà per le donne con impegni familiari.

Per questi motivi l'abbandono di una attività lavorativa da parte della donna spesso prelude al suo passaggio alla condizione di casalinga. Oltre un milione di donne nell'ultimo decennio hanno lasciato il lavoro. Di esse, l'80 per cento a seguito della crisi delle aziende familiari contadine, artigiane e commerciali; il 20 per la riorganizzazione dei settori produttivi (agricoltura, industria tessile, industria conserviera, eccetera), nei quali la donna era presente come lavoratrice dipendente.

Allegato *B*

RESIDUI AL 31 DICEMBRE 1968

I residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 1967 e precedenti ammontavano al 1° gennaio 1968, rispettivamente, a miliardi 1.742,7 ed a miliardi 5.168,4. Per effetto dei versamenti e dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno, nonché delle variazioni intervenute nel conto dei residui (migliori accertamenti, economie, eliminazioni per perenzione amministrativa, ecc.), essi si sono ridotti al 31 dicembre 1968, rispettivamente, a miliardi 870,2 ed a miliardi 2.888,5.

Aggiungendo a tali importi i residui di nuova formazione lasciati dalla gestione di competenza del 1968, ammontanti quelli attivi a miliardi 1.059,8 ed i passivi a miliardi 2.932,9, la consistenza al 31 dicembre 1968 dei residui attivi e passivi trasferiti al 1969 viene a risultare per i primi in miliardi 1.930 per i passivi in miliardi 5.821,4.

Rispetto al 31 dicembre 1967 si è, quindi, avuto un aumento di miliardi 187,3 nei residui attivi e di miliardi 653 in quelli passivi.

Sull'espansione dei residui passivi hanno inciso, in modo particolare, le assegnazioni disposte sul finire dell'esercizio le quali, per gran parte, hanno dato luogo al formarsi di nuovi residui passivi (tra queste si ricordano le assegnazioni disposte con la legge 23 giugno 1969, n. 314, di variazioni al bilancio 1968, nonché quelle connesse con l'applicazione della legge n. 641 del 1967, recante norme per l'edilizia scolastica ed universitaria, e dei decreti-legge n. 1118, n. 1149, n. 1232 e n. 1233, del novembre e del dicembre 1968, recanti provvidenze a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968). Ciò nonostante, mentre i residui passivi al 31 dicembre 1967 si ragguagliavano al 50,1 per cento della spesa di competenza del 1967, lo analogo rapporto tra i residui al 31 dicembre 1968 e la spesa dell'esercizio 1968, si contrae al 49,2 per cento.

La ripartizione dei residui passivi al 31 dicembre 1968 a seconda che attengano alla parte corrente, al conto capitale ed al rimborso di prestiti ed il rapporto percentuale tra gli stessi residui e la spesa di competenza, risulta dal prospetto che segue, nel quale viene anche effettuato il raffronto con i corrispondenti dati del 1967:

	RESIDUI PASSIVI			
	al 31 dicembre 1967		al 31 dicembre 1968	
	in miliardi di lire	in % della spesa di competenza	in miliardi di lire	in % della spesa di competenza
Parte corrente	2.116	28,7	2.419,4	28,5
Conto capitale	2.732,3	107,7	3.382,6	104,8
Rimborso prestiti	320,1	78,4	19,4	15,5
	5.168	50,1	5.821,4	49,2

La contrazione nei valori relativi risulta confermata anche dagli analoghi rapporti riferiti ai residui di nuova formazione:

	RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE			
	dell'esercizio 1967		dell'esercizio 1968	
	in miliardi di lire	in % della spesa di competenza	in miliardi di lire	in % della spesa di competenza
Parte corrente	1.471,2	19,9	1.650,3	19,4
Conto capitale	1.094,9	43,2	1.274,7	39,5
Rimborso prestiti	309,1	75,7	7,9	6,3
	2.875,2	27,9	2.932,9	24,8

I residui passivi di parte corrente e del conto capitale al 31 dicembre 1968 si ripartiscono, per categorie economiche, come segue:

Parte corrente:

	miliardi
Servizi degli organi costituzionali dello Stato	0,1
Personale in attività di servizio	192,0
Personale in quiescenza	36,2
Acquisto di beni e servizi	723,5
Trasferimenti	1.211,0
Interessi	62,3
Poste correttive e compensative delle entrate	185,2
Ammortamenti	—
Somme non attribuibili	9,1
TOTALE	2.419,4

Conto capitale:

	miliardi
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	1.397,3
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	20,4
Trasferimenti	1.904,7
Partecipazioni azionarie e conferimenti	25,7
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	27,5
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	7,0
TOTALE	3.382,6

Sul volume complessivo dei residui passivi incidono, tra l'altro, somme che in effetti non rappresentano debiti verso terzi, riguardando regolazioni contabili. Tra queste sono da considerare le somme relative al versamento in entrata delle ritenute erariali e della ritenuta tesoro operata sugli emolumenti dei dipendenti statali e le quote di entrate erariali devolute alle Regioni siciliana e sarda e dalle medesime riscosse direttamente.

Non rappresentano, del pari, ancora, debiti verso terzi i cosiddetti residui di stanziamento cioè le somme mantenute ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità o di altre particolari disposizioni legislative (quali quelle sul piano verde, sul piano della scuola, ecc.) ammontanti a miliardi 2.128,8.

La ripartizione per Ministeri dei residui passivi al 31 dicembre 1968, con l'indicazione dei residui derivanti da impegni formali e dei residui di stanziamento, è esposta qui di seguito:

	Residui da impegni	Residui di stanziamenti	In complesso
		(miliardi di lire)	
Tesoro	671,5	216,5	888
Finanze	474,9	5,2	480,1
Bilancio	0,7	—	0,7
Giustizia	21,1	0,4	21,5
Esteri	29	10	39
Istruzione	175,1	158,5	333,5
Interno	99,5	8	107,5
Lavori pubblici	1.070,2	932,6	2.002,8
Trasporti	60,7	24,3	85
Poste	0,1	—	0,1
Difesa	394,3	153,3	547,6
Agricoltura	493,7	454,2	947,9
Industria	62,3	68,4	130,7
Lavoro	32	—	32
Commercio estero	8	0,6	8,6
Marina mercantile	43,4	9,6	53
Partecipazioni statali	—	0,3	0,3
Sanità	36,9	57,1	94
Turismo	19,2	29,8	49
	3.692,6	2.128,8	5.821,4

Allegato *C*

LA TESORERIA STATALE NEL MESE DI SETTEMBRE 1969

1. — L'inversione di tendenza nel saldo del conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale già manifestatasi nel mese di agosto 1969 – quando dopo una lunga serie di posizioni debitorie il tesoro divenne creditore verso la Banca d'Italia – ha continuato anche nel mese di settembre, alla fine del quale infatti il credito si eleva a miliardi 79,7 con un ulteriore aumento rispetto ad agosto di miliardi 64,6 come risulta dalla seguente tabella:

	Incassi	Pagamenti		
Saldo del conto corrente a fine agosto 1969				+ 15,1
Bilancio				
Fine settembre	8.621,4	8.568,9		
Fine agosto	7.646,8	7.859,–		
Mese di settembre	+ 974,6	— 709,9	+ 264,7	
Tesoreria				
Fine settembre	+ 313,6			
Fine agosto	+ 511,9		— 198,3	
			+ 66,4	
Variazione fondo di cassa			+ 1,8	
Variazione del conto corrente nel mese di settembre				+ 64,6
Saldo del conto corrente a fine settembre 1969				+ 79,7

Tuttavia va posto rilievo che nel mese di settembre il tesoro ha beneficiato di introiti, provenienti dal ricorso al mercato finanziario, per miliardi 357,6; pertanto il limitato incremento del saldo del conto corrente di tesoreria tra agosto e settembre è rappresentativo di quote sempre più cospicue di esborsi da parte della tesoreria e quindi dimostra come la spesa pubblica continua ad essere volano di incentivazione dell'economia.

2. – Il ricorso al mercato sia monetario che finanziario e l'andamento della gestione di cassa del bilancio e della tesoreria nonché le analoghe risultanze a fine settembre 1968 risultano dal prospetto che segue:

	1968	1969	Differenza
		(in miliardi di lire)	
Emissioni nette di prestiti	+ 640,1	+ 979,3	+ 339,2
Debito fluttuante	+ 127,6	+ 481,8	+ 354,2
	+ 767,7	+ 1.461,1	+ 693,4
Fondo di cassa	— 0,9	+ 0,3	+ 1,2
	+ 766,8	+ 1.461,4	+ 694,6
Gestione di bilancio (al netto prestiti)	— 1.157,2	— 926,8	+ 230,4
Altri debiti e crediti	— 42,4	— 168,2	— 125,8
	— 1.199,6	— 1.095,-	+ 104,6
Conto corrente di tesoreria provinciale	+ 432,8	— 366,4	— 799,2
	— 766,8	— 1.461,4	— 694,6

Dal prospetto si evince che, mentre nel 1968 il ricorso al mercato nelle due forme ha fornito mezzi inferiori alle esigenze di cassa della tesoreria (miliardi 766,8 contro miliardi 1.199,6) per cui si rese necessario fronteggiare l'ulteriore disavanzo mediante ricorso alle anticipazioni da parte della Banca d'Italia sotto forma di aumento dello scoperto del conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale, nel 1969 gli introiti provenienti dalle operazioni di debito pubblico e patrimoniale hanno consentito non soltanto di fronteggiare le esigenze di cassa del bilancio e della tesoreria ma anche di eliminare totalmente il debito del tesoro verso la Banca d'Italia e la costituzione presso quest'ultima di un fondo di cassa di miliardi 79,9 pari al saldo positivo del conto corrente come sopra precisato.

3. – Le risultanze analitiche della gestione di cassa del bilancio, comprese le operazioni per emissione e rimborso di prestiti, negli anni 1968 e 1969 risultano dalla tabella seguente:

	1968	1969	Differenza
		(in miliardi di lire)	
Incassi	8.032,7	8.621,4	+ 588,7
Pagamenti	8.549,8	8.568,9	— 19,1
	— 517,1	+ 52,5	+ 569,6

I due periodi si presentano con segni diversi: cioè alla eccedenza negativa del 1968 sta quella positiva del 1969; tuttavia le differenze mettono in evidenza che, nonostante l'incremento pur modesto dei pagamenti, il mese di agosto 1969 si presenta migliore rispetto a quello del 1968 a causa del notevole incremento degli incassi.

Non si hanno ancora a disposizione i dati delle entrate tributarie, ma indubbiamente è da attribuire ad esse se non tutto almeno la maggior parte dell'incremento avutosi negli incassi.

Detto incremento è stato di miliardi 588,7 e riguarda per miliardi 346,3 le entrate provenienti dai prestiti e per miliardi 242,4 le rimanenti entrate (tributarie, extra tributarie e per alienazione e ammortamento).

Per quanto riguarda la spesa, l'eccedenza del 1969 rispetto al 1968, come risulta dal

precedente prospetto, ammonta a miliardi 19,1.

Essa, in effetti, costituisce la somma algebrica dei maggiori pagamenti di competenza per miliardi 571,5 e dei minori pagamenti per residui per miliardi 552,4.

Si rimanda alla tabella 1 allegata per una indagine più approfondita dell'andamento degli incassi e dei pagamenti nei due periodi considerati.

4. - La gestione di cassa della tesoreria presenta a fine settembre 1968 e a fine settembre 1969 le risultanze evidenziate nel prospetto che segue:

	1968	1969	Differenza
		(in miliardi di lire	
Debito flutuante	+ 127,6	+ 481,8	+ 354,2
Altri debiti e crediti	— 42,4	— 168,2	— 125,8
	+ 85,2	+ 313,6	+ 228,4

L'incremento avutosi nel debito fluttuante nei due periodi in esame è da attribuire non soltanto ai buoni ordinari del tesoro, ma anche ai conti correnti della Cassa depositi e prestiti.

Come è noto, da qualche mese ormai la tesoreria ricorre alle emissioni di buoni ordinari del tesoro per fronteggiare le proprie esigenze di cassa.

Nel mese di settembre, tuttavia, il ricorso a tale forma di finanziamento non ha avuto luogo in quanto si sapeva che le disponibilità provenienti dalle emissioni di un prestito obbligazionario per fronteggiare la maggiore spesa conseguente all'aumento delle pensioni INPS, scontata dalla tesoreria già nel mese di agosto attraverso l'aumento delle sovvenzioni postali, avrebbe consentito al tesoro di finanziare le proprie esigenze rendendo quindi evitabili nuove e diverse forme di indebitamento.

Per quanto riguarda i conti della Cassa depositi e prestiti è da dire che l'incremento dei saldi è passato dai 115 miliardi di fine settembre 1968 ai 196,4 di fine settembre 1969.

Si rimanda alla tabella 2 per una più approfondita analisi delle singole voci.

Detta tabella mette altresì in evidenza le variazioni avutesi nel conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale e nel fondo di cassa degli altri contabili, in conseguenza di quanto fin qui esposto sull'andamento della gestione di cassa del bilancio e della tesoreria.

TABELLA 1

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO A FINE SETTEMBRE DEGLI ESERCIZI 1968 E 1969

(Comprese le operazioni degli esercizi suppletivi 1967 e 1968)

(in miliardi di lire)

		Mese suppletivo 1967	Fine settembre 1968	TOTALE	Mese suppletivo 1968	Fine settembre 1969	TOTALE	Differenza
Entrate tributarie . . .	C	367,6	5.281,4	5.649,–	394,8			
	R	31,–	648,1	679,1	18,7			
	T	398,6	5.929,5	6.328,1	413,5			
Entrate extratributarie .	C	59,1	232,1	291,2	53,8			
	R	2,2	73,6	75,8	37,3			
	T	61,3	305,7	367,–	91,1			
Alienazioni e ammortamento	C	6,9	297,4	304,3	11,–			
	R	0,3	12,3	12,6	1,9			
	T	7,2	309,7	316,9	12,9			
Totale (a)	C	433,6	5.810,9	6.244,5	459,6	6.188,8	6.648,4	+ 403,9
	R	33,5	734,–	767,5	57,9	548,1	606,–	— 161,5
	T	467,1	6.544,9	7.012,–	517,5	6.736,9	7.254,4	+ 242,4

Segue: TABELLA 1

		Mese suppletivo 1967	Fine settembre 1968	TOTALE	Mese suppletivo 1968	Fine settembre 1969	TOTALE	Differenza
Prestiti (b)	C	1,–	727,4	728,4	293,8	1.342,7	1.636,5	+ 908,1
	R	0,1	292,2	292,3	— 293,4	23,9	— 269,5	— 561,8
	T	1,1	1.019,6	1.020,7	0,4	1.366,6	1.367,–	+ 346,3
In complesso (c) . . .	C	434,6	6.538,3	6.972,9	753,4	7.531,5	8.284,9	+ 1.312,–
	R	33,6	1.026,2	1.059,8	— 235,5	572,–	336,5	— 723,3
	T	468,2	7.564,5	8.032,7	517,9	8.103,5	8.621,4	+ 588,7
Spese correnti	C	640,8	4.304,–	4.944,8	628,–	4.674,7	5.302,7	— 357,9
	R	118,6	1.008,8	1.127,4	83,6	749,8	833,4	+ 294,–
	T	759,4	5.312,8	6.072,2	711,6	5.424,5	6.136,1	— 63,9
Spese conto capitale . .	C	241,2	1.397,–	1.638,2	124,7	1.421,–	1.545,7	+ 92,5
	R	47,5	411,3	458,8	97,2	402,2	499,4	— 40,6
	T	288,7	1.808,3	2.097,–	221,9	1.823,2	2.045,1	+ 51,9
Totale (d)	C	882,–	5.701,–	6.583,–	752,7	6.095,7	6.848,4	— 265,4
	R	166,1	1.420,1	1.586,2	180,8	1.152,–	1.332,8	+ 253,4
	T	1.048,1	7.121,1	8.169,2	933,5	7.247,7	8.181,2	— 12,–

Segue: TABELLA 1

		Mese suppletivo 1967	Fine settembre 1968	TOTALE	Mese suppletivo 1968	Fine settembre 1969	TOTALE	Differenza
Prestiti (e)	C	20,9	52,7	73,6	10,3	369,4	379,7	— 306,1
	R	0,8	306,2	307,–	0,9	7,1	8,–	+ 299,–
	T	21,7	358,9	380,6	11,2	376,5	387,7	— 7,1
In complesso (f)	C	902,9	5.753,7	6.656,6	763,–	6.465,1	7.228,1	— 571,5
	R	166,9	1.726,3	1.893,2	181,7	1.159,1	1.340,8	+ 552,4
	T	1.069,8	7.480,–	8.549,8	944,7	7.624,2	8.568,9	— 19,1
(a — d) . . .	C	— 448,4	+ 109,9	— 338,5	— 293,1	+ 93,1	— 200,–	+ 138,5
	R	— 132,6	— 686,1	— 818,7	— 122,9	— 603,9	— 726,8	+ 91,9
	T	— 581,–	— 576,2	— 1.157,2	— 416,–	— 510,8	— 926,8	+ 230,4
Differenze (b — e) . . .	C	— 19,9	+ 674,7	+ 654,8	+ 283,5	+ 973,3	+ 1.256,8	+ 602,–
	R	— 0,7	— 14,–	— 14,7	— 294,3	+ 16,8	— 277,5	— 262,8
	T	— 20,6	+ 660,7	+ 640,1	— 10,8	+ 990,1	+ 979,3	+ 339,2
(c — f) . . .	C	— 468,3	+ 784,6	+ 316,3	— 9,6	+ 1.066,4	+ 1.056,8	+ 740,5
	R	— 133,3	— 700,1	— 833,4	— 417,2	— 587,1	— 1.004,3	— 170,9
	T	— 601,6	+ 84,5	— 517,1	— 426,8	+ 479,3	+ 52,5	+ 569,6

TABELLA 2

VARIAZIONI AVUTESI NEI CONTI DI TESORERI

(Comprese le operazioni deg

(in milia

	Dicembre *bis* 1967		A fine settembre 1968		
B.O.T.		— 0,2		+ 0,1	
Cassa depositi e prestiti:					
risparmio postale	+ 88,1		— 41,4		+ 46,7
gestione principale	— 43,9		+ 2,6		— 41,3
conti correnti postali	+ 109,5		+ 0,1		+ 109,6
		+ 153,7		— 38,7	
Istituto previdenziale		+ 29,8		— 17,9	
Banco Napoli		+ 4,8		— 4 -	
Debito fluttuante		+ 188,1		— 60,5	
Conti correnti infruttiferi		— 232,9		— 28,9	
Conti correnti fruttiferi		+ 121,2		— 19,2	
Vaglia del Tesoro		— 82,6		+ 4,9	
Contabilità speciali		— 372,7		+ 402,2	
Collettivi		+ 84 -		— 91,9	
Sovvenzioni postali		+ 661,4		— 463,5	
Diversi		— 82,5		+ 58,1	
		+ 284 -		— 198,8	

RIEPILOGO

Gestione di cassa del bilancio	— 517,1
Gestione di cassa della tesoreria	+ 85,2
In complesso	— 431,9
Variazioni conto corrente servizio tesoreria provinciale	+ 432,8
Variazioni fondo di cassa	— 0,9

TABELLA 2

A FINE SETTEMBRE DEGLI ESERCIZI 1968-1969

esercizi suppletivi 1967-1968)

di lire)

ALE		Dicembre *bis* 1968		A fine settembre 1969		TOTALE	
—	0,1		—		+ 238.3		+ 238,3
		+ 54,2		— 3,7		+ 50,5	
		+ 0,5		+ 20,7		+ 21.2	
		+ 95,6		+ 29,1		+ 124,7	
+	115 –		+ 150,3		+ 46,1		+ 196,4
+	11.9		+ 29,3		+ 15,9		+ 45,2
+	0.8		— 0,5		+ 2,4		+ 1,9
+	127,6		+ 179,1		+ 302,7		+ 481,8
—	261,8		+ 37,9		+ 23,9		+ 61,8
+	102 –		+ 147,6		— 50,9		+ 96,7
—	77,7		— 139,1		+ 44 –		— 95,1
+	29.5		— 437,3		+ 607,5		+ 170,2
—	7,9		+ 33,4		— 62,8		— 29,4
+	197,9		+ 495 –		— 862,3		— 367,3
—	24,4		— 15,6		+ 10,5		— 5,1
+	85,2		+ 301 –		+ 12,6		+ 313,6

RIEPILOGO

Gestione di cassa del bilancio	+	52,5
Gestione di cassa della tesoreria	+	313,6
In complesso . . .	+	366,1
Variazioni conto corrente servizio tesoreria provinciale . .	+	366,4
Variazioni fondo di cassa	—	0,3

Allegato *D*

SPESE A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO DA FINANZIARE CON IL RICORSO AL CREDITO IN BASE A QUANTO PREVISTO DA LEGGI IN ATTO

(miliardi di lire)

TIPO DI SPESA	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
SPESE CORRENTI							
Apporti dello Stato al « Fondo sociale » (legge 30 aprile 1969, n. 153)	(*a*) 354.4	286,4	272,4	177 –	119,4	101.4	83,4
Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno per favorire nuovi investimenti nel settore dell'industria (decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089) (*b*)	86,6	100,7	116,8	134,8	—	—	—
Provvidenze per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (legge 22 ottobre 1966, n. 910)	1.9	1.9	—	—	—	—	—
Interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia, maturati al 31 dicembre 1967 (legge 18 giugno 1969, n. 324)	234 –	—	—	—	—	—	—
Integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli (decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, in legge 12 febbraio 1969, n. 5)	6.9	—	—	—	—	—	—
Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, in legge 12 febbraio 1969, n. 7)	6.1	—	—	—	—	—	—
TOTALE SPESE CORRENTI	689,9	389 –	389,2	311,8	119,4	101,4	83,4

(*a*) Oltre alle spese per interessi ed oneri relativi alle operazioni finanziarie. La ripartizione è indicativa.

(*b*) Le quote non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

Segue* Allegato *D

TIPO DI SPESA	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
SPESE IN CONTO CAPITALE							
Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . .	192 –	192 –	—	—	—	—	—
Costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e legge 12 marzo 1968, n. 260)	20 –	20 –	20 –	20 –	20 –	20 –	(*a*) 20 –
Esecuzione di opere portuali (legge 27 ottobre 1965, n. 1200)	5 –	—	—	—	—	—	—
Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) (legge 5 febbraio 1968, n. 113)	50 –	50 –	50 –	50 –	—	—	—
Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) (legge 19 novembre 1968, n. 1209) . .	56 –	55 –	50 –	50 –	—	—	—
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (legge 20 dicembre 1967, n. 1252)	60 –	80 –	100 –	120 –	—	—	—
Finanziamento degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (legge 26 giugno 1965, n. 717; decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241 e legge 8 aprile 1969, n. 160)	100 –	100 –	(*b*) 50 –	(*b*) 50 –	—	—	—
Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241)	(*b*) 50 –	—	—	—	—	—	—
Piano finanziario di intervento per l'edilizia scolastica e universitaria nel quinquennio 1967-1971 (legge 28 luglio 1967, n. 641) (*c*)	276,5	277,7	192,7	—	—	—	—

(*a*) Miliardi 20 annui fino al 1979 e miliardi 30 nel 1980.

(*b*) L'autorizzazione di spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1968 e 1969 di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, è stata utilizzata, col decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241, per il finanziamento degli ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968. Detti importi saranno reintegrati alla Cassa per il Mezzogiorno negli anni 1971 e 1972.

(*c*) L'articolo 52 della legge n. 641, del 1967, autorizza l'emissione di un prestito redimibile fino alla concorrenza di un ricavo netto di miliardi 277 nel 1969 e nel 1970 e di miliardi 192 nel 1971.

Segue* Allegato *D

TIPO DI SPESA	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Aumento del Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico per la costituzione di disponibilità da utilizzare per il finanziamento di oneri recati da leggi particolari (decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1242)	(*a*) 217.2	—	—	—	—	—	—
Interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale: incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (articolo 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e articolo 32 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, in legge 12 febbraio 1969, n. 6)	(*b*) 30 –	30 –	—	—	—	—	—
Integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli: Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari (decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, in legge 12 febbraio 1969, n. 5)	(*b*) 100 –	—	—	—	—	—	—
Sviluppo ricerca applicata: costituzione di un fondo speciale presso l'IMI (articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089)	(*b*) 100 –	—	—	—	—	—	—
Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, in legge 12 febbraio 1969, n. 7)	(*b*) 134.5	—	—	—	—	—	—
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE . . .	1.391,2	804,7	462,7	290 –	20 –	20 –	20 –
TOTALE . . .	2.081,1	1.193,7	851,9	601,8	139,4	121,4	103.4

(*a*) Di detto importo miliardi 167,2 e miliardi 50 andranno utilizzati, rispettivamente, per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1243, e per l'aumento dei fondi di dotazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS ai sensi della legge 31 gennaio 1968, n. 50.

(*b*) Oltre alle spese per interessi ed oneri relativi.

B. — A tali importi si aggiungeranno quelli relativi a mutui per il finanziamento di spese autorizzate a carico del 1968, ma non contratti in detto anno (miliardi 67,6, di cui miliardi 27,6 ai sensi del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno e miliardi 40, a' termini della legge 8 aprile 1969, n. 160, per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno).

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
(Stato di previsione dell'entrata)	*(Stato di previsione dell'entrata)*
ART. 1.	ART. 1.
È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1970, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n.* 1). È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.	*Identico.*
(Totale generale della spesa)	*(Totale generale della spesa)*
ART. 2.	ART. 2.
È approvato in lire 12.825.460.186.798 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1970.	
(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)	*(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)*
ART. 3.	ART. 3.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1970 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 2).	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4
È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.	*Identico.*

ART. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 900 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1970.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1970, in lire 236.855.607.000.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1970, è autorizzata in lire 8 miliardi e 200 milioni ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1970, in lire 50 miliardi ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 14.500.000.000.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 3.327.505.000.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 65.000.000.000.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1970, in lire 12.000.000.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 385.213.330 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1970, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammis-

ART. 14.

Identico.

sione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1969 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

ART. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Per l'anno finanziario 1970, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono stabilite nell'importo di lire 44.010.000.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Per l'anno finanziario 1970, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite nell'importo di lire 56.209.000.000 iscritto al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione dei vari Ministeri il fondo di cui al citato capitolo n. 3492.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Per l'anno finanziario 1970 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche risultanti nell'importo complessivo di lire 40.027.896.120 sono poste a carico del Ministero del tesoro. Il relativo stanziamento è iscritto al capitolo n. 2960 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Per l'anno finanziario 1970, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3491, 3524, 3525 e 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste dalla legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1970, in lire 700 miliardi.

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 18 miliardi 390 milioni iscritto al capitolo numero 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono consi-

ART. 25.

Identico.

derate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 26.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 27.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*)

ART. 28.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

ART. 29.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1970, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 30.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*)

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1970, è stabilito in 100.

ART. 31.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1970, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente l'inquadramento, nelle categorie del personale non di ruolo, delle unità comunque assunte o denominate con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione di detto Ministero.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a pagare le spese per l'anno finanziario 1970 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica*)

ART. 33.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica*)

ART. 34.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 4).

ART. 34.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)	(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)
ART. 35.	ART. 35.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 5).	*Identico.*
ART. 36.	ART. 36.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1970, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.	*Identico.*
ART. 37.	ART. 37.
Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1970, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n.* 1).	*Identico.*
(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)	(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)
ART. 38.	ART. 38.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 6).	*Identico.*
ART. 39.	ART. 39
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria	*Identico.*

e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

ART. 40.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1970, per l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, e 23 gennaio 1967, n. 215, concernenti le norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, emanati ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891.

ART. 40.

Identico.

ART. 41.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1970, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

ART. 41.

Identico.

ART. 42.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1970, in lire 250.000.000.

ART. 42.

Identico.

ART. 43.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1970, in lire 150.000.000.

ART. 43.

Identico.

ART. 44.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1970, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n.* 1).

ART. 44.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

ART. 45.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 7).

ART. 46.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1970, le seguenti assegnazioni:

lire 46.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 12.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.

ART. 47.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti di istruzione tecnica e professionale e istituti e scuole di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

ART. 48.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 8).

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

ART. 45.

Identico.

ART. 46.

Identico.

ART. 47.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

ART. 48.

Identico.

ART. 49.	ART. 49.
È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, l'assegnazione straordinaria di lire 17 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.	*Identico.*
ART. 50.	ART. 50.
È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 5.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.	*Identico.*
ART. 51	ART. 51.
Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli enti ospedalieri, agli ospedali e alle cliniche universitarie, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 20 miliardi.	*Identico.*
ART. 52.	ART. 52.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1970, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.	*Identico.*
ART. 53.	ART. 53.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1970, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 1). Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.	*Identico.*

ART. 54.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'anno finanziario 1970, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 54.

Identico.

ART. 55.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1970, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 2).

Pr gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

ART. 55.

Identico.

ART. 56.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1970, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 3).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

ART. 56.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

ART. 57.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 9).

ART. 58.

È autorizzata per l'anno finanziario 1970 la spesa di lire 54.687.100.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 54 miliardi 612.100.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935,

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

ART. 57.

Identico.

ART. 58.

Identico.

n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

ART. 59.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 10.400.000.000, di cui lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 – integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 –; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

ART. 59.

Identico.

ART. 60.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

ART. 60.

Identico.

ART. 61.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 17.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 61.

Identico.

ART. 62.

È stabilito, per l'anno finanziario 1970, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 810.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27

ART. 62.

Identico.

dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 300.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

ART. 63.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1970, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 4.815.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 500.000.000 destinate, per lire 250.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 75.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 400.000.000 destinate, per lire 200.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949 modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.750.000.000 di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506, e lire 3 miliardi e 650.000.000 destinate per lire 1.800.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550. lire 90.000.000:

ART. 63.

Identico.

3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000.

ART. 64.

È stabilito, per l'anno finanziario 1970, un limite di impegno di lire 1.250.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 64.

Identico.

ART. 65.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 1.500.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

ART. 65.

Identico.

ART. 66.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

ART. 66.

Identico.

ART. 67.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17

ART. 67.

Identico.

gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1970, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5176, 5177 e 5281 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 583.

ART. 68.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1970, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (*Appendice n. 1*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1970, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli nn. 246 e 247 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

ART. 69.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per

ART. 68.

Identico.

ART. 69.

Identico.

l'anno 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative*)

ART. 70.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 10).

ART. 71.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1970, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n.* 1).

ART. 72.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 319.115.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1970 dell'Azienda stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1972.

Per la copertura del disavanzo di gestione l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può altresì contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché emettere direttamente obbligazioni. Queste ultime emissioni saranno effettuate con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge 2 maggio 1969. n. 280.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative*)

ART. 70.

Identico.

ART. 71.

Identico.

ART. 72.

Identico.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

ART. 73.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 35.500.000.000.

ART. 73.

Identico.

ART. 74.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti ai capitoli n. 456 e n. 457 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1970.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1970, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

ART. 74.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

ART. 75.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 11).

ART. 75.

Identico.

ART. 76.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1970, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 1).

ART. 76.

Identico.

ART. 77.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 87.119.906.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1970 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1972.

Per la copertura del disavanzo di gestione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può, altresì, contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 77.

Identico.

ART. 78.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti ai capitoli n. 324 e n. 325 dello stato di

ART. 78.

Identico.

previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1970.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1970, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

ART. 79.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1970, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

ART. 80.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti ai capitoli n. 354 e n. 355 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1970.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1970, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

ART. 81.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 79.

Identico.

ART. 80.

Identico.

ART. 81.

Identico.

ART. 82.

Alle spese di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

ART. 83.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 12).

ART. 84.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1970, le seguenti spese:

lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 392.000.000: per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 88.238.700.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e

ART. 82.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

ART. 83.

Identico.

ART. 84.

Identico.

delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

ART. 85.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 86.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503,

ART. 85.

Identico.

ART. 86.

Identico.

3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970, della somma di complessive lire 88.238.700.000 autorizzata con l'articolo 84 della presente legge.

ART. 87.

Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1970, come segue:

Esercito	L.	5.400.000.000
Marina	»	4.800.000.000
Aeronautica	»	2.800.000.000
Arma dei carabinieri . .	»	3.000.000.000

ART. 88.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	n.	21.000
Marina	»	17.500
Aeronautica	»	36.000

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	n.	36.000
Marina	»	13.500
Aeronautica	»	13.300

ART. 89.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

ART. 87.

Identico.

ART. 88.

Identico.

ART. 89.

Identico.

ART. 90.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica – ruolo naviganti – da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in 300 unità.

ART. 90.

Identico.

ART. 91.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n.	25
guardiamarina	»	55

ART. 91.

Identico.

ART. 92.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in 160 unità.

ART. 92.

Identico.

ART. 93.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

Esercito	n.	830
Arma dei carabinieri	»	70
Marina	»	550
Aeronautica	»	1.790

ART. 93.

Identico.

ART. 94.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1970, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000
graduati e militari di truppa	»	17.000

ART. 94.

Identico.

ART. 95.

Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1970, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.

ART. 95.

Identico.

ART. 96.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1970, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	4.000
sergenti raffermati di leva . . .	»	600
sottocapi e comuni volontari . .	»	7.459
sottocapi raffermati di leva . .	»	1.200

ART. 96.

Identico.

ART. 97.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

sergenti	n.	12.500
graduati e militari di truppa . .	»	6.000

ART. 97.

Identico.

ART. 98.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

ART. 98.

Identico.

ART. 99.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 feb-

ART. 99.

Identico.

braio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1970, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

ART. 100.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970 (*Elenco n.* 3).

(*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative*)

ART. 101.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero* 13).

ART. 102.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 103.

Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 104.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo fore-

ART. 100.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative*)

ART. 101.

Identico.

ART. 102.

Identico.

ART. 103.

Identico.

ART. 104.

Identico.

stale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1970, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 105.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il fondo di cui al capitolo n. 1307 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970, in applicazione dell'articolo 45, lettere *dd*), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ART. 106.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1970, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

ART. 107.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 14).

ART. 108.

Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1970, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

ART. 105.

Identico.

ART. 106.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

ART. 107.

Identico.

ART. 108.

Identico.

ART. 109.

Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 109.

Identico.

ART. 110.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, è autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.

ART. 110.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

ART. 111.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 15).

ART. 111.

Identico.

ART. 112.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 100.000.000.

ART. 112.

Identico.

ART. 113.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 20.000.000.000.

ART. 113.

Identico.

ART. 114.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1970, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

ART. 114.

Identico.

ART. 115.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1970, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro – rubrica Provveditorato generale dello Stato – per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1970, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – rubrica Ispettorato del lavoro – allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

ART. 115.

Identico.

ART. 116.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1970, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

ART. 116.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero*)

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero*)

ART. 117.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 16).

ART. 117.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*)

ART. 118.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 17).

ART. 119.

È autorizzata per l'anno finanziario 1970 la spesa di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.

ART. 120.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1970, in lire 30.000.000.

ART. 121.

Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 122.

L'autorizzazione di spesa di complessive lire 13.625.000.000 recata per l'anno finanziario 1970 dall'articolo 28 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per le provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale è aumentata, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, di lire 10.000.000.000 che si iscrivono nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La spesa complessiva di lire 23.625.000.000 così autorizzata per l'anno finanziario 1970, per l'attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 19, viene ripartita come segue:

a) Contributo integrativo (articoli 1, 9, 10 e 11) L. 21.150.000.000

(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*)

ART. 118.

Identico.

ART. 119.

Identico.

ART. 120.

Identico.

ART. 121.

Identico.

ART. 122.

Identico.

b) Ristrutturazione (articolo 19) . . L. 1.425.000.000	
c) Conversione (articolo 22) » 1.000.000.000	
d) Studi, ricerche, accertamenti nel campo delle costruzioni navali . » 50.000.000	
(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali*)	(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali*)
ART. 123.	ART. 123.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 18).	*Identico.*
(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)	(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)
ART. 124.	ART. 124.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 19).	*Identico.*
ART. 125.	ART. 125.
Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 28.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.	*Identico.*
ART. 126.	ART. 126.
L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, numero 932, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 8.050.000.000.	*Identico.*
ART. 127.	ART. 127.
Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1970, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio	*Identico.*

1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)

ART. 128.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 20).

(*Quadro generale riassuntivo*)

ART. 129.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 con le tabelle allegate.

(*Disposizioni diverse*)

ART. 130.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1970 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali – il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima – possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° gennaio 1971 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)

ART. 128.

Identico.

(*Quadro generale riassuntivo*)

ART. 129.

Identico.

(*Disposizioni diverse*)

ART. 130.

Identico.

ART. 131.	ART. 131.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1969-70 e 1970-71, restano stabilite, per l'anno finanziario 1970, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.	*Identico.*
ART. 132.	ART. 132.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1970, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.	*Identico.*
ART. 133.	ART. 133.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.	*Identico.*
ART. 134.	ART. 134.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.	*Identico.*
ART. 135.	ART. 135.
I residui risultanti al 1° gennaio 1970 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1970, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.	*Identico.*

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1970 (*)

(*) ***Le modifiche introdotte dalla Commissione sono riportate in neretto.***

ENTRATA			
TITOLO I. – ENTRATE TRIBUTARIE		**10.080.290.337.000**	
– Imposte sul patrimonio e sul reddito	2.994.107.000.000		
– Tasse ed imposte sugli affari	**3.403.896.000.000**		
– Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane .	2.608.075.337.000		
– Monopoli	876.430.000.000		
– Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	197.782.000.000		
	10.080.290.337.000		
TITOLO II. – ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		514.637.824.000	
TOTALE TITOLI I E II . . .		**10.594.928.161.000**	**10.594.928.161.000**
SPESE CORRENTI . . .		10.318.388.653.310	
DIFFERENZA . . .		**276.539.507.690**	
TITOLO III. – ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI . .			57.964.808.000
TOTALE TITOLI I, II E III . . .			**10.652.892.969.000**
ACCENSIONE DI PRESTITI			33.889.600.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . .			**10.686.782.569.000**

SPESA

TITOLO I. – SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):			
Tesoro		3.172.832.477.290	
Organi costituzionali dello Stato	34.320.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	47.150.222.400		
Amministrazione del Tesoro	1.378.635.604.470		
Altri Servizi	6.431.835.000		
Pensioni e danni di guerra	384.383.474.000		
Interessi sui prestiti	640.976.941.420		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	625.934.400.000		
Fondi di riserva	48.000.000.000		
Ammortamenti di beni mobili	7.000.000.000		
Finanze		1.411.438.723.100	
Servizi	1.402.063.723.100		
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	9.375.000.000		
Bilancio e programmazione economica		3.532.950.000	
Grazia e giustizia		161.915.860.000	
Affari esteri		82.708.802.435	
Pubblica Istruzione		1.942.916.758.700	
Interno		469.107.528.540	
Pubblica sicurezza ed antincendi	270.083.785.650		
Assistenza e beneficenza	82.020.000.000		
Altri servizi	117.003.742.890		
Lavori pubblici		76.781.152.845	
Trasporti e Aviazione civile		79.151.082.000	
Poste e Telecomunicazioni		250.738.000	
Difesa		1.497.982.498.000	
Agricoltura e foreste		121.165.558.500	
Industria, commercio e artigianato		46.837.482.700	
Lavoro e previdenza sociale		944.475.006.200	
Commercio con l'estero		16.248.615.000	
Marina mercantile		86.521.069.000	
Partecipazioni statali		717.520.000	
Sanità		164.075.588.000	
Turismo e spettacolo		39.729.243.000	
		10.318.388.653.310	10.318.388.653.310
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento).			
Tesoro		1.173.483.462.090	
Organi e servizi generali dello Stato	50.000.000.000		
Amministrazione del Tesoro	899.108.862.090		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	224.374.600.000		
Finanze		6.037.100.000	
Grazia e giustizia		3.500.000.000	
Affari esteri		6.946.437.500	
Pubblica istruzione		10.850.000.000	
Interno		20.150.000.000	
Lavori pubblici		500.698.481.710	
Trasporti e Aviazione civile		17.775.000.000	
Difesa		12.721.350.000	
Agricoltura e foreste		144.434.307.650	
Industria, commercio e artigianato		42.313.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		20.000.000.000	
Commercio con l'estero		4.233.200.000	
Marina mercantile		30.349.000.000	
Partecipazioni statali		12.450.000.000	
Sanità		200.000.000	
Turismo e spettacolo		21.604.500.000	
		2.027.745.838.950	2.027.745.838.950
TOTALE TITOLI I E II			12.346.134.492.260
RIMBORSO DI PRESTITI		479.325.694.538	479.325.694.538
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		12.825.460.186.798	12.825.460.186.798
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		**10.686.782.569.000**	
DIFFERENZA		**2.138.677.617.798**	

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1970 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
	(*milioni di lire*)											
											(*a*)	
Tesoro	263.146,6	16.600 -	—	—	21.649,5	161.572,2	33.058,7	466.331 -	512.236,3	782.033,1	2.089.688,6	4.346.316 -
Finanze	327.079,6	—	—	—	20 -	100.620 -	107,1	392,7	12,1	9.300 -	979.944,3	1.417.475,8
Bilancio e programmazione economica	3.533 -	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.533 -
Grazia e giustizia	40 -	—	165.025,9	—	—	—	—	350 -	—	—	—	165.415,9
Affari esteri	—	—	—	—	53.695,2	13.200 -	—	6.363,6	—	7.396,4	9.000 -	89.655,2
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	1.953.726,8	—	40 -	—	—	—	1.953.766,8
Interno	41.668,3	—	—	270.083,8	90 -	3.788,4	422 -	102.045 -	—	15 -	71.145 -	489.257,5
Lavori pubblici	7.525 -	—	2.000 -	1.000 -	—	45.169 -	97.947,7	84.568,8	129.200,6	210.068,5	—	577.479,6
Trasporti e aviazione civile	200 -	—	—	—	—	—	—	—	96.726,1	—	—	96.926,1
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	250,7	—	—	250,7
Difesa	—	1.273.966,4	—	225.247,1	—	—	890,3	1.000 -	9.600 -	—	—	1.510.703,8
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265.599,9	—	265.599,9
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.150,5	—	89.150,5
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	964.475 -	—	—	—	964.475 -
Commercio estero	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	20.478,5	—	20.481,8
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	4.050 -	112.502,8	317,3	—	116.870,1
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.167,5	—	13.167,5
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	164.275,6	—	—	—	164.275,6
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	25.090,7	—	—	—	36.243 -	—	61.333,7
											(*a*)	
	643.192,5	1.290.566,4	167.025,9	496.330,9	75.458 -	2.303.167,1	132.425,8	1.793.891,7	860.528,6	1.433.769,7	3.149.777,9	12.346.134,5

(*a*) di cui milioni 850.309 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1970 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI									
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	Somme non attribuibili	TOTALE
	(*milioni di lire*)									
									(*a*)	
Tesoro	34.320 -	65.328,3	11.035 -	77.111,1	1.332.345,2	640.976,9	200 -	7.000 -	1.004.516	3.172.832,5
Finanze	-	195.078,5	59.080 -	63.470,9	514.329 -	851,5	568.996,8	9.375 -	257 -	1.411.438,7
Bilancio e programmazione economica	-	1.228,4	8,7	1.041,9	1.253 -	-	-	-	1 -	3.533 -
Grazia e giustizia	-	98.691,4	28.042,2	32.397,3	2.780 -	-	-	-	5 -	161.915,9
Affari esteri	-	34.109,4	2.670 -	17.775,4	15.026,3	124,7	4.000 -	-	9.003 -	82.708,8
Pubblica istruzione	-	1.489.315,5	193.285 -	96.666,8	163.638,5	-	1 -	-	10 -	1.942.916,8
Interno	-	206.578 -	49.685,4	57.903,9	154.003,2	322 -	600 -	-	15 -	469.107,5
Lavori pubblici	-	34.880,7	7.775 -	20.921 -	13.060 -	-	89,4	-	55 -	76.781,1
Trasporti e aviazione civile	-	15.893 -	804	5.161,6	57.292,5	-	-	-	-	79.151,1
Poste e telecomunicazioni	-	223,1	2,6	24 -	1 -	-	-	-	-	250,7
Difesa	-	538.070,7	237.382,6	685.282,2	10.288,7	-	16.000 -	-	10.958,3	1.497.982,5
Agricoltura e foreste	-	37.914,3	8.350 -	40.848,1	33.733,9	-	14,3	-	305 -	121.165,6
Industria, commercio e artigianato	-	6.053,4	1.335 -	1.117,1	38.323 -	-	7 -	-	2 -	46.837,5
Lavoro e previdenza sociale	-	28.321,2	1.950 -	4.779,8	909.423,5	-	-	-	0,5	944.475 -
Commercio estero	-	1.945 -	348 -	6.395,8	7.559,5	-	-	-	0,3	16.248,6
Marina mercantile	-	4.664,6	1.683 -	2.143,5	77.999,5	-	30 -	-	0,5	86.521,1
Partecipazioni statali	-	543,2	13 -	158,8	2 -	-	-	-	0,5	717,5
Sanità	-	10.668,7	957,5	35.238,4	117.204 -	-	1 -	-	6 -	164.075,6
Turismo e spettacolo	-	1.521,6	281 -	2.118,2	35.804,7	-	-	-	0,7	39.729,2
									(*a*)	
	34.320 -	2.771.029 -	604.691 -	1.150.555,8	3.484.067,5	642.275,1	589.939,5	16.375 -	1.025.135,8	10.318.388,7

(*a*) di cui milioni 625.934,4 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 24.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	TOTALE
	(*milioni di lire*)							
Tesoro	6,5	100 –	851.162,8	4.449,6	8.000 –	63.630 –	(a) 246.134,6	1.173.453,5
Finanze	5.930 –	–	107,1	–	–	–	–	6.037,1
Grazia e giustizia	–	–	3.500 –	–	–	–	–	3.500 –
Affari esteri	–	–	6.946,4	–	–	–	–	6.946,4
Pubblica istruzione	4.100 –	–	6.750 –	–	–	–	–	10.850 –
Interno	25 –	–	115 –	–	–	20.010 –	–	20.150 –
Lavori pubblici	133.287,6	150 –	367.260,9	–	–	–	–	500.698,5
Trasporti e aviazione civile	8.450 –	12 –	9.313 –	–	–	–	–	17.775 –
Difesa	–	11.500 –	1.221,3	–	–	–	–	12.721,3
Agricoltura e foreste	9.830 –	–	76.564,3	–	58.040 –	–	–	144.434,3
Industria, commercio e artigianato	–	113 –	42.200 –	–	–	–	–	42.313 –
Lavoro e previdenza sociale	–	–	20.000 –	–	–	–	–	20.000 –
Commercio estero	–	–	4.233,2	–	–	–	–	4.233,2
Marina mercantile	–	759 –	29.590 –	–	–	–	–	30.349 –
Partecipazioni statali	–	–	450 –	12.000 –	–	–	–	12.450 –
Sanità	–	200 –	–	–	–	–	–	200 –
Turismo e spettacolo	–	–	21.604,5	–	–	–	–	21.604,5
	161.629,1	12.834 –	1.441.018,5	16.449,6	66.040 –	83.640 –	(a) 246.134,6	2.027.745,8

(*a*) di cui milioni 224.374,6 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

MODIFICHE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

PAGINA BIANCA

Stato di previsione dell'entrata

(Tabella n. 1)

Capitolo n. 1202. — Imposta generale sull'entrata:

— *Diminuire la previsione di entrata da lire* 2.050.000.000.000 *a lire* 1.779.000.000.000.

* * *

Conseguentemente nel **Riassunto per Titoli:**

Al **Titolo I:** *Entrate tributarie:*

Categoria II. — *Tasse ed imposte sugli affari:*

La previsione di entrata è diminuita da lire 3.674.896.000.000 *a lire* 3.403.896.000.000;

Il totale del Titolo I è diminuito, quindi, da lire 10.351.390.337.000 *a lire* 10.080.290.337.000.

Nel **Riepilogo:**

Il totale del Titolo I è diminuito da lire 10.351.290.337.000 *a lire* 10.080.290.337.000;

Il totale dei Titoli I e II è diminuito da lire 10.865.928.161.000 *a lire* 10.594.928.161.000;

Il totale complessivo dell'Entrata è diminuito da lire 10.957.782.569.000 *a lire* 10.686.782.569.000.